

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1504 e 1505-A)

ALLEGATO 3

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (n. 1504)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (n. 1505)

### ALLEGATO 3

#### EMENDAMENTI

*esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione e, per le tabelle degli stati di previsione, anche nelle altre Commissioni, con indicazione del relativo esito procedurale*

## INDICE

Disegno di legge n. 1504:

|             |           |      |     |
|-------------|-----------|------|-----|
| articolo 1  | . . . . . | Pag. | 5   |
| articolo 2  | . . . . . | »    | 51  |
| articolo 3  | . . . . . | »    | 58  |
| articolo 4  | . . . . . | »    | 97  |
| articolo 5  | . . . . . | »    | 116 |
| articolo 6  | . . . . . | »    | 136 |
| articolo 7  | . . . . . | »    | 145 |
| articolo 8  | . . . . . | »    | 157 |
| articolo 9  | . . . . . | »    | 175 |
| articolo 10 | . . . . . | »    | 181 |
| articolo 11 | . . . . . | »    | 183 |
| articolo 12 | . . . . . | »    | 190 |
| articolo 13 | . . . . . | »    | 200 |
| articolo 14 | . . . . . | »    | 206 |
| articolo 15 | . . . . . | »    | 210 |
| articolo 16 | . . . . . | »    | 212 |
| articolo 17 | . . . . . | »    | 214 |
| articolo 18 | . . . . . | »    | 225 |
| articolo 19 | . . . . . | »    | 227 |
| articolo 20 | . . . . . | »    | 230 |
| articolo 21 | . . . . . | »    | 236 |
| articolo 22 | . . . . . | »    | 240 |
| articolo 23 | . . . . . | »    | 242 |
| articolo 24 | . . . . . | »    | 244 |
| articolo 25 | . . . . . | »    | 251 |
| articolo 26 | . . . . . | »    | 255 |
| articolo 27 | . . . . . | »    | 257 |
| articolo 28 | . . . . . | »    | 266 |
| articolo 29 | . . . . . | »    | 272 |
| articolo 30 | . . . . . | »    | 274 |
| articolo 31 | . . . . . | »    | 274 |
| articolo 32 | . . . . . | »    | 294 |
| articolo 33 | . . . . . | »    | 298 |
| articolo 35 | . . . . . | »    | 303 |

Disegno di legge n. 1505:

— all'articolo 14 . . . . . Pag. 307

— alle tabelle degli stati di previsione:

|     |                                          |   |          |
|-----|------------------------------------------|---|----------|
| 1   | (Entrata)                                | » | 309      |
| 1/A | (Presidenza del Consiglio dei ministri). | » | 333      |
| 2   | (Tesoro)                                 | » | 311      |
| 3   | (Finanze)                                | » | 313      |
| 4   | (Bilancio)                               | » | 313      |
| 5   | (Giustizia)                              | » | 313      |
| 6   | (Esteri)                                 | » | 314      |
| 7   | (Istruzione)                             | » | 315      |
| 8   | (Interno)                                | » | 334      |
| 9   | (Lavori pubblici)                        | » | 321      |
| 12  | (Difesa)                                 | » | 321      |
| 19  | (Sanità)                                 | » | 334      |
| 21  | (Beni culturali)                         |   | 333, 336 |





**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (1504)**

**Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 139.277 miliardi, comprese lire 5.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonchè le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 188.640 miliardi per l'anno finanziario 1986.

2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Per l'esercizio 1986, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori



modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, devono essere contenute nei seguenti limiti rispetto allo sbilancio annuale massimo di cui alla citata legge n. 1333: 25 per cento al 31 marzo; 50 per cento al 30 giugno; 75 per cento al 30 settembre ».

**1.83** CAVAZZUTI, RIVA Massimo

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: « Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie relative a capitoli di stipendi e di interessi per esigenze di altra natura ».*

**1.7** IL GOVERNO

**Assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.1** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: « A - Ministeri », alla voce: « Legge n. 64 del 1981 — Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 8647 e 9175 », sostituire la modulazione di spesa con la seguente: « (1986) 111.000; (1987) — ».*

**1.18** BELLAFFIORE, LOTTI Maurizio, GRECO, MONTALBANO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: « A - Ministeri », modificare gli stanziamenti delle leggi pluriennali nel modo seguente:*

- a) legge n. 853 del 1971 (cap. 7735): (1986) 200.000;
- b) legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 (cap. 7759): (1986) 160.000;
- c) decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976: — Tesoro (cap. 7773): (1986) 100.000;
- d) decreto-legge n. 389 del 1982 (cap. 7772): (1986) 1.000.000.

**1.84** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
COLOMBO Vittorino (V.), PAGA-  
NI Antonino, ABIS

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novem-  
bre 1985)**

*Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: « A - Ministeri », alla voce: « Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 — Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti », sostituire la modulazione di spesa con la seguente:*

|                                         | 1986      | 1987    | 1988 |
|-----------------------------------------|-----------|---------|------|
| « Tesoro: capp. 7792, 7795, 7796 e 8169 | 1.100.000 | 700.000 | —    |
| Lavori pubblici: capp. 8267 e 8271 . .  | 300.000   | 160.000 | —    |
| Totale . . .                            | 1.400.000 | 860.000 | —    |

**1.19** VISCONTI, LIBERTINI, LOTTI Mauri

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

*Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: « A - Ministeri », alla voce: « Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811/P), sostituire la modulazione di spesa con la seguente: « (1986) 180.000; (1987) 200.000; (1988) 250.000; (1989 e successivi) 770.000 ».*

**1. 20**

LOTTI Maurizio, LIBERTINI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: « A - Ministeri », alla voce: « Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) » sostituire la modulazione di spesa con la seguente: « (1986) 6.400.000; (1987) 2.840.000; (1988) 2.630.000 ».*

**1. 17**

CANNATA, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: « A - Ministeri », alla voce: « Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento triennale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) » sostituire lo stanziamento per il 1986 con il seguente: « 1.220.000 ».*

**1. 85**

CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, PAGANI Antonino, ABIS, COLOMBO Vittorino (L.)

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: « A - Ministeri », alla voce: « Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa », sostituire la modulazione di spesa con la seguente:*

|                                   | 1986    | 1987    | 1988       |
|-----------------------------------|---------|---------|------------|
| « Tesoro: capp. 7820 e 8171 . . . | 350.000 | 570.000 | 270.000    |
| Lavori pubblici: cap. 8267 . . .  | 130.000 | 150.000 | 150.000    |
| Totale . . .                      | 480.000 | 720.000 | 420.000 ». |

**1.23**

VISCONTI, LIBERTINI, LOTTI Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

*Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: « A. - Ministeri », alla voce: « Legge n. 99 del 1985 - Interventi in materia di opere pubbliche », sostituire la modulazione di spesa con la seguente: « Lavori pubblici: cap. 1142: (1986) 106.500; (1987) 293.500 ».*

**1.22**

LOTTI Maurizio, VISCONTI, LIBERTINI, GRECO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

*Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: « A - Ministeri », alla voce: « Legge n. 295 del 1985 - Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalemeccanica, nel quadro di rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88 (Marina mercantile: capp. 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547 e 7551) », sostituire la previsione di spesa con*

la seguente: « 1986) 927.000 (a); (1987) 227.000; (1988) 392.000 ».

**1.93** DONAT-CATTIN, COLOMBO Vittorino (V.)

---

(a) di cui lire 167 miliardi (55+112) quale prima annualità del nuovo limite di impegno decennale.

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 4, della tabella A richiamata, sotto la rubrica: « A - Ministeri », alla voce: « Legge n. 449 del 1985 - Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti: cap. 7509) », sostituire la modulazione di spesa con la seguente: « (1986) 170.000; (1987) 250.000; (1988) 320.000; 1989 e successivi) 250.000 ».*

**1.24** LOTTI Maurizio, LIBERTINI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 4, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: « B - Amministrazioni ed aziende autonome - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni », alla voce: « Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):*

*— Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento*

dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550) », *sostituire la modulazione di spesa con la seguente*: « (1986) 400.000; (1987) 300.000; (1988) 300.000; (1989 e successivi) 1.800.000; (anno terminale 1994) ».

**1.21** GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI  
Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Presidenza del Consiglio dei ministri », sopprimere le voci: « Ordinamento della Corte dei conti: (1986) 4.000; (1987) 6.000; (1988) 15.000;*

*Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato: (1986) 5.000, (1987) 8.500; (1988) 8.500 ».*

**1.25** MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Presidenza del Consiglio dei ministri », aggiungere la seguente voce: « Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14 », con uno stanziamento di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.*

*Conseguentemente, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », ridurre gli stanziamenti di cui alla voce: « Nuova disciplina giuridica ed economica dei dirigenti dello*



Stato » di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

**1.2** DE SABBATA, TARAMELLI, SAPORITO,  
GARIBALDI, MURMURA, CASTELLI,  
CENGARLE, PASQUINO, BOLLINI,  
ALICI, ROSSI

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Presidenza del Consiglio dei ministri », aggiungere la voce: « Automazione dei servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri », con uno stanziamento di lire 300 milioni per ciascun esercizio (1986-1987-1988).*

*Conseguentemente, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », sopprimere la voce: « Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».*

**1.3** PASQUINO, RIVA Massimo

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Presidenza del Consiglio dei ministri », aggiungere la voce: « Istituzione di una Commissione per le pari opportunità tra donna e uomo » con i seguenti stanziamenti: (1986) 500; (1987) 1.000; (1988) 1.000 ».*

**1.42** SALVATO, TEDESCO TATÒ, GHERBEZ,  
NESPOLO, ROSSANDA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Presidenza del Consiglio dei ministri », alla voce: « Rifinanziamento della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria », sostituire la previsione di spesa con la seguente: « (1986) 120.000; (1987) 115.000; (1988) 95.000 ».*

**1.94** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », alla voce: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone) », sostituire la modulazione di spesa con la seguente: « (1986) 120.000; (1987) 250.000; (1988) 350.000 ».*

**1.37** LOTTI Maurizio, LIBERTINI, VISCONTI, BISSO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », alla voce: « Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 », sostituire la modulazione di spesa con uno stanziamento di lire 427.000 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.*

**1.86** ALICI, SEGA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », sostituire gli importi relativi alla voce: « Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 », con i seguenti: « (1986) 327.000; (1987) 327.000; (1988) 327.000 ».*

**1.4**

FINOCCHIARO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », sopprimere la voce: « Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato. Regolazione finanziaria (di cui miliardi 18 per interessi): anno 1986, lire 464.500 milioni; anno 1987, lire 318.000 milioni ».*

**1.26**

CASCIA, DE TOFFOL, MARGHERITI,  
COMASTRI, GUARASCIO, CARMENO,  
GIOINO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », alla voce: « Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri », sostituire la previsione di spesa con la seguente: « (1986) 1.000.000; (1987) 320.000; (1988) 320.000 ».*

**1.108**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », alla voce: « Modifiche regolamento risorse proprie comunitarie (Modifica base IVA dall'1 per cento all'1,12 per cento e quota di rimborso al Regno Unito) », sopprimere la previsione (lire 1.520.000) per l'anno 1986.*

**1.95** DONAT-CATTIN, PAGANI Antonino,  
COLOMBO Vittorino (L.)

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », aggiungere, in fine, la voce: « Adeguamento del trattamento delle pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai soggetti di cui alla legge n. 111 del 2 maggio 1984 (mutilati ed invalidi per causa di servizio militare e dei corpi militarizzati e dei loro superstiti) », con una previsione di spesa di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.*

**1.101** ALICI, SEGA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », aggiungere, in fine, la voce: « Integrazione assegni accessori pensioni privilegiate ordinarie e corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra a favore di grandi invalidi militari », con una previsione di spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 ».*

**1.103** ORCIARI, CASTIGLIONE, COVI, CAROLLO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---



*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero delle finanze », dopo la voce: « Riforma dell'IRPEF », aggiungere, in fine, la voce: « Riforma dell'IRPEF - Riassorbimento drenaggio fiscale redditi lavoro dipendente », con una previsione di spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1986 ».*

**1.99** DONAT-CATTIN, PAGANI Antonino,  
COLOMBO Vittorino (L.), CASTI-  
GLIONE, NOCI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del bilancio e della programmazione economica », aggiungere la voce: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi: (1986) 2.500; (1987) 3.000; (1988) 3.000 ».*

**1.43** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero di grazia e giustizia », alla voce: « Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Am-*

ministrazione penitenziaria », *sostituire la previsione di spesa con la seguente: « (1986) 6.000; (1987) 6.000; (1988) 6.000 ».*

**1. 104** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero degli affari esteri », alla voce: « Fondo sociale per l'emigrazione », sostituire la previsione di spesa con la seguente: « 8500 ».*

*Conseguentemente, nella stessa rubrica, aggiungere la voce: « Assunzione straordinaria di personale temporaneo a contratto per i lavori organizzativi connessi alle elezioni dei Comitati dell'emigrazione italiana », con una previsione di spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1986.*

**1. 106** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero degli affari esteri », sopprimere la voce: « Riordinamento del Ministero degli affari esteri ».*

**1. 29** MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SABATA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*In via subordinata all'emendamento 1. 29, alla stessa voce, ridurre gli stanziamenti, rispettivamente, per il 1986, 1987 e 1988 di milioni: 30.000, 40.000, 50.000 ».*

**1. 119**      MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novem-  
bre 1985)

---

*In via ulteriormente subordinata all'emen-  
damento 1. 29, ridurre gli stanziamenti per  
il 1986 e 1987 di 30.000 e 50.000 milioni di  
lire.*

**1. 120**      MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata,  
sotto la rubrica: « Ministero della pubblica  
istruzione », sopprimere la voce: « Piano na-  
zionale per l'informatica »: (1986) 100.000;  
(1987) 100.000; (1988) 100.000 ».*

**1. 30**      MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata,  
sotto la rubrica: « Ministero della pubbli-  
ca istruzione », alla voce: « Nuovo ordina-*



mento della scuola secondaria superiore », *ridurre di lire 20.000 milioni lo stanziamento per il 1986.*

**1. 89** CALICE, BOLLINI, VALENZA, CROCETTA, ALICI

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Conseguentemente al subemendamento 3. 30/13, al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero della pubblica istruzione », alla voce: « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore », ridurre di lire 84.500 milioni lo stanziamento per il 1986.*

**1. 90** RIVA Massimo, MILANI Eliseo

**Ritirato dai proponenti** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero della pubblica istruzione », aggiungere la voce:*

*« Piano nazionale di aggiornamento degli insegnanti, da affidare agli IRRSAE, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca », con uno stanziamento di lire 28.000 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.*

**1. 44** NESPOLO, VALENZA, CALICE

**Ritirato dai proponenti** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero della pubblica istruzione », aggiungere la voce:*

|                                                                                                             | 1986                 | 1987    | 1988       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|
|                                                                                                             | (in milioni di lire) |         |            |
| <hr/>                                                                                                       |                      |         |            |
| « Piano quadriennale di sviluppo, previsto dalla legge n. 590 del 1982:                                     |                      |         |            |
| — Nuovi ordinamenti didattici e titoli universitari, compresi quelli di educazione fisica e sport . . . . . | 24.000               | 24.000  | 24.000     |
| — Piano nazionale di edilizia universitaria, comprese le università non statali . . . . .                   | 220.000              | 220.000 | 220.000    |
| — Valorizzazione dell'organizzazione dipartimentale . . . . .                                               | 1.000                | 1.000   | 1.000      |
| — Anagrafe nazionale della ricerca scientifica di base . . . . .                                            | 100                  | 100     | 100        |
| — Nuovi corsi e atenei . . . . .                                                                            | 155.000              | 155.000 | 155.000    |
|                                                                                                             | <hr/>                |         |            |
| Totale . . . . .                                                                                            | 400.100              | 400.100 | 400.100 ». |

1.45

NESPOLO, VALENZA, CALICE

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero della pubblica istruzione », aggiungere la voce:*

« Programma nazionale di edilizia scolastica: (1986) 300.000; (1987) 300.000; (1988) 300.000 ».

1.46

NESPOLO, VALENZA, CALICE

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », sopprimere la voce: « Disposizioni finanziarie per i Comuni e le Province (comprese comunità montane): (1986) 23.423.600; (1987) 24.670.000; (1988) 25.774.900 ».*

**1. 28**            TEDESCO TATÒ, SALVATO, CALICE

**Ritirato dai proponenti (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », alla voce: « Disposizioni finanziarie per i Comuni e le Province (comprese comunità montane) », sostituire la modulazione di spesa con la seguente: « (1986) 24.923.600; (1987) 26.173.600; (1988) 27.219.600 ».*

**1. 38**            BONAZZI, CALICE, POLLASTRELLI,  
ALICI

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », aggiungere la voce:*

*« Contributi ad associazioni varie con finalità sociali ed assistenziali: (1986) 5.000; (1987) 5.000; (1988) 5.000 ».*

**1. 40**            BONAZZI, CALICE, POLLASTRELLI,  
ALICI

**Assorbito dall'accoglimento dell'emendamento 1. 2 (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », aggiungere la voce:*

« Contributi ad associazioni combattentistiche: (1986) 5.000; (1987) 5.000; (1988) 5.000 ».

**1.41**        BONAZZI, CALICE, POLLASTRELLI,  
                 ALICI

**Assorbito dall'accoglimento dell'emendamento 1.2 (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », aggiungere la voce:*

« Provvidenze per la minoranza slovena: (1986) 10.000; (1987) 12.000 (1988) 13.000 ».

**1.47**        GHERBEZ, DE SABBATA, BATTELLO,  
                 PERNA, TARAMELLI, STEFANI,  
                 MAFFIOLETTI, CALICE, CASTI-  
                 GLIONE

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pubblici », sopprimere la voce, con i relativi importi: « Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».*

**1.31**        MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SABBATA

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*In via subordinata, alla stessa voce, ridurre gli stanziamenti per gli anni 1986, 1987 e 1988, rispettivamente, di 5.500, 14.500 e 21.500 milioni di lire.*

**1. 121**      MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

*In via ulteriormente subordinata, ridurre gli stanziamenti stessi di 2.000, 4.000 e 6.000 milioni di lire.*

**1. 122**      MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pubblici », sopprimere la voce: « Esigenze finanziarie Ente autonomo acquedotto pugliese » con le relative previsioni di spesa: (150.000 per il 1986, 24.000 per il 1987 e 24.000 per il 1988) ».*

1.96 CALICE, PETRARA

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pubblici », aggiungere la voce:*

« Nuova disciplina per le espropriazioni di pubblica utilità. Contributi straordinari

a favore degli Enti locali: (1986) 50.000; (1987) 400.000; (1988) 500.000 ».

**1.48** LIBERTINI, LOTTI Maurizio, VISCONTI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pubblici », aggiungere la voce:*

« Interventi urgenti per il risanamento della situazione debitoria degli IACP: (1986) 100.000; (1987) 200.000; (1988) 250.000 ».

**1.49** LOTTI Maurizio, VISCONTI, LIBERTINI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pubblici », aggiungere la voce:*

« Programma ANAS di acquisizione dati su consistenza e caratteristiche rete stradale statale: (1986) 20.000; (1987) 40.000; (1988) 50.000 ».

**1.50** LOTTI Maurizio, LIBERTINI, VISCONTI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste », sopprimere la voce: « Ristrutturazione del Ministero dell'agricol-*

tura e delle foreste: (1986) 6.740; (1987) 11.740; (1988) 30.000 ».

**1.32**      MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », sopprimere le voci: « Istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Direzione generale della proprietà industriale: (1986) 2.600; (1987) 2.600; (1988) 2.600 » e « Riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: (1986) 3.600; (1987) 3.600; (1988) 3.600 ».*

**1.33**      MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, recante l'indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e della previdenza sociale », alla voce: « Integrazione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge n. 252 del 1974 », sopprimere le parole: « e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge n. 252 del 1974 ».*

## 1.9 IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e della previdenza sociale », alla voce: « Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro », sostituire la previsione di spesa con la seguente: « (1986) 100.000; (1987) 400.000; (1988) 550.000 ».*

**1. 97** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e della previdenza sociale », alla voce: « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia », sostituire le previsioni di spesa con le seguenti: « (1986) 6.000.000; (1987) 4.240.000; (1988) 2.249.500 ».*

**1. 107** DONAT-CATTIN

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e della previdenza sociale », aggiungere, in fine, la voce: « Norme a tutela e sviluppo dell'occupazione femminile », con la seguente previsione di spesa: « (1986) 50.000; (1987) 60.000; (1988) 70.000 ».*

**1. 102** MARINUCCI MARIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---



*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del lavoro e della previdenza sociale », aggiungere la voce:*

*« Istituzione di centri di parità e iniziative per lo sviluppo di azioni positive », con uno stanziamento di lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.*

**1. 51** SALVATO, TEDESCO TATÒ, NESPOLO,  
GHERBEZ, ROSSANDA

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del commercio con l'estero », sopprimere la voce: « Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero: (1986) 315; (1987) 315; (1988) 315 ».*

**1. 34** MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero della sanità », sopprimere la voce: « Potenziamento sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità: (1986) 50.000; (1987) 80.000; (1988) 60.000 ».*

**1. 35** MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero della sanità », alla voce: « Potenziamento sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità », sostituire la previsione di spesa con la seguente: « (1986) 5.000; (1987) 10.000; (1988) 10.000 ».*

**1. 98**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero della sanità », alla voce: « Potenziamento sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità », sostituire la previsione di spesa con la seguente: « (1986) 5.000; (1987) 10.000; (1988) 10.000 ».*

**1. 109**

CAROLLO, COLELLA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero della sanità », aggiungere, in fine, la seguente voce: « Indennità di rischio per i tecnici radiologi » con una previsione di spesa di lire 38.000 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.*

**1. 105**

CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Ministero per i beni culturali e ambientali », sopprimere le voci: « Riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali: (1986) 500; (1987) 500; (1988) 500 » e « Potenziamento organici e strutture del Ministero per i beni culturali e ambientali: (1986) 6.000; (1987) 14.000; (1988) 24.000 ».*

**1. 36**           MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », alla voce: « Ulteriori finanziamenti in favore dei consorzi e delle società consortili », sostituire la previsione di spesa con la seguente: lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.*

**1. 39**           FELICETTI, MARGHERI, BAIARDI,  
CONSOLI, VOLPONI, URBANI, PE-  
TRARA, POLLIDORO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », alla voce: « Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno », sostituire le cifre indicate con le seguenti: « (1986) 2.200.000; (1987) 5.000.000; (1988) 12.000.000 ».*

**1. 56**                                   CALICE, CANATA, CROCETTA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », sostituire la voce: « Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno » e i relativi stanziamenti, con la seguente:*

« Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno (fiscalizzazione degli oneri sociali): (1986) —; (1987) —; (1988) 2.000.000 ».

**1. 87** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, PAGANI Antonino

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », aggiungere la voce: « Proroga e disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia », con una previsione di spesa di 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.*

**1. 110** CALICE, BATTELLO, CROCETTA, ALICI, CASTIGLIONE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero delle finanze », alla voce: « Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza », sostituire la previsione di spesa con la seguente: « (1986) 20.000; (1987) 140.000; (1988) 170.000 ».*

**1. 112** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del bilancio e della programmazione economica », sopprimere la voce: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi » con la relativa precisazione di spesa: « (1986) 4.500; (1987) 4.500; (1988) 4.500 ».*

**1.52** MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, recante l'indicazione delle voci da includere sotto la rubrica: « Ministero del bilancio e della programmazione economica », sostituire gli importi relativi alla voce: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi », con i seguenti: « (1986) 2.000; (1987) 1.500; (1988) 1.500 ».*

1.53 IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », alla voce: « Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento », sostituire le cifre indicate con le seguenti: « (1986) 1.450.000; (1987) 2.450.000; (1988) 3.450.000 ».*

1. 58 BONAZZI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », sostituire gli importi relativi alla voce: « Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento, con i seguenti: « (1986) 900.000; (1987) 1.800.000; (1988) 2.700.000 », e sotto la rubrica: « Ministero delle partecipazioni statali » sostituire gli importi relativi alla voce: « Apporto ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale », con i seguenti: « (1986) —; (1987) 1.000.000; (1988) 1.000.000 ».*

**1. 12**

**IL GOVERNO**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'interno », aggiungere la voce: « Integrazione del concorso statale per mutui contratti nel 1984 per finalità di investimento: lire 1.000.000 per l'anno 1986; 500.000 per l'anno 1987; 500.000 per l'anno 1988 ».*

**1. 72**

**BONAZZI, SALVATO, CALICE**

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pubblici », alla voce: « Finanziamento del piano decennale della grande viabilità », sostituire la modulazione di spesa con la seguen-*

te: « (1986) 500.000; (1987) 1.000.000; (1988) 4.000.000 ».

1.63                      LOTTI Maurizio, LIBERTINI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dei lavori pubblici », aggiungere la voce: « Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Contributi straordinari a favore dei Comuni per interventi di recupero urbanistico di insediamenti abusivi: (1986) 100.000; (1987) 300.000; (1988) 500.000 ».*

1.76                      VISCONTI, LIBERTINI, LOTTI Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste », alla voce: « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali », sostituire la parola: « nazionali » con l'altra: « naturali » e la cifra 8.000 con le seguenti: « 15.000 per il 1986, 25.000 per il 1987 e 30.000 per il 1988 ».*

1.65                      CASCIA, CARMENO, GUARASCIO, COMASTRI, DE TOFFOL, MARGHERITI, GIOINO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », alla voce: « Società finanziarie per l'innovazione », sostituire le cifre indicate con le seguenti: « lire 30 miliardi per l'anno 1986, lire 30 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi per l'anno 1988 ».*

1. 66      BAIARDI, FELICETTI, MARGHERI,  
             CONSOLI, POLLIDORO, PETRARA,  
             VOLPONI, URBANI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », alla voce: « Servizi all'innovazione per l'impresa minore », sostituire le cifre indicate con le seguenti: « lire 60 miliardi per l'anno 1986, lire 60 miliardi per l'anno 1987 e lire 60 miliardi per l'anno 1988 ».*

1. 67      CONSOLI, BAIARDI, MARGHERI, FELI-  
             CETTI, PETRARA, POLLIDORO, VOL-  
             PONI, URBANI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », alla voce: « Incentivi per l'acquisizione dei servizi reali da parte delle piccole e medie imprese », sostituire le cifre indicate con le seguenti: « lire 60 miliardi per l'anno 1986;*



lire 80 miliardi per l'anno 1987 e lire 80 miliardi per l'anno 1988 ».

**1.68** FELICETTI, CONSOLI, MARGHERI,  
BAIARDI, POLLIDORO, PETRARA,  
VOLPONI, URBANI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », alla voce: « Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici », sostituire le cifre indicate con le seguenti: « lire 200 miliardi per l'anno 1986, lire 300 miliardi per l'anno 1987 e lire 300 miliardi per l'anno 1988 ».*

**1.69** URBANI, MARGHERI, BAIARDI, CONSOLI, POLLIDORO, PETRARA, VOLPONI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », sostituire gli importi relativi alla voce: « Piano finanziamento ENEA 1985-1989 » con i seguenti: « (1986) 500.000; (1987) 1.100.000; (1988) 1.170.000 ».*

**1.8** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », sostituire gli importi relativi alla voce: « Piano finanziamento ENEA 1985-1989 » con i seguenti: « (1986) 500.000; (1987) 1.100.000; (1988) 1.170.000 ».*

**1.113**

**URBANI**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », aggiungere la voce: « Ristrutturazione ed ammodernamento del commercio: (1986) 450.000; (1987) 450.000; (1988) 450.000 ».*

**1.5**

**RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI**

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », aggiungere la voce: « Provvedimenti finalizzati alla promozione di nuove iniziative industriali: lire 500 miliardi per l'anno 1986,*

lire 800 miliardi per l'anno 1987 e lire 800 miliardi per l'anno 1988 ».

**1. 79** VOLPONI, FELICETTI, MARGHERI,  
CONSOLI, PETRARA, POLLIDORO,  
BAIARDI, URBANI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », aggiungere la voce: « Provvedimenti per il completamento dei processi di ristrutturazione nel settore siderurgico: lire 400 miliardi per l'anno 1986, lire 500 miliardi per l'anno 1987 e lire 500 miliardi per l'anno 1988 ».*

**1. 80** CONSOLI, MARGHERI, URBANI, BAIARDI,  
PETRARA, VOLPONI, FELICETTI,  
POLLIDORO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », aggiungere la voce: « Riforma del sistema distributivo: lire 80 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 120 miliardi per l'anno 1988 ».*

**1. 81** POLLIDORO, FELICETTI, MARGHERI,  
PETRARA, CONSOLI, VOLPONI,  
BAIARDI, URBANI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », aggiungere la voce: « Realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale », con la seguente previsione di spesa: « (1986) 50.000; (1987) 150.000; (1988) 250.000 ».*

**1.115** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, SCHIETROMA, SCEVAROLLI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero delle partecipazioni statali », alla voce: « Apporto ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale », sostituire la previsione di spesa con la seguente: « 1986) —; (1987) 1.300.000; (1988) 1.000.000 ».*

**1.114** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Ministero delle partecipazioni statali », alla voce: « Apporto ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale », sostituire le cifre indicate con le seguenti: « (1986) —; (1987) 1.000.000; (1988) 1.000.000 ».*

**1.59** CROCETTA, CALICE

**Precluso dalla votazione sull'emendamento 1.114** (23 novembre 1985)

---

*Conseguentemente all'emendamento 7.10, nella tabella C richiamata, al comma 5, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », sopprimere la voce, con i relativi importi: « Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica delle linee, degli impianti e del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato ».*

**1.14**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », alla voce: « Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica delle linee, degli impianti e del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato », sostituire la modulazione di spesa con la seguente: « (1986) 200.000; (1987) 400.000; (1988) 800.000 ».*

**1.62**

LIBERTINI, LOTTI Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », alla voce: « Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno », sostituire le cifre indicate con le seguenti: « lire 280 miliardi per l'anno 1986, lire 580 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988 ».*

**1.64**

URBANI, CONSOLI, MARGHERI, CALICE, CANNATA, PETRARA, FELICETTI, VOLPONI, BAIARDI, POLLIDORO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », alla voce: « Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine », sostituire la previsione di spesa con la seguente: « (1986) 140.000; (1987) 230.000; (1988) 230.000 ».*

**1.111** CASTIGLIONE, COVI, BASTIANINI,  
SCHIETROMA, CAROLLO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », sostituire gli importi relativi alla voce: « Difesa del suolo », con i seguenti: « (1986) 200.000; (1987) 1.000.000; (1988) 1.586.000 ».*

**1.11** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », alla voce: « Piano agricolo nazionale e piano per la forestazione », sostituire la cifra: « 2.500 » con l'altra: « 650 », la cifra: « 2.700 » con l'altra: « 6.000 » e la cifra: « 3.000 » con l'altra: « 6.000 ».*

**1.55** DE TOFFOL, COMASTRI, CASCIA,  
GUARASCIO, MARGHERITI, CARMENO,  
GIOINO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », sostituire gli importi relativi alla voce: « Piano agricolo nazionale e piano per la forestazione », con i seguenti: « (1986) 1.460.000, (1987) 2.700.000 (1988) 3.000.000 ».*

**1. 13**

**IL GOVERNO**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », aggiungere la voce:*

« Fondo da ripartire tra le Regioni a favore di consorzi con la partecipazione dei Comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi: lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 130 miliardi per l'anno 1987 e lire 130 miliardi per l'anno 1988 ».

**1. 71**

**PETRARA, GIUSTINELLI, FELICETTI,  
LOTTI Maurizio, MARGHERI, CALICE**

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », aggiungere la voce:*

« Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (secondo il piano organico di intervento da redigere ai sensi della legge n. 227 del

1984): (1986) 50.000; (1987) 100.000, (1988) 170.000 ».

**1.73** GIUSTINELLI, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, GROSSI, COMASTRI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », aggiungere la voce:*

« Interventi organici per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi e per il restauro dei beni culturali e ambientali delle due città: (1986) 45.000; (1987) 45.000; (1988) 45.000 ».

**1.88** CAROLLO, SPITELLA, DEGOLA, D'AMELIO, CUMINETTI, ABIS, COLOMBO Vittorino (V.), PAGANI Antonino

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », aggiungere la voce:*

« Piano poliennale aeroporti internazionali e nazionali: (1986) 100.000; (1987) 100.000; (1988) 100.000 ».

**1.74** LOTTI Maurizio, LIBERTINI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---



*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », aggiungere la voce:*

« Interventi a favore degli impianti interportuali di primo livello: (1986) 50.000; (1987) 50.000; (1988) 50.000 ».

1. 75 LIBERTINI, LOTTI Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », aggiungere la voce:*

« Finanziamenti di un programma di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale: (1986) 600.000; (1987) 800.000; (1988) 900.000 ».

1. 77 LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GRECO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », aggiungere la voce:*

« Costituzione di un organismo per la sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio: lire 10 miliardi per l'anno 1986, lire 30 miliardi per l'anno 1987 e lire 70 miliardi per l'anno 1988 ».

1. 54 URBANI, MARGHERI, BAIARDI,  
CONSOLI, VOLPONI, FELICETTI,  
POLLIDORO, PETRARA, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », aggiungere la voce:*

« Fondo per la cooperazione tecnologica internazionale: lire 200 miliardi per l'anno 1986, lire 400 miliardi per l'anno 1987 e lire 400 miliardi per l'anno 1988 ».

**1. 91** MARGHERI, URBANI, CONSOLI, VOLPONI, BAIARDI, POLLIDORO, PETRARA, FELICETTI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », aggiungere la voce:*

« Fondo di dotazione Enel per il 1986 in connessione con l'entrata in vigore delle nuove tariffe elettriche per usi domestici », con uno stanziamento di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

**1. 57** URBANI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », aggiungere la voce:*

« Fondo da ripartire tra le Regioni a favore di consorzi con la partecipazione dei Comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi: lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 130 miliar-

di per l'anno 1987 e lire 130 miliardi per l'anno 1988 ».

**1.78**                      PETRARA, GIUSTINELLI, FELICETTI, LOTTI Maurizio, MARGHERI, BAIARDI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al comma 5, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: « Amministrazioni diverse », aggiungere, in fine, la voce: « Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale », con la seguente previsione di spesa: « (1986) 30.000; (1987) 120.000; (1988) 150.000 ».*

**1.116**                      CASTIGLIONE, BATTELLO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« ... I commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978 sono abrogati ».

**1.60**                      BOLLINI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« ... Tutti i capitoli relativi al pagamento di interessi e ai relativi rimborsi dei prestiti non possono essere utilizzati per la

copertura finanziaria di leggi che prevedano nuove o maggiori spese o minori entrate ».

1. 61

BOLLINI

**Assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1. 1 (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 6, nella tabella D richiamata sotto la rubrica: « Presidenza del Consiglio dei ministri », alla voce: « Legge 22 dicembre 1977, n. 951: — Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato — Articolo 11 (capitolo 7141) », sostituire le cifre indicate con le seguenti: « (1986) 740.000; (1987) 700.000; (1988) 749.000 ».*

1. 70

URBANI, VOLPONI, MARGHERI, FELICETTI, BAIARDI, PETRARA, CONSOLI, POLLIDORO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: « Ministero del tesoro », alla voce: « Legge 3 gennaio 1981, n. 7: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. nn. 4532/p, 8173/p e 9005) », sostituire la previsione di spesa con la seguente: (1986) 1.053.232; (1987) 2.371.300; (1988) 3.040.550 ».*

1. 117

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: « Ministero degli affari esteri », alla voce: « Legge 3 gennaio 1981, n. 7: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620 e 8301) », sostituire la previsione di spesa con la seguente: « (1986) 647.900; (1987) 919.332; (1988) 982.027 ».*

**1.118**

**IL GOVERNO**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: « Ministero della pubblica istruzione », alla voce: « Legge 28 giugno 1977, n. 394: — Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 4122) », sostituire lo stanziamento per il 1986 (6.300 milioni) con il seguente: « 7.300 milioni ».*

**1.6**

**PANIGAZZI, MEZZAPESA, CASTIGLIONE**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 6, nella tabella D richiamata, sotto la rubrica: « Ministero della pubblica istruzione », alla voce: « Legge 28 giugno 1977, n. 394: — Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 4122) », sostituire lo stanziamento per il 1986 (6.300 milioni) con il seguente: « 7.300 milioni ».*

**1.92**

**CANETTI, ALICI, MARGHERI**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Le nuove o maggiori entrate derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonché le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato, in termini di competenza, dal precedente comma 1 del presente articolo, in sede di relazione previsionale e programmatica, dalla valutazione congiunta delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, degli effetti della legge finanziaria e delle ulteriori misure da definire nel corso dell'anno 1986 ».

1.1

RIVA Massimo

**Accolto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**Art. ...**

« 1. Il Ministro delle finanze ogni anno, unitamente allo stato di previsione del Ministero, presenta una relazione che valuti le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, di ogni disposizione legislativa o regolamentare introdotta nel corso dell'esercizio e avente per oggetto alleggerimenti fiscali.

2. La relazione deve indicare la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei

beneficiari e gli obiettivi perseguiti con l'introduzione degli alleggerimenti fiscali ».

**1.0.1** BOLLINI, CALICE, ALICI, CROCETTA

**Accolto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

---

**Art. 2.**

*Al comma 1 sostituire la parte introduttiva e il primo capoverso con il seguente:*  
« Con decorrenza dal periodo di imposta in corso dal 1º gennaio 1986, l'imposta locale sui redditi è abrogata ».

*Conseguentemente, nel secondo capoverso, sopprimere le parole:* « dell'imposta locale sui redditi ».

**2.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (20 novembre 1985)

---

*In via subordinata all'emendamento 2.1, al comma 1 sostituire la parte introduttiva e il primo capoverso con i seguenti commi:*

« ... Fino al 31 dicembre 1986 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento.

... Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

... Per l'anno 1986 alla Regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello

Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa ».

**2.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (20 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 2.*

**2.3** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (20 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ...L'ammontare complessivo degli aggi per ciascuna esattoria per l'anno 1986 non può eccedere l'ammontare degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, maggiorato del cinque per cento; lo stesso limite si applica all'ammontare della integrazione o della indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo



delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento ».

**2.4** GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI,  
POLLASTRELLI, SEGA, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (20 novembre 1985)**

---

*Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:*

**Art. ...**

« 1. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dai seguenti:

” Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, la detrazione di imposta di lire 96.000, prevista dal primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 597, è elevata a lire 120.000, se il reddito complessivo netto non supera lire 12 milioni, e quella di lire 36.000 è elevata a lire 48.000, se lo stesso reddito supera detto importo; le detrazioni d'imposta previste dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono così elevate:

al punto 1) da lire 240.000 a lire 288.000;

al punto 2) da lire 18.000 a lire 24.000 per un figlio, da lire 36.000 a lire 48.000 per due figli, da lire 54.000 a lire 72.000 per tre figli, da lire 72.000 a lire 96.000 per quattro figli, da lire 102.000 a lire 132.000 per cinque figli, da lire 144.000 a lire 180.000 per sei figli, da lire 186.000 a lire 228.000 per sette figli, da lire 276.000 a lire 324.000 per otto figli, da lire 114.000 a lire 136.000 per ogni altro figlio.

2. Per lo stesso periodo le detrazioni di imposta previste dall'articolo 16 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono così elevate:

alla lettera a) da lire 252.000 a lire 300.000;

alla lettera b) da lire 18.000 a lire 24.000;

alla lettera c) da lire 324.000 a lire 384.000, se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 10.800.000;

da lire 276.000 a lire 336.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 10.800.000, ma non a lire 12 milioni;

da lire 156.000 a lire 192.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 12 milioni, ma non a lire 14.400.000;

da lire 84.000 a lire 102.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.400.000, ma non a lire 18 milioni;

da lire 60.000 a lire 72.000, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 18 milioni, ma non a lire 19.200.000.

3. Per lo stesso periodo le detrazioni di imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono elevate da lire 200.000 a lire 240.000, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, non supera lire 7.200.000; ovvero da lire 100.000 a lire 120.000 se tale reddito è superiore a lire 7.200.000, ma non a lire 14.400.000.

4. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla seguente:

| Reddito<br>(Scaglioni in milioni di lire) | Aliquota<br>% |
|-------------------------------------------|---------------|
| Fino a 13,5 . . . . .                     | 18            |
| Oltre 13,5 fino a 29 . . . . .            | 27            |
| Oltre 29 fino a 36 . . . . .              | 35            |
| Oltre 36 fino a 45 . . . . .              | 37            |
| Oltre 45 fino a 60 . . . . .              | 41            |
| Oltre 60 fino a 120 . . . . .             | 47            |
| Oltre 120 fino a 250 . . . . .            | 56            |
| Oltre 250 fino a 500 . . . . .            | 62            |
| Oltre 500 . . . . .                       | 65 ».         |

5. Il conguaglio e il rimborso della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche trattenuta dai sostituti d'imposta sugli stipendi e sui salari dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'anno 1985, deve essere effettuato nel mese di gennaio 1986 " ».

**2.0.1** POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI,  
CALICE, BOLLINI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (20 novembre 1985)**

---

Art. ...

« Il Governo è delegato ad emanare entro e non oltre il 30 aprile 1986 norme per la ricostruzione del catasto edilizio urbano e rurale. Tali norme devono specificare le forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti locali e devono prevedere la finalizzazione della stima alla determinazione del valore del bene immobile, tenendo conto:

- a) della localizzazione;
- b) della vetustà;
- c) della destinazione d'uso;
- d) della tipologia;
- e) della qualità edilizia;
- f) della dotazione di impianti ».

**2.0.2** POLLASTRELLI, GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI, CALICE, ANDRIANI, BOLLINI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (20 novembre 1985)**

---

Art. ...

« Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 599, è sostituito dal seguente:

” Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al precedente comma ” ».

**2.0.3** POLLASTRELLI, VITALE, GIURA  
LONGO, BONAZZI, CALICE, BOLLI-  
NI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (20 novembre 1985)**

Art. . . .

« L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

" In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000 " ».

**2.0.4** POLLASTRELLI, BONAZZI, VITALE,  
GIURA LONGO, CALICE, BOLLINI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (20 novembre 1985)**

---

Art. ...

« 1. Con decorrenza 1° gennaio 1986 le imposte indirette specifiche e le altre imposte e tasse stabilite in misura fissa in vigore al 31 dicembre 1983, sono aumentate di una cifra corrispondente alla percentuale di aumento dei prezzi al consumo verificatasi nel biennio 1984-1985, e al tasso programmato di inflazione per il 1986, con l'esclusione di quelle relative agli oli minerali, al metano e ai suoi derivati, e alla produzione di energia elettrica, che sono aumentate in misura pari ad un terzo delle percentuali di cui sopra.

2. L'incremento di imposta che ne deriva è diminuito, per ciascuna imposta, in misura corrispondente agli aumenti disposti dopo il 31 dicembre 1983.

3. Con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria è stabilita la conferma esplicita o la modifica della entità delle imposte indirette specifiche e delle altre imposte stabilite in misura fissa da applicare nel successivo anno di imposta ».

**2.0.5** POLLASTRELLI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (20 novembre 1985)**

---

Art. 3.

*Al comma 3 sostituire la tabella E richiamata con la seguente:*

« TABELLA E

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE

| Denominazione | Importo |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

A) *Università e Istituti superiori.*

|                                                                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1) Tassa di immatricolazione .                                                                        | 100.000                                               |
| 2) Tassa annuale di iscrizione .                                                                      | 150.000                                               |
| 3) Tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studente: |                                                       |
| — 1° anno . . . . .                                                                                   | 50.000                                                |
| — 2° anno . . . . .                                                                                   | 100.000                                               |
| — anni successivi . . . . .                                                                           | importo dell'anno precedente aumentato di lire 50.000 |

B) *Conservatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.*

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| 1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole . .  | 50.000  |
| 2) Tassa di immatricolazione                           | 100.000 |
| 3) Tassa di frequenza di ciascun anno . . . . .        | 150.000 |
| 4) Tassa degli esami di diploma e di licenza . . . . . | 100.000 |

C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*

- 1) Tassa di iscrizione . . . 50.000
- 2) Tassa di frequenza . . . 50.000

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE  
DETERMINATE IN MISURA UNICA

| Denominazione | Importo |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

A) *Università e Istituti superiori.*

- 1) Tassa di laurea o di diploma e tassa di diploma delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento . . . . . 150.000

B) *Conservatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.*

- 1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze . . . 50.000

C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*

- 1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi . . . . . 50.000

- 2) Tassa per esami di idoneità,  
integrativi, di licenza, di  
qualifica, di maturità e di  
abilitazione . . . . . 50.000 »

---

Nota: Le tasse universitarie e scolastiche di cui  
alla presente tabella decorrono rispettivamente  
dall'anno accademico 1986-87 e dall'anno scolasti-  
co 1986-87.

3.2 RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALAN-  
ZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI,  
FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,  
GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUS-  
SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MO-  
NACO, PISANÒ, POZZO, SIGNO-  
RELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (20 novem-  
bre 1985)**

---

*All'emendamento 3.9, nella tabella E ri-  
chiamata, sotto la rubrica: « Tasse univer-  
sitarie e scolastiche », sostituire la lettera  
A) con la seguente:*

« A) Università e Istituti superiori.

- 1) Tassa di immatricolazione . 50.000
- 2) Tassa annuale di iscrizione . 120.000
- 3) Tassa annuale per gli studenti  
fuori corso di 1° e 2° anno dei  
corsi di laurea quadriennali 120.000
- 4) Tassa annuale per gli studenti  
fuori corso di 1°, 2° e 3° anno  
dei corsi di laurea di durata  
superiore al quadriennio . . 120.000
- 5) Tassa annuale per gli studenti  
fuori corso di 3°, 4°, 5° e 6° an-  
no dei corsi di laurea di durata  
quadriennale . . . . . 240.000



6) Tassa annuale per gli studenti fuori corso di 4°, 5° e 6° anno dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio . . 240.000

7) Tassa annuale per gli studenti fuori corso per ciascun anno successivo al 6° . . . . . importo dell'anno precedente maggiorato del 10%

8) Le Università possono richiedere agli studenti fuori corso il pagamento dei contributi universitari nella misura non superiore al 50% di quella richiesta agli studenti in corso ».

**3.9/1** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (20 novembre 1985)**

---

*All'emendamento 3.9, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche », sostituire la lettera B) con la seguente:*

« B-1) Conservatori di musica, con esclusione delle scuole medie annesse.

- 1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole . . . . . 10.000
- 2) Tassa di immatricolazione . . . . . 10.000
- 3) Tassa di frequenza di ciascun anno . . . . . 30.000
- 4) Tassa degli esami di diploma e di licenza . . . . . 25.000

« B-2) Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.

- 1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole . . . . . 25.000

- 2) Tassa di immatricolazione 50.000\*
- 3) Tassa di frequenza di ciascuno anno . . . . . 120.000
- 4) Tassa di diploma . . . 150.000 ».

**3.9/2** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (20 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.9, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche », sostituire la lettera C) con la seguente:*

*« C) Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*

- 1) Tassa di iscrizione . . . 10.000
- 2) Tassa di frequenza . . . 25.000 ».

**3.9/3** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (20 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.9, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche », alla fine della lettera C) aggiungere il seguente periodo: « Nei primi due anni della scuola secondaria superiore, l'importo delle tasse scolastiche rimane invariato ».*

**3.9/4** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (20 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.9, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche determinate in misura unica », sostituire la lettera A) con la seguente:*

« A) Università e istituti superiori.

- 1) Tassa di diploma universitario 150.000
- 2) Tassa di diploma di laurea . 200.000
- 3) Tassa di diploma per titolo  
post-laurea . . . . . 250.000 ».

3.9/5 CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (20 novembre 1985)**

---

*All'emendamento 3.9, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche determinate in misura unica », sostituire la lettera C) con la seguente:*

« C) Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.

- 1) Tasse di rilascio dei relativi diplomi . . . . . 50.000
- 2) Tasse per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione . . . . . 20.000 ».

3.9/6 CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (20 novembre 1985)**

---

Al comma 3, sostituire la tabella E richiamata con la seguente:

« TABELLA E

**TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE**

| Denominazione                                                                                                                                                                                         | Importo                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A) Università e Istituti superiori.</b>                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| 1) Tassa di immatricolazione .                                                                                                                                                                        | 100.000                                                                                     |
| 2) Tassa annuale di iscrizione .                                                                                                                                                                      | 300.000                                                                                     |
| 3) Tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studente:                                                                                                 |                                                                                             |
| — 1° e 2° anno . . . . .                                                                                                                                                                              | 300.000                                                                                     |
| — per ciascun anno del biennio successivo                                                                                                                                                             | importo del biennio precedente aumentato del 50% fino ad un tetto massimo di lire 2.000.000 |
| <b>B) Conservatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.</b> |                                                                                             |
| 1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole . . . .                                                                                                                                             | 50.000                                                                                      |
| 2) Tassa di immatricolazione .                                                                                                                                                                        | 100.000                                                                                     |
| 3) Tassa di frequenza di ciascun anno . . . . .                                                                                                                                                       | 300.000                                                                                     |
| 4) Tassa di esami conclusivi di diploma dei corsi di studio di Accademie e Conservatori                                                                                                               | 200.000                                                                                     |
| 5) Tassa di esame di livello inferiore all'esame finale . .                                                                                                                                           | 50.000                                                                                      |

C) *Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Tassa di iscrizione . . . . . | 20.000 |
| 2) Tassa di frequenza . . . . .  | 80.000 |

NOTE:

1) Le tasse di cui alla lettera A decorrono dall'anno accademico 1985-86 ivi compresa la tassa annuale per gli studenti che siano già fuori corso, considerando a tal fine il predetto anno accademico 1985-86 come 1° anno fuori corso, qualunque sia la posizione dello studente.

2) Le tasse di cui alla lettera B decorrono dall'anno accademico 1985-86.

3) Le tasse di cui alla lettera C decorrono dall'anno scolastico 1986-87.

4) La tassa di cui alla lettera B, punto 3, per quanto concerne i Conservatori, è ridotta alla metà qualora l'iscrizione venga chiesta per un secondo corso da parte di coloro che siano già iscritti ad altro corso per il quale abbiano corrisposto la tassa per intero.

TASSE UNIVERSITARIE E SCOLASTICHE  
DETERMINATE IN MISURA UNICA

| Denominazione | Importo |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

A) *Università e Istituti superiori.*

|                                                                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1) Tassa di laurea o di diploma e tassa di diploma delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento . . . . . | 250.000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

B) *Conservatori di musica, Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo) Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, con esclusione delle scuole medie annesse.*

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze . . . . | 50.000 |
|--------------------------------------------------------------|--------|

C) *Scuole secondarie superiori*  
(*ivi compresi gli istituti d'arte*  
*ed i licei artistici*) successive  
*alla scuola dell'obbligo.*

- |                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1) Tassa di rilascio dei relativi<br>diplomi . . . . .                                                                      | 50.000   |
| 2) Tassa per esami di idoneità,<br>integrativi, di licenza, di qua-<br>lifica, di maturità e di abili-<br>tazione . . . . . | 50.000 » |

---

NOTA: Le tasse universitarie e scolastiche di cui  
alla presente tabella decorrono rispettivamente  
dall'anno accademico 1985-86 e dall'anno scolasti-  
co 1985-86 ».

3.9

IL GOVERNO

Approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione (20 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 3, nella tabella E richiamata,*  
*sotto la rubrica: « Tasse universitarie e sco-*  
*lastiche », sostituire la lettera A) con la se-*  
*guente:*

« A) *Università e Istituti superiori.*

- |                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1) Tassa di immatricolazione .                                                                                                                     | 50.000  |
| 2) Tassa annuale di iscrizione                                                                                                                     | 120.000 |
| 3) Tassa annuale per gli stu-<br>denti fuori corso di 1° e 2°<br>anno dei corsi di laurea qua-<br>driennali . . . . .                              | 120.000 |
| 4) Tassa annuale per gli stu-<br>denti fuori corso di 1°, 2° e<br>3° anno dei corsi di laurea<br>di durata superiore al qua-<br>driennio . . . . . | 120.000 |
| 5) Tassa annuale per gli stu-<br>denti fuori corso di 3°, 4°, 5°<br>e 6° anno dei corsi di laurea<br>di durata quadriennale . .                    | 240.000 |

6) Tassa annuale per gli studenti fuori corso di 4°, 5° e 6° anno dei corsi di laurea di durata superiore al quadriennio . . . . . 240.000

7) Tassa annuale per gli studenti fuori corso per ciascun anno successivo al 6° . . . importo dell'anno precedente maggiorato del 10%

8) Le Università possono richiedere agli studenti fuori corso il pagamento dei contributi universitari nella misura non superiore al 50 per cento di quella richiesta agli studenti in corso ».

3. 18 CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

Trasformato nel subemendamento 3. 9/1  
(20 novembre 1985)

---

*Al comma 3, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche », sostituire la lettera B) con la seguente:*

« B-1) Conservatori di musica, con esclusione delle scuole medie annesse.

1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole . . 10.000  
2) Tassa di immatricolazione . 10.000  
3) Tassa di frequenza di ciascun anno . . . . . 30.000  
4) Tassa degli esami di diploma e di licenza . . . . . 25.000

B-2) *Accademie di belle arti (comprese le annesse Scuole libere del nudo), Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.*

- 1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole . . . 25.000
- 2) Tassa di immatricolazione . . . 50.000
- 3) Tassa di frequenza di ciascun anno . . . . . 120.000
- 4) Tassa di diploma . . . . . 150.000 ».

**3.19** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Trasformato nel subemendamento 3.9/2**  
(20 novembre 1985)

---

*Al comma 3, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche », alla lettera C), sostituire le parole: « successive alla scuola dell'obbligo » con le altre: « terzo, quarto e quinto anno di corso ».*

**3.20** COVATTA, CASTIGLIONE

**Ritirato dai proponenti** (20 novembre 1985)

---

*Al comma 3, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche », sostituire la lettera C) con la seguente:*

*« C) Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo.*

- 1) Tassa di iscrizione . . . . 10.000
- 2) Tassa di frequenza . . . . 25.000 ».

**3.21** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Trasformato nel subemendamento 3.9/3**  
(20 novembre 1985)

---



*Al comma 3, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche », alla fine della lettera C), aggiungere il seguente periodo: « Nei primi due anni della scuola secondaria superiore l'importo delle tasse scolastiche rimane invariato ».*

**3. 22** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Trasformato nel subemendamento 3.9/4**  
(20 novembre 1985)

---

*Al comma 3, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche », alla lettera A), punto 3), capoverso « — per ciascun anno successivo », sostituire la dizione relativa all'importo previsto con la seguente: « importo dell'anno precedente aumentato di lire centomila fino ad un tetto di lire un milione ».*

**3. 23** COVATTA, CASTIGLIONE

**Ritirato dai proponenti** (20 novembre 1985)

---

*Al comma 3, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche determinate in misura unica », sostituire la lettera A) con la seguente:*

*« A) Università e istituti superiori.*

- |                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1) Tassa di diploma universitario . . . . .                 | 150.000    |
| 2) Tassa di diploma di laurea . . . . .                     | 200.000    |
| 3) Tassa di diploma per titolo <i>post-laurea</i> . . . . . | 250.000 ». |

**3. 24** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Trasformato nel subemendamento 3.9/5**  
(20 novembre 1985)

---

*Al comma 3, nella tabella E richiamata, sotto la rubrica: « Tasse universitarie e scolastiche determinate in misura unica », sostituire la lettera C) con la seguente:*

*« C) Scuole secondarie superiori  
(ivi compresi gli istituti d'arte  
ed i licei artistici) successive  
alla scuola dell'obbligo.*

- 1) Tasse di rilascio dei relativi  
diplomi . . . . . 50.000
- 2) Tasse per esami di idoneità,  
integrativi, di licenza, di qua-  
lifica, di maturità e di abi-  
litazione . . . . . 20.000 ».

**3.25** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Trasformato nel subemendamento 3.9/6**  
(20 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30 sostituire il com-  
ma 1 con il seguente:*

*« 1. Ferme restando le norme in vigore,  
la dispensa dal pagamento delle tasse univer-  
sitarie è determinata secondo le disposizioni  
di cui ai successivi commi ».*

**3.30/1** NESPOLO, CALICE, VALENZA

**Respinto dalla 5ª Commissione** (20 novem-  
bre 1985)

---

*All'emendamento 3.30, nel comma 2, terzo  
alinea, sostituire le parole: « Ventotto tren-  
tesimi » con le altre: « Ventisette trentesi-*

mi », e le parole: « ventisei trentesimi » con le altre: « venticinque trentesimi ».

**3. 30/9** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (20 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3. 30, nel comma 2, dopo le parole: « — in vigore », aggiungere le altre: « — per le tasse scolastiche ed universitarie ».*

**3. 30/2** VALENZA, CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (20 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3. 30, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« ... È dispensato dal pagamento delle tasse erariali universitarie e assimilate di spettanza dello Stato per il primo anno di corso lo studente che abbia superato l'esame di diploma della scuola secondaria superiore con una votazione non inferiore a 50/60 e per gli anni successivi lo studente in corso che abbia conseguito negli esami previsti dal proprio piano di studi una votazione media non inferiore alla votazione media generale del corso di studi di appartenenza. Tale votazione media generale è determinata per ciascun corso di laurea o di diploma ogni tre anni sulla base delle votazioni riportate da

tutti gli studenti del corso d'appartenenza in tutti gli esami superati nel triennio precedente.

... Non può fruire della dispensa dal pagamento delle tasse erariali lo studente universitario o assimilato titolare di reddito netto imponibile annuo superiore a 15 milioni di lire ovvero membro di nucleo familiare con reddito annuo complessivo al netto dell'imponibile superiore ai 40 milioni di lire ».

**3.30/3** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (20 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30 sopprimere il comma 3.*

**3.30/4** VALENZA, CALICE, BOLLINI, CROCETTA,  
ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (20 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30, nel comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli aumenti non si applicano agli studenti che appartengono a famiglie che hanno un unico reddito individuale e che sono composte da quattro o più persone ».*

**3.30/5** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA,  
PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,  
FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI,  
LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,  
PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (20 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30 sopprimere il comma 4.*

**3.30/7** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 4 dell'emendamento 3.30 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli aumenti non si applicano agli studenti fuori corso che esercitano attività lavorative ».*

**3.30/6** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (20 novembre 1985)**

---

*All'emendamento 3.30, al comma 6, sostituire le parole: « dei familiari tenuti all'obbligo del mantenimento » con le altre: « della famiglia, diviso per il numero dei componenti della stessa, conviventi ».*

**3.30/10** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (20 novembre 1985)**

---

*All'emendamento 3.30 sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. I maggiori importi delle tasse di cui al presente articolo, rispetto alle misure in precedenza vigenti, relativi sia alle tasse erariali che a quelle di spettanza delle università, sono introitati dalle università, versati all'erario e successivamente riattribuiti alle università medesime — per l'integrale importo complessivo — in modo tale da garantire a ciascuna università il mantenimento del livello di funzionalità didattica e scientifica acquisito nell'anno accademico 1983-1984 ».

**3.30/8**

VALENZA, PUPPI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (20 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30 sopprimere il comma 8.*

**3.30/22**

VALENZA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30 sopprimere il comma 9.*

**3.30/23**

VALENZA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30, al comma 10, sopprimere le parole: « resta determinato in lire 300 miliardi ».*

**3.30/24**

VALENZA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30 sopprimere i commi 8 e 9.*

**3.30/13**

RIVA Massimo, MILANI Eliseo

**Ritirato dai proponenti** (23 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30, nel comma 11, sostituire le parole: « In relazione » con le altre: « Anche in relazione », e le parole: « lire 200 miliardi è destinata — a decorrere dall'anno finanziario 1986 — » con le altre: « a lire 300 miliardi è destinata — a decorrere dall'anno finanziario 1986 — ».*

**3.30/11**

VALENZA

**Ritirato dai proponenti** (23 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30, al comma 11, dopo le parole: « opere di edilizia scolastica finalizzata » inserire l'altra: « prioritariamente ».*

**3.30/25**

CALICE, BONAZZI, VISCONTI

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30, dopo il comma 11, inserire il seguente:*

« ... Una somma annua pari a 20 miliardi di lire, a decorrere dall'anno scolastico 1986-87, è destinata all'aggiornamento degli insegnanti medi, sulla base di proposte dei consigli di istituto, affidato al coordinamento degli IRRSAE, in collaborazione con le università degli studi ».

**3.30/12** CALICE, VALENZA, CROCETTA, ALICI

**Ritirato dai proponenti e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/15/5 (23 novembre 1985)**

---

*All'emendamento 3.30 sopprimere il comma 12.*

**3.30/14** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Dichiarato decaduto (23 novembre 1985)**

---

*All'emendamento 3.30 sopprimere il comma 12.*

**3.30/15** RIVA Massimo, CAVAZZUTI

**Dichiarato decaduto (23 novembre 1985)**

---



*All'emendamento 3.30 sostituire il comma 12 con il seguente:*

« 12. Le tasse universitarie e scolastiche possono essere aggiornate, ogni tre anni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in sede di legge finanziaria ».

3.30/16

VALENZA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*All'emendamento 3.30, al comma 12, dopo le parole: « delle tasse » inserire le altre: « universitarie, comprese quelle delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica ».*

3.30/18

CALICE, ALICI, CROCETTA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*All'emendamento 3.30, al comma 12, sostituire le parole: « annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato » con le altre: « ogni tre anni, in sede di legge finanziaria... ».*

3.30/27

VALENZA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*All'emendamento 3.30, al comma 12, sopprimere le parole: « secondo una modulazione basata su scaglioni di reddito ».*

3.30/26

CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*All'emendamento 3.30 aggiungere, alla fine del comma 12, il seguente periodo: « L'aumento delle tasse scolastiche, previsto per il terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria superiore, nonchè per i conservatori di musica decorre dall'anno scolastico 1986-87 ».*

3.30/19

CALICE, ALICI, CROSETTA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30 sostituire il comma 13 con il seguente:*

« 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1986-87 ».

3.30/17

RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Dichiarato decaduto** (23 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30, al comma 13, dopo le parole: « di conguaglio » aggiungere le altre: « entro il 31 maggio 1986 ».*

3.30/20

RIVA Massimo, CAVAZZUTI

**Ritirato dai proponenti** (23 novembre 1985)

---

*All'emendamento 3.30, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

« ... Per le tasse relative all'anno accademico 1985-86, già pagate secondo i precedenti importi, gli interessati sono tenuti a corrispondere nell'anno 1986 la differenza a titolo di conguaglio, nei termini e con le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

**3.30/21**

RIVA Massimo, CAVAZZUTI

**Ritirato dai proponenti (23 novembre 1985)**

---

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi commi, ferme restando le norme che ne prevedono la dispensa dal pagamento e le disposizioni previste in materia di diritto allo studio.

2. Per i soggetti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 24 della presente legge, per le tasse scolastiche e universitarie, restano invariati gli importi precedentemente in vigore. Parimenti non si applicano i maggiori importi previsti dal presente articolo:

per gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lettere B e C) dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo di « ottimo » nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;

per gli studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per l'immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo anno;

per gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di ventotto trentesimi, avendo riportato non meno di ventisei trentesimi in ciascuno esame superato.

3. Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo e le relative decorrenze sono indicate nell'allegata tabella E.

4. Per gli studenti lavoratori fuori corso, che chiedano la ricognizione della qualità di studente, il primo biennio che importa la maggiorazione del cinquanta per cento della tassa annuale di fuori corso di cui alla lettera A, numero 3, dell'allegata tabella E è quello successivo a un numero di anni doppio rispetto a quello della durata legale del corso di laurea o di diploma cui gli interessati siano iscritti.

5. Il requisito di lavoratore studente è attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del presente articolo, si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

7. I maggiori importi delle tasse universitarie, di spettanza delle università e degli istituti di istruzione universitaria, restano attribuiti agli stessi, a titolo di parziale trasferimento a carico delle università e degli istituti di istruzione universitaria degli oneri finanziati con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e ad essi destinate.

8. In conseguenza delle maggiori entrate stabilite dal precedente comma, a decorrere dall'anno finanziario 1986 sono a carico dei bilanci universitari le seguenti spese, attual-

mente gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

borse di studio di addestramento didattico e scientifico;

contratti quadriennali con laureati;

asegni biennali di formazione scientifica e didattica per i giovani laureati;

contratti con studiosi ed esperti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

borse di studio per la formazione in corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere, a favore di laureati;

contratti con lettori di madre lingua straniera di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

9. Per effetto di quanto disposto nel precedente comma 8, sono soppresse dall'anno finanziario 1986, in previsione del completo trasferimento alle università e agli istituti di istruzione universitaria delle dotazioni attualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le dotazioni di competenza iscritte ai capitoli nn. 4115, 4117, 4118, 4123, 4124, 4125, e cessano le attribuzioni degli organi centrali dell'amministrazione attiva e consultiva della pubblica istruzione in ordine alla ripartizione dei relativi stanziamenti.

10. In relazione alle maggiori entrate previste dal precedente comma 7, lo stanziamento relativo ai contributi per il funzionamento delle università, di cui al capitolo n. 4101 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986, resta determinato in lire 300 miliardi ed è ripartito anche in modo da riequilibrare i bilanci universitari in correlazione alla diversa maggiore entità delle entrate medesime.

11. In relazione ai maggiori introiti derivanti dalle nuove misure delle tasse scola-

stiche, una somma annua non inferiore a lire 200 miliardi è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica finalizzate alla eliminazione dei doppi turni, per un ammontare di lire 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi.

12. Gli importi delle tasse, di cui al presente articolo, possono essere aggiornati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, secondo una modulazione basata su scaglioni di reddito.

13. Per le tasse relative all'anno accademico 1985-86, già pagate secondo i precedenti importi, gli interessati sono tenuti a corrispondere la differenza a titolo di conguaglio nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione.

14. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo ».

3. 30

IL GOVERNO

Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)

---

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi commi, ferme restando le norme che ne prevedono la dispensa dal pagamento e le disposizioni previste in materia di diritto allo studio.

2. Per i soggetti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 24 della presente

legge, restano invariati gli importi precedentemente in vigore. Parimenti non si applicano i maggiori importi previsti dal presente articolo:

per gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lettere B) e C) dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo di "ottimo" nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;

per gli studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per l'immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo anno;

per gli studenti universitari in corso che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di ventotto trentesimi, avendo riportato non meno di ventisei trentesimi in ciascun esame superato.

3. Le misure degli aumenti disposti con il presente articolo e le relative decorrenze sono indicate nell'allegata tabella E.

4. Per gli studenti lavoratori fuori corso, che chiedano la ricognizione della qualità di studente, il primo biennio che importa la maggiorazione del 50 per cento della tassa annuale di fuori corso di cui alla lettera A), numero 3), dell'allegata tabella E è quello successivo a un numero di anni doppio rispetto a quello della durata legale del corso di laurea o di diploma cui gli interessati siano iscritti.

5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al secondo comma del presente articolo si tiene conto del solo reddito personale dello studente o, in mancanza, del reddito complessivo della famiglia di appartenenza.

6. I maggiori importi delle tasse universitarie, di spettanza delle università e degli

istituti di istruzione universitaria, restano attribuiti agli stessi.

7. In conseguenza delle maggiori entrate stabilite dal precedente comma, a decorrere dall'anno finanziario 1986 sono a carico dei bilanci universitari le seguenti spese, attualmente gravanti sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

borse di studio di addestramento didattico e scientifico;

contratti quadriennali con laureati;

assegni biennali di formazione scientifica e didattica per giovani laureati;

contratti con studiosi ed esperti;

borse di studio per la formazione in corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere, a favore di laureati ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme della Comunità economica europea per la formazione dei medici specialisti con impegno a tempo pieno;

contratti con lettori di madre lingua straniera.

8. Per effetto di quanto disposto nel precedente comma sono soppressi, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, i capitoli 4115, 4117, 4118, 4123, 4124, 4125, e cessano le attribuzioni degli organi centrali dell'amministrazione attiva e consultiva della pubblica istruzione in ordine alla ripartizione dei relativi stanziamenti.

9. In relazione alle maggiori entrate previste dal precedente sesto comma, lo stanziamento relativo ai contributi per il funzionamento delle Università, di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, è ripartito anche in modo da riequilibrare i bilanci universitari in correlazione alla diversa maggiore entità delle entrate medesime.



10. In relazione alle maggiori entrate delle tasse scolastiche disposte con il presente articolo, relativamente alle lettere B) e C) dell'allegata tabella E, è autorizzato per il triennio 1986-1988 uno stanziamento straordinario per l'edilizia scolastica sperimentale, finalizzato alla riconversione ed alla ristrutturazione di edifici scolastici sedi di scuole secondarie superiori intese come strutture unitarie, di conservatori di musica, di accademie di belle arti e di accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Gli stanziamenti saranno iscritti quanto a lire 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1986 e quanto a lire 60 miliardi annui nei due esercizi finanziari successivi.

11. Gli importi delle tasse, di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

12. Per le tasse relative all'anno accademico 1985-86, già pagate secondo i precedenti importi, gli interessati sono tenuti a corrispondere la differenza a titolo di conguaglio.

13. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo ».

**3.10** SPITELLA, CUMINETTI, ABIS, CO-  
LOMBO Vittorino (L.), PAGANI  
Antonino, CAROLLO

**Ritirato dai proponenti (20 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Ferme restando le norme che ne prevedono la dispensa dal pagamento, salvo la discriminazione da reddito, le cui disposizioni vengono abrogate, le tasse scolastiche

ed universitarie sono determinate secondo le norme di cui ai successivi commi ».

**3. 1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Ritirato dai proponenti** (20 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Ferme restando le norme in vigore, la dispensa dal pagamento delle tasse universitarie è determinata secondo le disposizioni di cui ai successivi commi ».

**3. 11** NESPOLO, CALICE

**Trasformato nel subemendamento 3. 30/1**  
(20 novembre 1985)

---

*Al comma 1, dopo le parole: « tasse scolastiche », aggiungere le altre: « , relative al terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria superiore ed artistica, ».*

**3. 12** COVATTA, CASTIGLIONE

**Ritirato dai proponenti** (20 novembre 1985)

---

*Al comma 2, dopo le parole: « in vigore », aggiungere le altre: « per le tasse scolastiche ».*

**3. 13** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Trasformato nel subemendamento 3. 30/2**  
(20 novembre 1985)

---

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I maggiori importi di cui alle lettere A) e B) della tabella E sono diminuiti del 30 per cento per le famiglie che abbiano due o più figli cui si applichino tali tasse ed un reddito familiare annuo inferiore ai 10 milioni di lire calcolato in base ai parametri di equivalenza di cui alla tabella G ».*

**3. 14**

COVATTA, CASTIGLIONE

**Ritirato dai proponenti (20 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« ... È dispensato dal pagamento delle tasse erariali universitarie e assimilate di spettanza dello Stato per il primo anno di corso lo studente che abbia superato l'esame di diploma della scuola secondaria superiore con una votazione non inferiore a 50/60 e per gli anni successivi lo studente in corso che abbia conseguito negli esami previsti dal proprio piano di studi una votazione media non inferiore alla votazione media generale del corso di studi di appartenenza. Tale votazione media generale è determinata per ciascun corso di laurea o di diploma ogni tre anni sulla base delle votazioni riportate da tutti gli studenti del corso d'appartenenza in tutti gli esami superati nel triennio precedente.

... Non può fruire della dispensa dal pagamento delle tasse erariali lo studente universitario o assimilato titolare di reddito netto imponibile annuo superiore a 15 milioni di lire ovvero membro di nucleo familiare con reddito annuo complessivo al netto dell'imponibile superiore ai 40 milioni di lire ».

**3. 15**

CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Trasformato nel subemendamento 3.30/3  
(20 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 3.*

**3.16**

VALENZA

**Trasformato nel subemendamento 3.30/4**  
(20 novembre 1985)

---

*Al comma 3 sostituire le parole: « e le relative decorrenze » con le altre: « , limitatamente all'anno accademico 1985-86 e all'anno scolastico 1986-87 ».*

**3.17**

COVATTA, CASTIGLIONE

**Ritirato dai proponenti (20 novembre 1985)**

---

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli aumenti non si applicano agli studenti che appartengono a famiglie che hanno un unico reddito individuale e che sono composte da quattro o più persone ».*

**3.3**

RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Trasformato nel subemendamento 3.30/5**  
(20 novembre 1985)

---

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli aumenti non si appli-*

cano agli studenti fuori corso che esercitano attività lavorative ».

**3.4** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Trasformato nel subemendamento 3.30/6**  
(20 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 4.*

**3.5** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Trasformato nel subemendamento 3.30/7**  
(20 novembre 1985)

---

*Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

« 5. Le entrate derivanti dalle tasse di cui al presente articolo sono, a partire dall'anno accademico e scolastico 1986-87, riservate alle singole università e scuole. Gli importi di cui al presente articolo a partire dall'anno accademico 1986-87 e dall'anno scolastico 1987-88 possono essere stabiliti annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

6. I suddetti importi possono essere autonomamente aumentati dai consigli di amministrazione delle singole università, anche in modo differenziato tra i corsi di laurea, di diploma e di specializzazione, prioritariamente in relazione al miglioramento dei servizi per gli studenti, e comunque entro limiti massimi previsti dallo stesso decreto. Saranno congiuntamente individuate le riduzioni nei capitoli di spesa del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione rese possibili dalla attribuzione diretta delle entrate di cui al presente articolo alle singole università. Il medesimo decreto stabilisce la quota percentuale delle entrate che le singole scuole devono riversare allo Stato e la quota di spettanza delle medesime, nonché le conseguenti riduzioni dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativi al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole. Limitatamente all'anno accademico 1985-86 i maggiori importi delle tasse di cui al presente articolo, introitati dalle università, saranno da queste riversati al bilancio dello Stato ».

3. 26

COVATTA, CASTIGLIONE

Ritirato dai proponenti (20 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. I maggiori importi delle tasse di cui al presente articolo, rispetto alle misure in precedenza vigenti, relativi sia alle tasse erariali che a quelle di spettanza delle università, sono introitati dalle università, versati all'erario e successivamente riattribuiti alle università medesime — per l'integrale importo complessivo — in modo tale da garantire a ciascuna università il mantenimento del livello di funzionalità didattica e scienti-

fica requisito nell'anno accademico 1983-1984 ».

3. 27

PUPPI, VALENZA

**Trasformato nel subemendamento 3.30/8**  
(20 novembre 1985)

---

*Al comma 5 sostituire le parole: « sia alle tasse erariali che a quelle di spettanza delle università », con le altre: « alle tasse erariali » e dopo le parole: « saranno da queste riversati », inserire le altre: « nella misura dell'80 per cento ».*

3. 6

RIVA Massimo

**Ritirato dai proponenti** (20 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 6.*

3. 7

RIVA Massimo

**Ritirato dai proponenti** (20 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Le tasse erariali universitarie e scolastiche possono essere aggiornate, ogni tre anni, ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione che, allo scopo, presenta apposito disegno di legge ».

3. 28

NESPOLO, CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Ritirato dai proponenti e trasformato nel subemendamento 3.30/6** (20 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1986-87 ».

**3. 8** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUS-SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Ritirato dai proponenti e trasformato nel subemendamento 3.30/16 (20 novembre 1985)**

---

*Al comma 7, dopo la parola: « tasse », aggiungere le altre: « universitarie, comprese quelle delle Accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'aumento delle tasse scolastiche, previsto per il terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria superiore, nonchè per i Conservatori di musica, decorre dall'anno scolastico 1986-87 ».*

**3. 29** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Ritirato dai proponenti e trasformato nei subemendamenti 3.30/18 e 3.30/19 (20 novembre 1985)**

---

*Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:*

Art. ...

« 1. Gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi, conti correnti, obbligazioni e altri titoli diversi dalle



azioni, inclusa la differenza tra le somme percepite alla scadenza ed il prezzo di emissione, sono soggetti ad una ritenuta con obbligo di rivalsa pari all'aliquota minima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, elevata al 30 per cento se detti compensi sono dovuti da soggetti non residenti sul territorio dello Stato.

2. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito, nè gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito esteri ad aziende ed istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni del territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani.

3. La ritenuta prevista nel primo comma è applicata a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed a titolo di acconto per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

4. Per gli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'aliquota prevista dal primo comma del presente articolo si applica a partire dall'anno 1989; l'aliquota esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge è ridotta di due punti per l'anno 1986, di altri due punti per l'anno 1987 e di ulteriori due punti per l'anno 1988.

5. Nulla è innovato per gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni o titoli similari, inclusi quelli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Rimangono altresì esenti da imposizione gli interessi derivanti da titoli rivaluta-

bili nel capitale in relazione all'andamento di un indice dei prezzi, il cui rendimento reale non superi l'uno per cento.

7. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota è ridotta al 4 per cento per i titoli sottoscritti entro il 31 dicembre 1986, all'8 per cento per i titoli sottoscritti entro il 31 dicembre 1987, e al 12 per cento per i titoli sottoscritti entro il 31 dicembre 1988.

8. I fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, sono soggetti ad una imposta pari all'aliquota minima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata ai redditi da capitale percepiti e non soggetti ad imposta a titolo definitivo, nonché alle plusvalenze realizzate nel periodo di imposta in seguito alla cessione dell'attività, ed al netto delle ritenute d'acconto e dei crediti di imposta relativi a detti cespiti.

9. Sugli utili distribuiti il fondo dovrà operare una ritenuta pari a quella che si applica al fondo. Ove tra i proventi distribuiti concorrano redditi percepiti dal fondo e soggetti ad imposta a titolo definitivo con altri redditi, si presume che i primi ad essere distribuiti siano i redditi percepiti e non soggetti ad imposta, o soggetti ad imposta a titolo di acconto.

10. Le ritenute operate sui redditi percepiti dal fondo sono a titolo di imposta se il percettore è una persona fisica o società di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed a titolo di acconto per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è abrogato.

11. La ritenuta, con obbligo di rivalsa, pari all'aliquota minima dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, si applica altresì ai redditi da capitale, diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo e da quelli contemplati nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, corrisposti dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

**3.0.1** POLLASTRELLI, CALICE, BOLLINI,  
CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

Art. ...

« 1. A decorrere dall'anno 1986, i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche devono versare, entro il mese di febbraio, a titolo di primo acconto dell'imposta dovuta per il periodo di imposta in corso, un importo pari ai  $\frac{5}{12}$  dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione, il primo acconto è commisurato ai  $\frac{5}{12}$  dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto.

2. Nel mese di settembre i contribuenti di cui al comma precedente devono versare a titolo di secondo acconto i  $\frac{10}{12}$  dell'imposta relativa al periodo precedente, quale risulta dalla dichiarazione presentata nel mese di maggio dello stesso anno, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

3. Qualora ciascuno dei due acconti previsti nei due commi precedenti sia inferiore rispettivamente ai  $\frac{5}{12}$  e ai  $\frac{10}{12}$  del-

l'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, sulle differenze si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano anche all'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone fisiche. I contribuenti soggetti all'ILOR non devono effettuare i versamenti d'acconto se l'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'ILOR risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, è di ammontare non superiore a lire 40 mila.

5. A decorrere dall'anno 1986, i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche devono versare, entro il secondo mese dell'esercizio o periodo di gestione, un primo acconto della imposta dovuta per IRPEG e ILOR per il periodo di imposta in corso, pari ai  $5/12$  dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione dei redditi, il primo acconto è commisurato ai  $5/12$  dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute d'acconto.

6. Entro il nono mese dell'esercizio o periodo di gestione, i contribuenti di cui al comma precedente devono versare a titolo di secondo acconto i  $10/12$  dell'imposta relativa al periodo precedente quale risulta dalla dichiarazione presentata nel mese di maggio, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

7. I versamenti di acconto di cui al primo, secondo, quinto e sesto comma del presente articolo non devono essere effettuati se l'imposta relativa al periodo di

imposta precedente, come indicata, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso, è di importo non superiore alle lire 100.000 per i contribuenti soggetti all'IRPEF e alle lire 40.000 per i contribuenti soggetti all'IRPEG.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni possono essere variati i dati e le informazioni dei versamenti diretti mediante delega alle aziende di credito e all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che dovranno essere trasmessi su supporto magnetico al Centro informativo della direzione generale delle imposte dirette, nonchè i tempi e le modalità tecniche di attuazione delle relative forniture.

9. Le disposizioni di cui al terzo comma, si applicano anche ai contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche ».

**3.0.2**      POLLASTRELLI, CALICE, BOLLINI,  
                 CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

#### **Art. 4.**

*Sopprimere il comma 3.*

**4.1**          RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALAN-  
                 ZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI,  
                 FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,  
                 GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUS-  
                 SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MO-  
                 NACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 3.*

**4.3** CALICE, LIBERTINI, LOTTI Maurizio

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

« ... A partire dal 1° gennaio 1986 le tariffe minime di cui al punto b) dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle città con oltre 300.000 abitanti, a lire 500 nelle città con oltre 100.000 abitanti ed a lire 400 nelle altre città. Il prezzo di ciascun abbonamento — compresi quelli speciali per lavoratori e studenti — nonchè quello dei biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana deve essere rapportato a tali tariffe minime.

... All'adeguamento tariffario previsto nel comma precedente non sono tenute le aziende e i servizi di trasporto pubblico locale le cui tariffe unitamente ai contributi di esercizio consentono di conseguire l'equilibrio di bilancio.

... Gli enti locali e i loro consorzi ai fini della copertura dei disavanzi delle loro aziende e servizi di trasporto pubblico locale, di cui al 4° comma dell'articolo 6 del 10 aprile 1981, n. 151 e dei contributi previsti dal successivo comma possono contrarre mutui le cui annualità di ammortamento sono integralmente rimborsate all'ente proprietario da parte dell'azienda che la iscrive a carico del proprio bilancio.

... Per gli scopi di cui al comma precedente le aziende propongono e gli enti proprietari adottano, entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di previsione, per il 1987, un piano di riequilibrio economico-finanzia-

rio, che quantifichi il livello massimo di evoluzione dei costi, gli adeguamenti relativi dei ricavi, determinando le eventuali quote di contributi a copertura del pareggio. Il piano avrà durata non superiore ad un quinquennio e gli enti proprietari dovranno iscrivere, nei propri bilanci, i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio.

... Il piano di riequilibrio economico-finanziario dovrà tener conto dell'onere derivante alle aziende dalle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali e loro consorzi ai sensi del precedente terzo comma ».

**4. 10** CALICE, LOTTI Maurizio, BONAZZI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« ... Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151 circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti, nonchè l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1986 le tariffe minime di cui al punto b) dello stesso articolo 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle città con oltre 300.000 abitanti ed a lire 500 nelle altre città. Il prezzo di ciascun abbonamento — compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti — nonchè quello dei biglietti

con validità oraria sull'intera rete urbana deve essere proporzionalmente adeguato a tali tariffe minime ».

4.4

COLELLA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 3, sopprimere le parole da: « tale prezzo » a: « rete urbana ».*

4.14

CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Ritirato dai proponenti (21 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« ... Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono sostituiti dai seguenti:

È costituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Per l'anno 1986 la dotazione di tale fondo è stabilita in 800 miliardi di lire ».

4.5

CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Ritirato dai proponenti (23 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

« ... Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e



600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 ».

**4.15** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

Ritirato dai proponenti (23 novembre 1985)

---

*Al comma 11, in fine, dopo le parole: « stabiliti per l'anno 1985 », aggiungere le altre: « il loro utilizzo deve essere volto a promuovere iniziative a favore di artigiani, agricoltori e commercianti, attraverso convenzioni stipulate fra le camere di commercio e le Regioni ».*

**4.6** POLLIDORO, MARGHERI, CALICE, ALICI

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 13.*

**4.7** POLLIDORO, MARGHERI, CALICE, ALICI

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)

---

*Al comma 13, in fine, sopprimere le parole: « aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000 ».*

**4.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 14.*

**4. 8** POLLIDORO, MARGHERI, CALICE,  
ALICI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 14, alla: « voce 3 » sostituire le parole: « diritto di richiesta, lire 10.000. » con le altre: « diritto di richiesta, lire 5.000 »; alla: « Voce 13 » sostituire le parole: « visura del primo nominativo lire 5.000 » con le altre: « visura del primo nominativo lire 2.500 ».*

**4. 11** CUMINETTI, ALIVERTI

**Ritirato dai proponenti (20 novembre 1985)**

---

*Al comma 15, sostituire le parole: « diritto di richiesta, lire 10.000 » con le altre: « diritto di richiesta lire 5.000 ».*

**4. 12** CUMINETTI, ALIVERTI

**Ritirato dai proponenti (20 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 16.*

**4. 13** CUMINETTI, ALIVERTI

**Ritirato dai proponenti (20 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*« ... È istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere), quale ente pubblico economico a base associativa fra le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il " Fondo rota-*

tivo per le spese di istituzione, ristrutturazione e potenziamento delle borse valori e delle borse merci" con dotazione finanziaria annua pari all'1,50 per cento delle somme complessive attribuite ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da ripartire a carico delle stesse camere di commercio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'importanza delle predette borse per l'attività camerale. Con le disponibilità del predetto Fondo possono essere concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura finanziamenti a tasso legale, di durata massima di sette anni, e contributi a fondo perduto di importo non superiore al 30 per cento delle spese globali effettivamente sostenute per le finalità di cui al predetto Fondo. Alla concessione delle predette agevolazioni provvede un comitato, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, costituito da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), della Banca d'Italia e da tre presidenti di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designati dall'Unioncamere. Le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione a carico del predetto Fondo sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ».

4.9 CAROLLO, COLELLA, ABIS, D'AMELIO, COLOMBO Vittorino (L.), D'AGOSTINI, PAGANI Antonino, CUMINETTI

Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)

---

*Dopo l'articolo 4 inserire i seguenti:*

**Art. ...**

« 1. Ai Comuni è assicurato per l'esercizio 1986 un trasferimento aggiuntivo di lire 700 miliardi finalizzato a sviluppare, estendere e qualificare gli interventi a carattere sociale sotto indicati, e particolarmente:

maternità e infanzia, compresi consultori e asili nido;

diritto allo studio dalle scuole materne al compimento dell'obbligo;

soggetti portatori di *handicap*;

assistenza agli anziani compresa quella domiciliare;

prevenzione e recupero dei tossicodipendenti.

2. Il contributo, per ogni singolo Comune, è pari a lire 10.650 per ciascun abitante maggiorato di lire 13 milioni, 15 milioni, 18 milioni, 20 milioni, 22 milioni e 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999.

3. La somma così come determinata a norma del secondo comma sarà trasferita ai Comuni, a cura del Ministero dell'interno, in aggiunta alle rate trimestrali dei trasferimenti statali.

4. Lo stanziamento di cui al presente articolo è vincolato in aggiunta a quanto già previsto nei singoli bilanci per l'anno 1985 maggiorato del 6 per cento, al fine di realizzare ulteriori interventi nel campo sociale e particolarmente a favore dei settori di cui sopra.

5. Le previsioni di entrate e di spese riguardanti i contributi e gli impieghi di cui al presente articolo dovranno trovare specifica collocazione nei bilanci comunali.

6. I contributi straordinari di cui al presente articolo saranno computati per gli anni 1987, e successivi ai fini dei trasferimenti statali spettanti ai singoli Comuni ».

**4.0.1**      SALVATO, TEDESCO TATÒ, NESPOLO,  
                 GHERBEZ, ROSSANDA

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

Art. ...

« Qualora dopo un anno dall'effettivo trasferimento alle Regioni delle somme loro spettanti per le materie delegate la percentuale delle somme non impegnate rispetto a quelle messe a disposizione a ciascuna Regione supera il 30 per cento:

in presenza di domanda da parte dei Comuni le somme non impegnate vengono automaticamente trasferite secondo la graduatoria regionale agli stessi;

in tutti gli altri casi il Presidente del Consiglio, di concerto con ANCI e UPI, nomina un Commissario *ad acta* che procede alla distribuzione ai Comuni e alle Province, secondo programma regionale, degli stanziamenti accumulati e non impegnati ».

**4.0.2**      SALVATO, TEDESCO TATÒ, NESPOLO,  
                 GHERBEZ, ROSSANDA, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

Art. ...

« 1. Per l'anno 1986 sono confermate le disposizioni relative alla finanza dei Comuni e delle Province vigenti per l'anno 1985.

2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono complessivamente aumentati del 6 per cento ».

**4.0.3** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Ritirato dai proponenti, ritenendolo assorbito nell'ordine del giorno 0/1504/3/5 (21 novembre 1985)**

---

Art. ...

« 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad erogare, ad integrazione dei trasferimenti dovuti per il 1985, ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ed alle Province, che registrino nel conto consuntivo per il 1985 un disavanzo di amministrazione, un contributo aggiuntivo che assicuri un incremento dei trasferimenti ordinari statali dovuti per il 1985, rispetto al 1984, al netto di quelli relativi agli oneri finanziari iscritti nei bilanci 1983, 1984 e 1985, pari al tasso programmato di inflazione.

2. Il contributo è corrisposto entro il 30 ottobre 1986 contestualmente alla quarta rata del contributo ordinario ».

**4.0.4** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)**

---

Art. ...

« 1. Per l'anno 1986 il Ministro dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun Comune e Provincia:

a) un contributo pari a quello spettante per l'anno 1985, ai sensi dell'articolo 6, pri-

mo, quarto, quinto, sesto e settimo comma della legge 22 dicembre 1984, n. 887, integrato a norma del precedente articolo;

b) un fondo perequativo per la finanza locale ai sensi dei successivi articoli 4.0.7 e 4.0.8;

c) un fondo integrativo ai sensi dell'articolo 4.0.9;

d) un contributo per la copertura degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 4.0.10.

2. Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è corrisposto per l'anno 1986 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I Comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1986 ».

4.0.5 CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)

---

Art. ...

« 1. Alla corresponsione del contributo ordinario, di cui all'articolo 4.0.5, primo comma, lettera a), provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre. Per i Comuni e per le Province con popolazione superiore a 20.000 abi-

tanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio di ciascun anno; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno successivo.

2. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno di ciascun anno, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista.

3. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

4. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro 10 giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 3, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e ne restituisce un esemplare all'ente ».

**4. 0. 6** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)**

---



Art. ...

« Per il 1986 viene ripartito un fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.500 miliardi, di cui 190 miliardi per le Province e lire 1.370 miliardi per i Comuni ».

**4.0.7** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)

---

Art. ...

« 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 4.0.7 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna Provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle Province, come segue:

a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'Istat;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1.1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'Istat per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi

dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo di cui al precedente articolo 4.0.7 il Ministro dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun Comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai Comuni, come segue:

a) per il 70 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'Istat. La popolazione è ponderata con un coefficiente moltiplicatore uguale, per ciascun **Comune**, al valore della funzione interpolante della media *pro capite* della spesa corrente dei Comuni appartenenti alla stessa classe demografica in corrispondenza della popolazione di ciascun Comune. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre. Il coefficiente moltiplicatore è compreso fra il minimo di 1 e il massimo di 2. Ai fini della definizione dei valori medi è considerata la spesa corrente totale risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei Comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tenere conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate;

b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'Istat per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ulti-

mi dati disponibili al momento della ripartizione.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio di ciascun anno ».

4.0.8 CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)

---

Art. ...

« Il Ministro dell'interno è autorizzato ad erogare, per l'anno 1986, ai Comuni e alle Province, ad integrazione dei trasferimenti indicati negli articoli 4.0.5 e 4.0.7 una somma che assicuri un incremento dei trasferimenti ordinari statali, rispetto al 1985, al netto di quelli relativi agli oneri finanziari iscritti nei bilanci per gli anni 1983, 1984 e 1985 pari al tasso programmato d'inflazione ».

4.0.9 CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)

---

Art. ...

« 1. Gli oneri finanziari dei mutui, contratti nel corso del 1985, da Comuni e Province, è coperto, per l'intero ammontare, con contributi dello Stato, purchè il contratto di mutuo sia stipulato nei termini indicati dal comma 23 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. Il concorso dello Stato negli oneri derivanti ai Comuni e alle Province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, previsto dai commi 16 e 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è integrato fino a coprire l'intero ammontare della rata di ammortamento, per la parte a carico degli enti locali, calcolata al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. All'erogazione dei trasferimenti statali per l'anno 1986 si provvede entro il 30 settembre 1986 per i mutui in ammortamento dal 1984, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ed entro il 31 dicembre 1986 per gli oneri relativi ai mutui in ammortamento dal 1986 ai sensi del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 55, modificato dall'articolo 6, commi 14, 15 e 16, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il contributo dello Stato è diminuito dell'importo delle eventuali entrate *una tantum* previste per il 1986 ».

**4. 0. 10** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCI-  
TA, ALICI, ANDRIANI

Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)

---

Art. ...

« 1. Per l'esercizio 1986 l'importo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti è determinato in lire 6.500 miliardi.

2. Si applicano, per il 1986, le disposizioni degli articoli 9 e 13, commi 2, 3, 3.1 e

3.2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131; 13, quarto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; 6, commi 12, 18 e 23, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».

4.0.11 CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)

---

Art. ...

« 1. Per l'anno 1986, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. Per l'anno 1985 sono aumentate a lire 13, per ogni chilovattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ed a lire 5,5, ciascuna, quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.

3. Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 marzo dello stesso anno.

4. La maggiorazione del 10 per cento prevista, per il 1984, dall'articolo 11, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sulle tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alla tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, è stabilita, per l'anno 1986, nella misura del 23 per cento. Si applicano, per detta maggiorazione, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 730 del 1983.

5. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, sono aumentate del 6 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1985 ».

**4.0.12** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)**

---

**Art. ...**

« Per le aziende speciali degli enti locali appartenenti a categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione dell'anno 1985 si provvede con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 feb-

braio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 ».

**4.0.13** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)**

---

Art. ...

« Per l'anno 1986 il Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, un contributo pari a quello spettante per il 1985 ai sensi dell'articolo 16, incrementato del tasso programmato di inflazione ».

**4.0.14** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)**

---

Art. ...

« 1. Per l'anno 1986 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei Comuni e delle Province è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Correlativamente restano modificati gli altri termini per gli adempimenti, connessi a tale deliberazione, previsti nell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Le comunità montane devono deliberare il bilancio di previsione per l'anno 1985 entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di

bilancio è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione nazionale comuni e comunità montane e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

**4.0.15** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

Ritirato dai proponenti, e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/12/5 (21 novembre 1985)

---

**Art. 5.**

*Al comma 1 sostituire le parole: « Per gli anni 1986, 1987 e 1988 » con le altre: « Per l'anno 1986 » e le parole da: « rispettivamente » fino alla fine del comma con le altre: « l'indice di svalutazione reale verificatosi nell'anno precedente ».*

**5.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)

---

*Al comma 1, dopo le parole: « ordinamento autonomo », inserire le altre: « , compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno ».*

**5.14** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)

---



*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: « La riduzione dei relativi capitoli sarà disposta col decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dei contratti a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93 ».*

**5.15**

**MAFFIOLETTI**

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*In via subordinata all'emendamento 5.1, inserire, dopo il comma 1, il seguente:*

*« ... Qualora il regime retributivo nei settori di cui al comma 1 si riferisca a contratti collettivi nazionali scaduti e non rinnovati prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli oneri sostenuti nell'anno 1985 vanno incrementati in misura pari al tasso di inflazione verificatosi nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 1985 ».*

**5.2**

**RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI**

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, dopo la parola: « accessori », aggiungere le altre: « solo se diretti a incentivare la produttività individuale e di gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal Dipartimento per la funzione pubblica ».*

**5.16**

**MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SABBATA, CALICE**

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«... È istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un Fondo nazionale per promuovere e aumentare la produttività del lavoro nei settori del pubblico impiego, che resta fissato per il 1986 in lire 350 miliardi. In tale Fondo dovranno progressivamente e gradualmente affluire, a partire dal 1987, gli stanziamenti relativi ai trattamenti economici accessori e, in particolare, quelli relativi al trattamento per lavoro straordinario ad iniziare da quello previsto per le categorie dirigenziali ed equiparate.

... Il predetto Fondo verrà utilizzato ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e per i fini dallo stesso indicati. Gli accordi collettivi disciplinanti le misure per aumentare la produttività del lavoro nel pubblico impiego devono essere approvati con le procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, previo parere obbligatorio dell'osservatorio del pubblico impiego di cui all'articolo 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Il Dipartimento per la funzione pubblica dovrà contestualmente adottare un piano di controllo dei risultati conseguiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ».

5.17        MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SABBATA, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 6.*

5.3        RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 6, dopo le parole: « con esclusione della tredicesima mensilità », aggiungere le altre: « e di eventuali, altre mensilità per le categorie che la percepiscono ».*

**5.18** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 6 sostituire le parole: « o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985 » con le altre: « non sono rivalutabili per gli anni 1986, 1987 e 1988 in relazione alle variazioni delle predette indennità ».*

**5.19** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*« ... Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo non si applicano alle Aziende speciali degli enti locali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano comunque fruito di contributi in conto esercizio ».*

**5.20** PAGANI Antonino, CAROLLO, COLOMBO Vittorino (L.)

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 7 sopprimere le parole: « in genere ».*

**5.21**

MAFFIOLETTI, CALICE

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

« ... Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a predisporre, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un programma operativo concernente progetti di produttività da realizzare nei seguenti settori e per i seguenti scopi:

fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;

catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;

previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva nonché per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;

informatizzazione della pubblica Amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse Amministrazioni ed evitare gli sprechi;

protezione civile, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale.

... I predetti progetti dovranno contenere:

a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con det-

tagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività;

c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione e aggiornamento professionali, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del precedente comma 10, delle eventuali assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 8, ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonché le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;

e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.

... Lo studio e la formulazione dei progetti possono essere interamente o parzialmente affidati, con decreto del Presidente del Consiglio, a enti o istituti di ricerca e di studi, che sono autorizzati ad assumere tutte le necessarie informazioni presso le amministrazioni interessate, le quali sono tenute a fornirle anche in deroga alle vigenti procedure.

... La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

... Sulla base del programma di cui sopra, e degli accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in ordine all'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, il Governo proporrà in sede di bilancio di assestamento le necessarie variazioni.



*Al comma 8 sopprimere le parole: « agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle gestioni commissariali governative, ».*

**5.24** CALICE, BOLLINI, CROSETTA, ALICI,  
ANDRIANI, BONAZZI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:  
« Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1984 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della Commissione esaminatrice ».*

**5.42** CASTIGLIONE, NOCI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:  
« Il divieto di assunzione non si applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed alla legge n. 348 del 1980 ».*

**5.43** CASTIGLIONE

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

*« ... Ai pubblici dipendenti ed ai dipendenti degli enti di cui al comma 1, che nel*

triennio 1985-1988 abbiano superato il cinquantesimo anno di età, è concesso a domanda un abbuono di cinque anni da computarsi con l'anzianità di servizio utile per agevolare l'esodo volontario. I posti resisi vacanti a seguito dell'esodo devono essere messi a concorso per attività lavorative *part-time* per giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età ».

**5.4** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGGORGIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANO, POZZO, SIGNGRELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole: « secondo quanto stabilito dall'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».*

**5.25** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, PAGANI Antonino

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 9, lettera a), dopo le parole: « legge 22 dicembre 1984, n. 887 », aggiungere le seguenti: « e le assunzioni richieste per la copertura di nuovi posti in organico eventualmente attivati, sulla base di un programma presentato dal Ministro della pubblica istruzione al Parlamento per la costituzione, nel triennio 1986-89, di nuove sezioni di scuola materna statale, di nuove classi a tempo prolungato nelle scuole elementari e medie, sperimentali nella scuola*



secondaria superiore, di istruzione degli adulti nella scuola dell'obbligo e nella secondaria superiore. Nel programma d'attuazione vanno determinate le priorità e definiti i piani speciali di intervento per le Regioni e le province, dove maggiori risultano le carenze del servizio scolastico e più gravi i dati riguardanti, in particolare, i tassi di analfabetismo, di evasione, di abbandono, di frequenza irregolare e di ripetenza, nella fascia dell'obbligo e nei primi due anni della scuola secondaria superiore; ».

**5.26** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« ... le assunzioni disposte dagli enti locali del Mezzogiorno con i criteri ed in base alle procedure stabilite dalla legge 22 agosto 1985, n. 444 ».

**5.5** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

**5.27** CALICE, BONAZZI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*In via subordinata all'emendamento 5.27, al comma 9, lettera c), dopo le parole: « esigenze stagionali » inserire le altre: « e supplenze ».*

5.48

BONAZZI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 9 sopprimere la lettera e).*

5.46

CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 9, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: « Le aziende speciali per le quali non ricorrono le condizioni che precedono possono provvedere esclusivamente alla copertura dei posti che si rendano vacanti negli organici per cessazione dal servizio; ».*

5.45

BONAZZI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: « ...) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali che raggruppano diversi servizi con contabilità separata, limitatamente ai servizi il cui conto economico risulti in pareggio e che non fruiscono di contributi in conto esercizio ».*

5.44

BONAZZI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 9 sopprimere la lettera f).*

**5.47** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*In via subordinata all'emendamento 5.47, al comma 9, lettera f), dopo le parole: « gli enti locali » inserire le altre: « nei posti che si siano resi vacanti nel corso del 1985 o si rendano vacanti nel 1986, nonché ».*

**5.49** BONAZZI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 9, lettera g), in fine, aggiungere le parole: « della Guardia di finanza o del Corpo dei vigili del fuoco ».*

**5.28** MAFFIOLETTI, TARAMELLI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 9, dopo la lettera g), inserire il seguente capoverso:*

« Restano valide le norme relative al sostegno degli alunni portatori di *handicaps* nella scuola dell'obbligo di cui al comma 13 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».

**5.29** ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA  
Massimo

**Accolto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 9, dopo la lettera g), inserire il seguente capoverso:*

« Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna ».

**5.30** COLELLA, CAROLLO, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOMBO  
Vittorino (L.), PAGANI Antoino,  
ABIS

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*In via subordinata all'emendamento 5.30, al comma 9, aggiungere, dopo la lettera g), la seguente:*

« ...) le assunzioni, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e notificazioni, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985 ».

**5.41** COVI, CAROLLO, CASTIGLIONE,  
SCHIETROMA, BASTIANINI

**Accolto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

« ... Continuano ad applicarsi nell'anno 1986 ai comuni, province e loro consorzi, nonché alle aziende speciali degli enti lo-

cali le norme di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ».

5.50

BONAZZI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 10 sopprimere le parole: « gli enti locali, le gestioni commissariali governative ».*

5.31

CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI, BONAZZI, MAFFIOLETTI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 10 sostituire la data: « 30 aprile 1986 » con l'altra: « 31 marzo 1986 ».*

5.32

MAFFIOLETTI, CALICE

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

« ... Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 gennaio 1985, può assumere ulteriori 500 unità per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

... Laddove la mancata definizione delle procedure *in itinere* di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge

n. 285 renda non determinabile la effettiva disponibilità, è ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli.

... Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilità di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore ».

**5. 33** CAROLLO, D'AMELIO, D'AGOSTINI,  
CUMINETTI, COLOMBO Vittorino  
(L.), PAGANI Antonino, ABIS

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

« ... Del tempestivo e puntuale assolvimento degli adempimenti di cui al comma precedente rispondono anche disciplinarmente i capi del personale di amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati ».

**5. 34** MAFFIOLETTI, TARAMELLI, DE SAB-  
BATA, CALICE

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 11 sopprimere la parola: « previo ».*

**5. 35** MAFFIOLETTI, CALICE

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 12 sostituire le parole da: « tramite » fino alla fine del comma con le altre: « direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti ».*

**5.36**

**MAFFIOLETTI, CALICE**

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 13 sostituire le parole: « sentito il Consiglio dei ministri » con le altre: « sentiti il Consiglio dei ministri e le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».*

**5.6**

**RIVA Massimo**

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 14, dopo le parole: « e della funzione pubblica », aggiungere le altre: « e le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».*

**5.7**

**RIVA Massimo**

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 15, dopo le parole: « Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni », aggiungere le altre: « e per le unità sanitarie locali ».*

**5.11**

**IL GOVERNO**

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 16.*

**5. 8** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

« 16. Per le unità sanitarie locali il potere di deroga al divieto di cui al precedente comma 8 rimane affidato alle Regioni che lo esercitano nell'ambito delle linee di programmazione sanitaria nazionale e regionale ».

**5. 37** CALICE, IMBRIACO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 16 sostituire la parola: « potranno » con le altre: « dovranno, ove possibile, ».*

**5. 38** MAFFIOLETTI, TARAMELLI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 16, dopo le parole: « potranno essere effettuate », inserire le altre: « , in misura non superiore al 50 per cento, ».*

**5. 9** RIVA Massimo, CAVAZZUTI

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---



*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

« 17. Rimane fermo quanto disposto dai commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Rimane fermo altresì il criterio di ripartizione della dotazione organica aggiuntiva di cui al dodicesimo comma del medesimo articolo ».

**5. 39** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, CO-  
LOMBO Vittorino (L.), PAGANI  
Antonino, ABIS

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novem-  
bre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 18.*

**5. 40** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novem-  
bre 1985)**

---

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

« 18. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è sostituito dal seguente:

" Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a 30 giorni la supplenza può essere conferita, limitatamente al personale medico ed a quello tecnico-sanitario, per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti " ».

**5. 12** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novem-  
bre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Rimane fermo il criterio di ripartizione della dotazione organica aggiuntiva di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».

**5.13**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:*

**Art. ...**

*(Concorsi per il personale non docente delle università)*

« 1. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate, nelle rispettive dotazioni organiche, fino al 1º novembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio da qualsiasi causa determinate, il cui accertamento risulti peraltro dalla formale attivazione delle relative procedure.

3. Sono consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi a posti di personale non docente delle università espletati entro il 31 dicembre 1985.

4. Per l'attribuzione dei posti, da mettere a concorso, alle varie qualifiche funzionali — e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali — si terrà conto della qualifica funzionale e del profilo professio-

nale nei quali il personale cessato risulta inquadrato alla stessa data del 1° novembre 1985, anche sulla base di provvedimenti che, pur già emanati, non siano ancora efficaci ».

**5.0.1** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOM-  
BO Vittorino (L.), PAGANI Anto-  
nino, ABIS.

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novem-  
bre 1985)**

---

**Art. ...**

« A decorrere dal 1° gennaio 1986 i lavoratori in cassa integrazione possono essere impiegati dagli enti locali in opere di pubblica utilità. Gli enti, durante il periodo di assunzione, erogheranno agli interessati una somma pari alla differenza tra il salario-stipendio percepito prima della messa in cassa integrazione e la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale ».

**5.0.2** SALVATO, TEDESCO TATÒ, NESPOLO,  
GHERBEZ, ROSSANDA, CALICE

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novem-  
bre 1985)**

---

**Art. ...**

« Nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 5 per le assunzioni alla qualifica di operatore di esercizio del contingente degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in mancanza di aventi titolo, possono essere utilizzate, limitatamente alle sedi interessate e ferme restando le disposizioni di cui

all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, le graduatorie dei concorsi pubblici provinciali per la medesima qualifica del contingente degli uffici principali già espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

**5.0.3**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

**Art. 6**

*Al comma 4, dopo le parole: « si tiene conto, oltre che dei servizi e periodi » inserire le altre: « , effettivamente prestati e con esclusione di aumenti per servizi particolari o benemerienze comunque motivate, ».*

**6.3**

MARCHIO, CROLLALANZA, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTTI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 8.*

**6.4**

CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

« 9. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85, la cui nomina sia

stata revocata a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione sulla base del parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 396 del 20 febbraio 1985 riguardante l'applicazione del comma 1 dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono immediatamente riassunte in servizio, anche in soprannumero, e sono utilizzati sui posti eventualmente disponibili nell'anno scolastico 1985-86, anche per supplenze brevi ».

6.1

IL GOVERNO

**Ritirato dal Governo (23 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

« 9. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-85 e i docenti vincitori di concorso per merito la cui nomina sia stata revocata in seguito alle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione in base al secondo parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 396 del 20 febbraio 1985, riguardante l'applicazione del primo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono immediatamente riassunti in servizio, senza interruzione della decorrenza giuridica, anche in soprannumero, e sono utilizzati su posti eventualmente disponibili nell'anno scolastico 1985-86 anche per supplenze brevi nella provincia ove hanno ottenuto il trasferimento ».

6.5

COLELLA, D'AMELIO, CAROLLO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOMBO  
Vittorino (L.), PAGANI Antoino,  
ABIS

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al comma 9 sopprimere le parole: « in applicazione del primo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270 » e, dopo le parole: « Consiglio di Stato, sezione II, n. 396 del 20 febbraio 1985 », aggiungere le altre: « riguardante l'applicazione del primo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ».*

**6.6** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOM-  
BO Vittorino (L.), PAGANI Anto-  
NINO, ABIS

**Ritirato dai proponenti (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 9 sostituire le parole: « anche in soprannumero » con le altre: « anche in posti di dotazione organica aggiuntiva ».*

**6.7** CALICE, BONAZZI, BOLLINI, CROCET-  
TA, ALICI, ANDRIANI

**Precluso dalla votazione dell'emendamento  
6.5 (23 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

« ... A decorrere dall'anno scolastico 1987-1988 la costituzione delle cattedre o posti-orario di educazione tecnica nella scuola media è effettuata sulla base del numero delle classi, in ragione di una cattedra o posto-orario per ogni sei classi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 luglio 1983.

... Il soprannumero derivante dall'applicazione di quanto disposto dai commi precedenti non avrà incidenza sul calcolo e sulla ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive.

... I docenti di educazione tecnica di ruolo possono ottenere, a domanda, il passaggio ai ruoli relativi ad altri insegnamenti, anche della scuola secondaria superiore, per i quali siano in possesso di specifica abilitazione, con riguardo ai posti disponibili che residueranno, nella quota assegnata ai trasferimenti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti stessi o dei passaggi che saranno disposti a partire dall'anno scolastico 1987-1988 e sino al completo assorbimento delle posizioni soprannumerarie.

... Detti docenti possono altresì essere utilizzati, nell'ambito della provincia di titolarità, nelle forme di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Essi possono altresì, a domanda, ottenere il passaggio ad uffici periferici dell'amministrazione scolastica o ad altri settori della pubblica amministrazione, per qualifiche funzionali corrispondenti ed in relazione a vacanze di posti in organico. Le modalità di detto passaggio e di inquadramento sono definite con decreto interministeriale dei Ministri per la funzione pubblica, della pubblica istruzione e del tesoro.

... Per l'anno scolastico 1986-87 non si darà luogo, in corrispondenza delle vacanze di posti, ad assunzioni di docenti di educazione tecnica di ruolo e non di ruolo quando sia possibile soddisfare alle esigenze dell'insegnamento di tale disciplina mediante l'utilizzazione di un solo docente per ogni sei classi, facendo anche ricorso a docenti soprannumerari o della dotazione organica aggiuntiva o, in mancanza, a docenti di altre scuole dello stesso distretto o di distretti vicini.

... Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno definite sulla base delle condizioni previste dalla legge 20 marzo 1983, n. 93.

... I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono disposti an-

nualmente, ed anche in eccedenza ai posti determinati ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 77, qualora gli interessati abbiano chiesto il passaggio su posti rimasti disponibili dopo l'effettuazione delle nomine dei vincitori dei concorsi. I relativi provvedimenti, se adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, hanno effetto dall'anno scolastico successivo.

... Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dai passaggi aventi decorrenza dall'anno scolastico 1986-1987 ».

6.11

IL GOVERNO

Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

« ... A decorrere dall'anno scolastico 1987-1988 la costituzione delle cattedre o posti-orario di educazione tecnica nella scuola media è effettuata sulla base del numero delle classi, in ragione di una cattedra o posto-orario per ogni sei classi.

... L'individuazione delle posizioni soprannumerarie rispetto alle dotazioni organiche determinate in applicazione del precedente comma avrà luogo nell'ambito di ciascuna scuola. All'assorbimento dei docenti che risultino in soprannumero si provvederà gradualmente in corrispondenza delle vacanze che si verificheranno, per qualsiasi causa, nella stessa scuola di titolarità.

... Nelle scuole in cui non sarà possibile coprire tutte le cattedre o posti-orario come sopra determinati mediante l'assegnazione ad essi di docenti che si trovino in posizione soprannumeraria nella stessa scuola, si provvederà mediante l'utilizzazione di docenti soprannumerari di altre scuole dello stesso distretto o di distretto viciniore.



... Il soprannumero derivante dall'applicazione di quanto disposto dai commi precedenti non avrà incidenza sulla ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive.

... L'utilizzazione di detto soprannumero avverrà, oltre che nelle forme di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in attività di sostegno per alunni di scuola media portatori di *handicaps*, previa frequenza dei corsi organizzati ai sensi del nono comma del citato articolo 14 e, nell'ambito sia della scuola media, sia della scuola secondaria superiore, in attività didattiche richiedenti l'impiego di attrezzature tecnico-scientifiche, ivi comprese quelle inerenti all'applicazione delle tecniche informatiche.

... I docenti di educazione tecnica di ruolo possono ottenere, a domanda, il passaggio ai ruoli relativi ad altri insegnamenti, anche della scuola secondaria superiore, per i quali siano in possesso di specifica abilitazione, con riguardo ai posti disponibili che residueranno, nella quota assegnata ai trasferimenti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti stessi o dei passaggi che saranno disposti a partire dall'anno scolastico 1987-88 e sino al completo assorbimento delle posizioni soprannumerarie.

... Per l'anno scolastico 1986-87 non si darà luogo, in corrispondenza delle vacanze di posti, ad assunzioni di docenti di educazione tecnica di ruolo e non di ruolo quando sia possibile soddisfare alle esigenze dell'insegnamento di tale disciplina mediante l'utilizzazione di un solo docente per ogni sei classi, facendo anche ricorso a docenti soprannumerari o della dotazione organica aggiuntiva o, in mancanza, a docenti di altre scuole dello stesso distretto o di distretti vicini.

... Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno definite con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

... I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono disposti annualmente, ed anche in eccedenza ai posti determinati ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 77, qualora gli interessati abbiano chiesto il passaggio su posti rimasti disponibili dopo l'effettuazione delle nomine dei vincitori dei concorsi. I relativi provvedimenti, se adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, hanno effetto dall'anno scolastico successivo.

... Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dai passaggi aventi decorrenza dall'anno scolastico 1986-1987 ».

6.8 CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOM-  
BO Vittorino (L.), PAGANI Anto-  
nino, ABIS

**Ritirato dai proponenti (21 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

« ... A decorrere dall'anno scolastico 1987-1988 la costituzione delle cattedre o posti-orario di educazione tecnica nella scuola media è effettuata sulla base del numero delle classi, in ragione di una cattedra o posto-orario per ogni sei classi.

... L'individuazione delle posizioni soprannumerarie rispetto alle dotazioni organiche determinate in applicazione del precedente comma avrà luogo nell'ambito di ciascuna scuola. All'assorbimento dei docenti che risultino in soprannumero si provvederà gradualmente in corrispondenza delle vacanze che si verificheranno, per qualsiasi causa, nella stessa scuola di titolarità.

... Nelle scuole in cui non sarà possibile coprire tutte le cattedre o posti-orario come sopra determinate mediante l'assegnazione

ad essi di docenti che si trovino in posizione soprannumeraria nella stessa scuola, si provvederà mediante l'utilizzazione di docenti soprannumerari di altre scuole dello stesso distretto o di distretti vicini.

... Il soprannumero derivante dall'applicazione di quanto disposto dai commi precedenti non avrà incidenza sulla ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive.

... L'utilizzazione di detto soprannumero avverrà, oltre che nelle forme di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in attività di sostegno per alunni di scuola media portatori di *handicaps*, previa frequenza dei corsi organizzati ai sensi del nono comma del citato articolo 14 e, nell'ambito sia della scuola media, sia della scuola secondaria superiore, in attività didattiche richiedenti l'impiego di attrezzature tecnico-scientifiche, ivi comprese quelle inerenti all'applicazione delle tecniche informatiche.

... I docenti di educazione tecnica di ruolo possono ottenere, a domanda, il passaggio ai ruoli relativi ad altri insegnamenti, anche della scuola secondaria superiore, per i quali siano in possesso di specifica abilitazione, con riguardo ai posti disponibili che residueranno, nella quota assegnata ai trasferimenti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti stessi o dei passaggi che saranno disposti a partire dall'anno scolastico 1987-88 e sino al completo assorbimento delle posizioni soprannumerarie.

... Per l'anno scolastico 1986-87 non si darà luogo, in corrispondenza delle vacanze di posti, ad assunzioni di docenti di educazione tecnica di ruolo e non di ruolo quando sia possibile soddisfare alle esigenze dell'insegnamento di tale disciplina mediante l'utilizzazione di un solo docente per ogni 6 classi, facendo anche ricorso a docenti soprannumerari, o della dotazione organica aggiuntiva o, in mancanza, a docenti di altre scuole dello stesso distretto o di distretti vicini.

... Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno definite con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

... I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono disposti annualmente, ed anche in eccedenza ai posti determinati ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 77, qualora gli interessati abbiano chiesto il passaggio su posti rimasti disponibili dopo l'effettuazione delle nomine dei vincitori dei concorsi. I relativi provvedimenti, se adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, hanno effetto dall'anno scolastico successivo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dai passaggi aventi decorrenza dall'anno scolastico 1986-87 ».

## **6.2**

## **IL GOVERNO**

**Ritirato dal Governo (23 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

« ... Sono abrogati i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1979, n. 566 ».

## **6.9**

MARCHIO, CROLLALANZA, BIGLIA,  
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GAL-  
DIERI, GIANGREGORIO, GRADARI,  
LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISAN-  
TI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE,  
POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

**Ritirato dai proponenti (21 novembre 1985)**

---

*In via subordinata all'emendamento 6.9,  
dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

« ... Nella scuola media viene istituita per l'insegnamento della educazione tecnica una

cattedra ogni due corsi o raggruppamento di sei classi funzionanti anche in scuole diverse nell'ambito della provincia. Gli insegnanti di educazione tecnica in soprannumero vengono utilizzati nella sede dell'attuale titolarità, anche per supplenze brevi, fino al riassorbimento su cattedre o posti orario che si rendono disponibili nell'ambito provinciale. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente comma ».

6. 10      MARCHIO, CROLLALANZA, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

**Ritirato dai proponenti (21 novembre 1985)**

---

#### **Art. 7.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni approva un piano di razionalizzazione degli uffici postali che tenga conto delle esigenze dell'utenza non diversamente servita, dei piccoli centri urbani e delle contrade anche ai fini del pagamento delle pensioni ».

7. 1      RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 3 sostituire le parole: « viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi »*

*con le altre: « viene confermato nell'importo di lire 3.531 miliardi ».*

**7.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 3 sostituire la cifra: « 4.519 miliardi » con l'altra: « 4.219 miliardi ».*

**7.13** GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI  
Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 4 sostituire la cifra: « 378 miliardi » con l'altra: « 350 miliardi » e la cifra: « 931 miliardi » con l'altra: « 659 miliardi ».*

**7.14** GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI  
Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 6 sostituire la cifra: « 988 miliardi » con l'altra: « 688 miliardi ».*

**7.15** GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI  
Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 7 sostituire la cifra: « 988 miliardi » con l'altra: « 688 miliardi ».*

**7.16** GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI  
Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 8 sostituire le parole: « lire 745 miliardi per l'anno 1986, lire 613 miliardi per l'anno 1987, lire 632 miliardi per l'anno 1988 » con le altre: « lire 645 miliardi per l'anno 1986, lire 513 miliardi per l'anno 1987, lire 532 miliardi per l'anno 1988 ».*

**7.17** GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI  
Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

« ... La produzione di materiali, componenti, macchine, apparecchiature necessarie al conseguimento degli obiettivi nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, definiti dal Piano nazionale delle telecomunicazioni, dovrà essere realizzata nei medesimi territori ».

**7.3** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

« ...L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, tranne che per gli immobili non destinati ad usi e servizi di pubblico interesse.

... Per gli immobili di cui al comma precedente l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è dovuta nella misura fissata dall'articolo 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

... Le disposizioni dei precedenti commi ..... e ..... si applicano anche agli esercizi decorsi ».

**7.9**

**IL GOVERNO**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 13, primo alinea, sostituire le parole: « quanto alle lettere b) e c) » con le altre: « quanto alla lettera b) » ed inserire di seguito il seguente alinea:*

« quanto alla lettera c), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi — valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 100 miliardi per l'anno 1986, in lire 200 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 400 miliardi per l'anno 1988 — derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.500 miliardi per l'attuazione di un programma di rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformità a quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, pri-



ma dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

7.10

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 15.*

7.4

SANTALCO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 15.*

7.6

RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 15.*

7.18

COLELLA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Sopprimere il primo periodo del comma 15.*

7.19

LOTTI Maurizio, LIBERTINI, VISCONTI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*In via subordinata, all'emendamento 7.4, al comma 15, dopo le parole: « agevolazioni tariffarie », inserire le altre: « salvo quelle previste dalla legge 21 novembre 1955, n. 1108, e successive modificazioni ».*

**7.5**

SANTALCO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*In via subordinata all'emendamento 7.18, al comma 15, dopo le parole: « agevolazioni tariffarie », inserire le altre: « salvo quelle previste dalla legge 21 novembre 1955, n. 1108, e successive modificazioni ».*

**7.20**

COLELLA, D'AMELIO, COLOMBO Vittorino (V.), PAGANI Antonino, ABIS

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 15, nel primo periodo, sopprimere le parole da: « e le tariffe » fino alle altre: « voce compensativa ».*

**7.32**

BOLLINI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 15, in fine, aggiungere le parole: « fermo restando il disposto dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».*

**7.21**

CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOMBO Vittorino (V.), PAGANI Antonino, ABIS

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

« 16. Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, un fondo di lire 100 miliardi per anno, nel triennio 1986-1988, è finalizzato al finanziamento di studi e progettazioni per i sistemi di valico dell'asse del Brennero e dello Spluga, nonché alla realizzazione, anche per fasi, dell'alta velocità fra Napoli, Roma e Milano e della direttrice del Brennero in attuazione degli accordi con l'Austria ».

**7.22**

LIBERTINI, LOTTI Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 16 con i seguenti:*

« ... I criteri e le priorità stabiliti dalla legge n. 17 del 1981 per gli investimenti sulle linee della rete fondamentale delle Ferrovie dello Stato integrati con quelli definiti dall'articolo 8 della legge n. 887 del 1984, verranno applicati anche per le autorizzazioni di spesa di cui al comma 13 della presente legge.

... Le esigenze relative a studi e progettazioni per i sistemi di valico del Brennero e dello Spluga ed alla realizzazione delle opere sulla linea del Brennero, in attuazione degli accordi con l'Austria sono comprese nei finanziamenti di cui alla legge n. 17 del 1981 e leggi finanziarie 1983, 1985 e 1986.

... È pure compreso nei suddetti finanziamenti il completamento dell'intera linea pontremolese ed in particolare della nuova tratta di valico con caratteristiche europee, indispensabile, in tempi brevi, per la piena funzionalità dell'intera rete fondamentale dell'asse tirrenico, nonché come necessaria condizione, prevista dalla legge n. 17 del

1981, per il proseguimento a Nord oltre Firenze della linea direttissima Roma-Firenze.

**7. 33** DONAT-CATTIN, PATRIARCA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 16 sostituire le parole da: « degli impianti » fino alla fine con le seguenti:*

« degli impianti interportuali di primo livello, nonché la realizzazione di opere e interventi che attengano all'attuazione dell'alta velocità fra Napoli, Roma e Milano e all'adeguamento e potenziamento della direttrice Brennero-Bologna in conformità agli accordi con l'Austria ».

**7. 23** COLOMBO Vittorino (V.)

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 16, in fine, dopo la parola: « Austria », aggiungere le altre: « al completamento della linea pontremolese, compresa la tratta di valico da Pontolo a Pontremoli e il potenziamento della medesima linea, nella tratta Parma-Mantova-Verona ».*

**7. 24** FABBRI, SCEVAROLLI, NOCI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: « nonché il completamento del raddoppio*

della linea pontremolese e il potenziamento della tratta Parma-Mantova-Verona ».

**7. 34** DEGOLA, ORCIARI, COLOMBO Vittorio (V.)

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

« 17. Gli interventi previsti dall'articolo 8, comma 10, della legge 2 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di interscambio modali ».

7.11 IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

*Al comma 17 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« Conseguentemente il fondo di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a 100 miliardi per anno nel biennio 1986-1987 e ulteriormente finanziato per un importo di 150 miliardi nell'anno 1988 ».

**7.25** LIBERTINI, LOTTI Maurizio

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

« 20. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie dello Stato può disporre nell'anno 1986 dai

conti correnti ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonchè al netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi ».

**7.12**

**IL GOVERNO**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 20 sostituire le parole: « 7,50 per cento » con le altre: « 6 per cento ».*

**7.7**

**RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI**

**Precluso dalla votazione sull'emendamento  
7.12 (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 21, dopo le parole: « ad eseguire », aggiungere le altre: « in conformità ai principi di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449 ».*

**7.26**

**LOTTI Maurizio, LIBERTINI**

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 21 inserire il seguente:*

« ... Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad eseguire gli interventi di completamento dello scalo passeggeri di Bari-Palese, temporaneamente attivato con utilizzazione delle strutture destinate allo scalo merci ».

**7.8** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 22 con il seguente:*

« 22. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione in vigore, sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei trasporti previsti dall'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449 ».

**7.27** COLOMBO Vittorino (V.), LOTTI Maurizio

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 22 aggiungere, in fine, le parole:*  
« in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449 ».

**7.28** LOTTI Maurizio, LIBERTINI, COLOMBO Vittorino (V.)

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 23 sostituire le parole: « Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modifiche e integrazioni si applicano » con le altre: « Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, si applicano ».*

**7.29** COLOMBO Vittorino (V.), LOTTI Maurizio

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 23 inserire il seguente:*

« ... La validità degli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è prorogata a tutto l'anno 1986. Al Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali è destinato per il 1986 l'importo di 300 miliardi di lire ».

**7.30** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOMBO Vittorino (V.), PAGANI Antonino, ABIS

**Ritirato dai proponenti** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

« ... Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse è applicata una riduzione pari al 30 per cento sulle tariffe delle Ferrovie dello Stato. Detta agevolazione è elevata al 60 per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole. L'ammontare delle riduzioni accordate è posto a carico del Ministero del tesoro che provvede ai rimborsi



a favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria ».

**7.31** CAROLLO, CUMINETTI, ABIS, CO-  
LOMBO Vittorino (V.), PAGANI  
Antonino

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novem-  
bre 1985)

---

**Art. 8.**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:*  
« A decorrere dal 1° gennaio 1986 è esteso  
alla SACE — Sezione speciale per l'assicu-  
razione del credito all'esportazione — il con-  
trollo della Corte dei conti sulla gestione  
finanziaria ».

**8.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALAN-  
ZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI,  
FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,  
GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUS-  
SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MO-  
NACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novem-  
bre 1985)

---

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« ... A decorrere dall'esercizio finanziario  
1986 e successivi ed a modifica di quanto  
disposto dall'articolo 17, lettera *b*), della  
legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale dif-  
ferenza risultante tra il limite degli impe-  
gni assumibili, fissati con la legge di bilan-  
cio, e l'ammontare delle garanzie assunte  
nell'anno stesso non sarà portata in aumen-  
to del limite fissato per l'anno successivo ».

**8.7** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione** (21 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 6 sostituire la cifra: « 150 miliardi » con le parole: « 200 miliardi, di cui almeno 50 miliardi da destinare alle imprese artigiane ».*

**8.11**      PETRARA, BAIARDI, FELICETTI, MARGHERI, CONSOLI, URBANI, VOLPONI, POLLIDORO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 7 sostituire la cifra: « 400 miliardi » con l'altra: « 650 miliardi » e le cifre: « 300 miliardi » e « 100 miliardi », rispettivamente, con le altre: « 450 miliardi » e « 200 miliardi ».*

**8.12**      POLLIDORO, PETRARA, MARGHERI, BAIARDI, VOLPONI, FELICETTI, CONSOLI, URBANI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 8.*

**8.2**      RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

*« ... Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 23, primo comma, della legge*

21 maggio 1981, n. 240, le operazioni di locazione finanziaria possono beneficiare delle altre agevolazioni della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, ed alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, secondo le forme di intervento determinate nello statuto della prevista Cassa ».

**8. 13** COLELLA, D'AMELIO, COLOMBO Vittorino (L.), PAGANI Antonino, ABIS, CAROLLO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 9.*

**8. 14** DONAT-CATTIN, PAGANI Antonino, COLOMBO Vittorino (L.)

**Decaduto per assenza dei proponenti** (21 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 10.*

**8. 3** RIVA Massimo

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 11.*

**8. 15** POLLIDORO, MARGHERI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

« ... È conferita, per l'anno finanziario 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema ».

**8. 18** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

« ... È conferita, per l'anno finanziario 1986, la somma di lire 1.600 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 1.120 miliardi all'IRI, di lire 440 miliardi all'EFIM e di lire 40 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema ».

**8. 8** IL GOVERNO

**Ritirato dal Governo** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

« ... È autorizzato per l'anno finanziario 1986 il conferimento della somma di lire 1.600 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 1.060 miliardi all'IRI, di lire 500 miliardi all'EFIM e di lire 40 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema per il finanziamento di dettagliati programmi di investimenti nel campo della innovazione e della riconversione industriale, con prio-

rità ad iniziative totalmente nuove, che dovranno essere preventivamente approvati dal CIPE ».

**8.17** CROCETTA, CALICE, ALICI, BOLLINI,  
MARGHERI

**Precluso dalla votazione sull'emendamento  
8.18 (21 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 11 inserire i seguenti:*

«... Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, 350 miliardi per il 1989, nonchè della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

... Le predette somme sono destinate alla concessione, rispettivamente, delle seguenti agevolazioni alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciale pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento, stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.

... La realizzazione dei predetti programmi di investimento è accertata dagli istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

... Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentite le Regioni, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti».

**8. 16** CASTIGLIONE, CAROLLO, COVI, SCHIETROMA, BASTIANINI

**Accolto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 12 con i seguenti:*

«... Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 2.200 miliardi nel 1986 e di lire 1.400 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuove iniziative, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE.

... L'autorizzazione di cui sopra è subordinata alla presentazione di un programma da realizzarsi entro il triennio — sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — in accordo operativo con gli organi dell'intervento straordinario, che preveda l'installazione nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse del Centro-Nord delle nuove iniziative imprenditoriali di cui sopra, con particolare riferimento alle manifatturiere basate su tecnologie avanzate.

...L'IRI e l'ENI possono provvedere fin dall'inizio del 1986 alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote:

IRI lire 1.300 miliardi per l'anno 1986;

IRI lire 1.200 miliardi per ciascuno degli anni 1986-1988;

ENI lire 500 miliardi per l'anno 1986.

...Il gruppo EFIM e le società da esso dipendenti nel corso dell'anno 1986, con decreto del Presidente della Repubblica, vengono incorporati nell'IRI e nell'ENI in relazione alle attività esplicate. Sono fatti salvi l'occupazione e i diritti acquisiti dal personale dell'EFIM e delle società da esso dipendenti; l'IRI e l'ENI provvederanno ad integrare le attività delle aziende ex EFIM con quelle già espletate da aziende IRI ed ENI, ad aprire la partecipazione azionaria di minoranza a privati ed a cedere alla gestione privata l'intera partecipazione azionaria delle aziende non strategiche rispetto ai fini istituzionali dell'IRI e dell'ENI ».

**8.4** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 12 sostituire le parole: « di nuove iniziative » con le altre: « di nuovi investimenti ».*

**8.19** CAROLLO, COLELLA, BASTIANINI, COVI, CASTIGLIONE

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 12, dopo le parole: « nuove iniziative », aggiungere le altre: « riservate al Mezzogiorno ».*

**8. 20** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*All'emendamento 8.9 del Governo sostituire le parole: « IRI: lire 1.200 miliardi in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 » con le altre: « IRI: 1.400 miliardi in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 » e le parole: « ENI: lire 500 miliardi nell'anno 1986 » con le altre: « ENI: lire 300 miliardi nell'anno 1986 ».*

**8. 9/1** CAROLLO, PAGANI Antonino, COVI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 12 sostituire le parole: « IRI: lire 1.200 miliardi in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 » con le altre: « IRI: lire 1.400 miliardi nell'anno 1986, lire 1.200 miliardi in ciascuno degli anni 1987 e 1988 » e le parole: « ENI: lire 500 miliardi nell'anno 1986 » con le altre: « ENI: lire 300 miliardi nell'anno 1986 ».*

**8. 9** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 13 sostituire le cifre: « 220 miliardi » e « 420 miliardi », rispettivamente,*



con le altre: « 250 miliardi » e « 450 miliardi ».

**8.21** CAROLLO, PAGANI Antonino, COVI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

« ... L'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) è autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonchè ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.

... L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutati in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'Enel porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale ».

**8.22**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

« ... Per contribuire acchè le Regioni svolgano le funzioni promozionali di loro competenza nel campo delle attività di spettacolo, il Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, viene integrato con lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, da destinare al finanziamento di "progetti speciali" presentati

al Ministero del turismo e dello spettacolo dalle Regioni, le quali dispongano di leggi regionali in materia di spettacolo ».

**8.23** VALENZA, MASCAGNI, CROCETTA

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 17 sostituire la cifra: « 150 miliardi » con l'altra: « 300 miliardi ».*

**8.24** MARGHERI, URBANI, VOLPONI, CONSOLI, BAIARDI, POLLIDORO, PETRARÀ, FELICETTI

**Accolto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Al comma 17 sostituire la cifra: « 150 miliardi » con l'altra: « 300 miliardi ».*

**8.25** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 17 inserire il seguente:*

« ... Sino alla avvenuta compensazione degli squilibri geografici verificatisi dall'entrata in vigore della anzidetta legge a causa della erogazione inferiore al 40 per cento dei fondi per la ricerca applicata nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse del Centro-Nord, le somme disponibili dovranno essere impiegate esclusivamente nei territori

di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

**8.5** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 18 sostituire la cifra: « 150 miliardi » con l'altra: « 300 miliardi ».*

**8.26** MARGHERI, URBANI, VOLPONI, CONSOLI, BAIARDI, POLLIDORO, PETRARÀ, FELICETTI, CALICE

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Al comma 18 sostituire la cifra: « 150 miliardi » con l'altra: « 300 miliardi ».*

**8.27** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

« ... Sino alla avvenuta compensazione degli squilibri geografici verificatisi dall'entrata in vigore della anzidetta legge con l'erogazione inferiore al 40 per cento dei fondi destinati alla innovazione tecnologica, le somme disponibili dovranno essere impie-

gate esclusivamente nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

**8.6** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Ritirato dai proponenti (21 novembre 1985).**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è sostituito dal seguente:

” La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

- a) reimpiego degli indennizzi;
- b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
- c) gravi infermità o menomazioni;
- d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;
- e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo ” ».

**8.28** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOMBO Vittorino (L.), PAGANI Antonino, ABIS.

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Il limite di impegno per l'anno 1986 previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1985, n. 295, è elevato a lire 167 miliardi. È altresì autorizzato per l'anno 1986 uno stanziamento aggiuntivo di lire 250 miliardi per l'applicazione del titolo I della legge 11 dicembre 1984, n. 848 ».

**8.29** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOM-  
BO Vittorino (V.), PAGANI An-  
tonino, ABIS

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novem-  
bre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... I fondi previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono aumentati di 100 miliardi ciascuno per gli anni 1986 e 1987 ».

**8.30** MARGHERI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novem-  
bre 1985)**

---

*All'emendamento 8.10 del Governo sostituire le parole da: « del piano quinquennale » fino alla fine con le seguenti: « dei programmi avviati è assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi, in diminuzione del complessivo importo per l'esecuzione del programma quinquennale predetto, ora all'esame del Parlamento ».*

**8.10/1** URBANI

**Ritirato dal proponente (21 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Per consentire la prosecuzione, nel primo semestre nell'anno 1986, del piano quinquennale 1985-1989, è assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta è portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto ».

**8. 10**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi è portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1985, n. 295. Per le medesime finalità è, altresì, iscritto, nell'anno finanziario 1986, l'ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295, in favore dell'industria armatoriale ».

**8. 31**

CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Il limite di impegno per l'anno 1986 previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1985, n. 295, è elevato a lire 167 miliardi. È altresì autorizzato per l'anno 1986 uno stanziamento aggiuntivo di lire 250 miliardi per l'applicazione del titolo I della legge 11 dicembre 1984, n. 848 ».

**8.32**                      **BISSE, ANGELIN, CROSETTA**

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« ... L'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è sostituito dal seguente:

“All'Istituto poligrafico dello Stato è riconosciuta natura di ente pubblico economico; esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro”.

... Gli importi di cui all'articolo 13, lettere d), e) ed f), all'articolo 14, lettere f), g), l) ed m), ed all'articolo 15, lettere d), e), f) e g), della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono rideterminati, ove occorra, con decreto del Ministro del tesoro ».

**8.33**                      **CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOMBO  
Vittorino (V.), PAGANI An-  
tonino, ABIS**

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982,

n. 752, è elevato a lire 5 miliardi e sono altresì autorizzati, per le medesime finalità, tre ulteriori limiti quindicennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 ».

**8.34** PAGANI Antonino, CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOMBO Vittorino (V.), ABIS

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Per favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'ammodernamento del settore artigiano nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, è istituito un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che sarà ripartito tra le Regioni con delibera del CIPE, previo parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. L'ammontare del predetto fondo è determinato in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988; per gli anni successivi l'importo del fondo verrà stabilito dalla legge finanziaria ».

**8.35** CAROLLO, CUMINETTI, ABIS, COLOMBO Vittorino (V.), PAGANI Antonino

**Respinto dalla 5ª Commissione** (21 novembre 1985)

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui



all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 dell'importo di lire un miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi ».

**8.36** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOM-  
BO Vittorino (V.), PAGANI An-  
tonino, ABIS

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novem-  
bre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 23, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, le operazioni di locazione finanziaria possono beneficiare delle altre agevolazioni della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, ed alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, secondo le forme di intervento determinate nello statuto della predetta Cassa ».

**8.37** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOM-  
BO Vittorino (V.), PAGANI An-  
tonino, ABIS

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (21 novem-  
bre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... È autorizzato per l'anno 1986 il finanziamento di 200 miliardi per l'acquisto di mezzi da trasporto ai sensi della legge

10 aprile 1981, n. 151, da assegnare al Fondo nazionale trasporti ».

**8.38** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, COLOM-  
BO Vittorino (V.), PAGANI An-  
tonino, ABIS

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novem-  
bre 1985)

---

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

**Art. ...**

« I contributi di cui alle leggi:

decreto del Presidente della Repubbli-  
ca 9 novembre 1976, n. 902 (attuazione del-  
la legge 2 maggio 1976, n. 183) e decreto-leg-  
ge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modi-  
ficazioni, nella legge 8 giugno 1984, n. 212  
(credito agevolato settore industriale) (Teso-  
ro, cap. 7773; Industria, cap. 7545);

legge 12 agosto 1977, n. 675 (riconver-  
sione industriale) (Industria, cap. 7546);

legge 7 agosto 1982, n. 526 (provvedimen-  
ti urgenti per lo sviluppo dell'economia) (Te-  
soro, capp. 7743, 7775 e 8173);

legge 26 aprile 1983, n. 130, articoli 18 e  
19 (fondo per la ristrutturazione e la ricon-  
versione industriale) (Industria, cap. 7546).

sono concessi alle imprese a condizione  
che, a parità di qualifica, nelle nuove assun-  
zioni, anche in caso di chiamata nominati-  
va, venga rispettato il rapporto tra donne  
e uomini esistenti nelle liste di colloca-  
mento ».

**8.0.1** SALVATO, TEDESCO TATÒ, GHERBEZ,  
NESPOLO, ROSSANDA, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novem-  
bre 1985)

---

**Art. 9.**

*Premettere il seguente comma:*

« ... È autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa s'intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per forestazione ».

**9.2**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 1 sostituire la cifra: « 18 miliardi » con l'altra: « 30 miliardi ».*

**9.3**

CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Il concorso negli interessi è stabilito in misura pari al tasso praticato per il credito agrario agevolato di miglioramento aumentato del 2,5 per cento, nel limite massimo di lire 50 miliardi per ciascun anno ».*

**9.4**

DE TOFFOL, CASCIA, MARGHERITI,  
COMASTRI, GIOINO, GUARASCIO,  
CARMENO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Con decreto del Presidente della Repubblica sono fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA). Al suddetto nuovo ente è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5 miliardi ».

**9.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 4 sopprimere le parole da: « che, con decreto » fino alla fine.*

**9.6** DE TOFFOL, CARMENO, GIOINO, GUARASCIO, CASCIA, COMASTRI, MARGHERITI, CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge 1º luglio 1977, n. 403, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 2.000 miliardi da trasferire alle Regioni con le

procedure stabilite dall'articolo 4 della citata legge n. 403 del 1977 ».

**9.7** CASCIA, DE TOFFOL, MARGHERITI,  
GUARASCIO, CARMENO, GIOINO,  
COMASTRI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Per l'attuazione del Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 è autorizzata la spesa di lire 450 miliardi per l'anno 1986. Le procedure di spesa, a valere per l'anno 1986 e in deroga alla legge n. 863 del 3 ottobre 1977, sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

**9.8** DE TOFFOL, COMASTRI, CASCIA,  
MARGHERITI, CARMENO, GUARASCIO,  
GIOINO, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Per l'attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 è autorizzata la spesa, da assegnare alle Regioni interessate, di lire 400 miliardi per l'anno 1986. Le procedure di spesa, a valere per l'anno 1986 e in deroga alla legge n. 863 del 3 ottobre 1977, sono stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio, sentita la Commissione interregionale

di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

**9.9** DE TOFFOL, COMASTRI, CASCIA,  
MARGHERITI, CARMENO, GUARAS-  
SCIO, GIOINO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novem-  
bre 1985)

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Per gli interventi previsti all'articolo 6 della legge n. 194 del 1984 è autorizzato il trasferimento di lire 17,5 miliardi dal fondo interbancario, sezione normale, al fondo di garanzia, sezione speciale ».

**9.10** CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novem-  
bre 1985)

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Per gli interventi previsti dalla legge 4 giugno 1984, n. 194, è stanziata per l'anno 1985 la somma di lire 370 miliardi ripartita come segue: 20 miliardi con riferimento all'articolo 6; 185 miliardi con riferimento all'articolo 7; 100 miliardi con riferimento all'articolo 8; 15 miliardi con riferimento al primo comma dell'articolo 10; 50 miliardi con riferimento al secondo comma dell'articolo 17 ».

**9.11** COMASTRI, CASCIA, DE TOFFOL,  
MARGHERITI, GUARASCIO, GIOINO,  
CARMENO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (21 novem-  
bre 1985)

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, per la realizzazione di interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi e per il ripristino dei boschi distrutti, trasferita alle Regioni per finanziare specifici progetti regionali, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 16 maggio 1970 ».

**9.12** COMASTRI, CASCIA, GUARASCIO,  
MARGHERITI, CARMENO, GIOINO,  
DE TOFFOL, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (21 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... A fronte del rifinanziamento dell'articolo 6 della legge n. 194 del 1984 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per la dotazione del fondo interbancario di garanzia, sezione speciale ».

**9.13** CALICE, DE TOFFOL

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Al terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dopo la parola: "ultraquinquennale", aggiungere le parole: "per il finanziamento di investimenti e di soggetti individuati come prioritari dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su indicazione delle Regioni" ».

**9.14** CASCIA, DE TOFFOL, CARMENO, MARGHERITI, GUARASCIO, GIOINO, COMASTRI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... È autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 50 miliardi per le finalità e secondo le procedure stabilite dalla legge n. 674 del 20 ottobre 1978. Il 40 per cento di detta spesa è riservato per le attività previste dall'articolo 9 della predetta legge ».

**9.15**        GUARASCIO, CARMENO, DE TOFFOL,  
                 CASCIA, MARGHERITI, GIOINO,  
                 COMASTRI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... I tassi di interesse fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 1982, sulle norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati da praticare nelle operazioni di credito agrario, sono diminuiti di 3,5 punti ».

**9.16**        DE TOFFOL, MARGHERITI, CASCIA,  
                 GUARASCIO, COMASTRI, CARMENO,  
                 GIOINO, CALICE

**Ritirato dai proponenti e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/10/5 (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 403 del 1º luglio 1977 è autorizzata la spesa quindicennale di lire 1.500 miliardi, di cui 100 miliardi per l'anno 1986, 100 miliardi per l'anno 1987 e 100 miliardi per il 1988, da erogarsi secondo le procedure



stabilite dall'articolo 4 della citata legge numero 403 ».

**9.5** DE TOFFOL, CASCIA, COMASTRI, CARMENO, MARGHERITI, GIOINO, GUARASCIO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**Art. ...**

« Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 23, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, le operazioni di locazione finanziaria possono beneficiare delle altre agevolazioni della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, ed alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, secondo le forme di intervento determinate nello statuto della predetta Cassa ».

**9.0.1** POLLASTRELLI, CALICE, PETRARA, FELICETTI, MARGHERI

**Ritirato dai proponenti** (21 novembre 1985)

---

**Art. 10.**

*Al comma 6, dopo le parole: « legge 15 febbraio 1975, n. 7 », inserire le altre: « e dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 ».*

**10.3** **II. GOVERNO**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

« ... Qualora gli aumenti superino le previsioni iniziali di spesa in misura percentuale superiore al 6 per cento, le maggiori spese debbono beneficiare del parere favorevole del Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti ai fini della loro autorizzazione ».

**10.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 10, con il seguente:*

« 10. Per l'edilizia universitaria ospedaliera sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, ai sensi dell'articolo 39 della legge 22 dicembre 1978, n. 843 ».

**10.4** VALENZA, CALÌ, IMBRIACO, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

« 10. Per l'edilizia universitaria ospedaliera sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, ai sensi dell'articolo 39 della legge 22 dicembre 1978, n. 843 ».

**10.5** COLELLA, D'AMELIO, COLOMBO Vitorino (L.), PAGANI Antonino, ABIS

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Il finanziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla legge 30 aprile 1980, n. 115 ».

**10.2** JANNI, ANDERLINI, VELLA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. 11.**

*Al comma 1 sostituire la cifra: « 1.550 miliardi » con l'altra: « 1.700 miliardi » e la cifra: « 150 miliardi » con l'altra: « 300 miliardi ».*

**11.9** GIOINO, DE TOFFOL, COMASTRI, CASCIA, MARGHERITI, CARMENO, GUARASCIO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 1 sostituire la cifra: « 1.550 miliardi » con l'altra: « 1.540 miliardi ».*

**11.6** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 1 premettere alla cifra: « 50 miliardi » la parola: « almeno ».*

**11.10** CAROLLO, CUMINETTI, ABIS, COLOMBO Vittorino (V.), PAGANI Antonino

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 2 sostituire le parole: « secondo, terzo, quarto, ottavo e nono » con le altre: « secondo, quarto, ottavo e nono » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Si applicano altresì le procedure di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, così modificato: " Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del parere del nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, espresso sulla base dei criteri e dei parametri di cui al presente comma " ».*

**11.1** RIVA Massimo, CAVAZZUTI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 5 sostituire la cifra: « 1.000 miliardi » con l'altra: « 1.500 miliardi », e dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*« ... 500 miliardi per progetti regionali e/o interregionali di difesa del suolo ».*

**11.11** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: « 750 miliardi » con le altre: « 550 miliardi ».*

**11.13** CALICE, MARGHERI, FELICETTI,  
MIANA, LOTTI Maurizio

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 5 sostituire le cifre: « 2.800 miliardi », « 1.000 miliardi » e « 250 miliardi », rispettivamente, con le altre: « 2.790 miliardi », « 990 miliardi » e « 240 miliardi ».*

11.7

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« ... Qualora il completamento di opere ed impianti superi la previsione iniziale di spesa in misura percentuale superiore al 6 per cento, le maggiori spese devono beneficiare del parere favorevole del Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti ai fini della loro autorizzazione ».

11.2

RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Le proposte delle Regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate rispettivamente, per la lettera a) del comma precedente, al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 915 del 1982, e su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili alla formazione di un programma organico di politica ambientale. I predetti Comitati, integrati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, istruiscono le proposte e trasmettono al CIPE per l'approvazione l'elenco dei progetti da finanziare. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati dal Ministro per l'ecologia. Il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia. Non si applicano l'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e l'articolo 21, ottavo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 ».

**11. 12**      BASTIANINI, COVI, CASTIGLIONE, CAROLLO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

« ... È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per provvedere:

a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;

b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale;

d) alla attuazione di iniziative di educazione ambientale volte a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze e ai problemi dell'ambiente ».

... Conseguentemente, lo stanziamento dei capitoli nn. 6964, 6966 e 6968 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 è incrementato, rispettivamente, di lire 5.500 milioni, 500 milioni e 4.000 milioni.

... Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti ».

11.8

IL GOVERNO

Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 9*

11.3

RIVA Massimo, CAVAZZUTI

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 9.*

11.4

RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 10.*

**11.5** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo l'articolo 11 inserire i seguenti:*

**Art. ...**

« 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 22 dicembre 1985, n. 887, e alle direttive per il Fondo investimenti e occupazione (FIO) 1985 di cui alla deliberazione del CIPE del 22 febbraio 1985; la somma di lire 1.500 miliardi stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, sulla quale gravano riserve di almeno 300 miliardi a favore dell'agricoltura, di 50 miliardi a favore dei beni culturali e ambientali e di 1.100 miliardi a favore del disinquinamento delle acque, verrà ripartita tra le Amministrazioni, tenuto conto delle riserve territoriali del 40 per cento per le Regioni e del 40 per cento per il Mezzogiorno, in riferimento ai differenziali regionali di reddito medio *pro capite* e del livello di disoccupazione mediante l'applicazione di pesi distributivi pari a 0,3 per il reddito e 0,7 per la disoccupazione.

2. Considerato che, in aggiunta allo stanziamento sopra indicato, il predetto articolo 12 della legge 22 dicembre 1985, n. 887,



secondo comma, dispone il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), in deroga a quanto previsto, le Amministrazioni sono autorizzate ad accedere al cofinanziamento direttamente sulla base della presentazione alla BEI delle stesse istanze di finanziamento già avanzate per il FIO 1985.

3. Il riparto della somma di lire 1.500 miliardi di cui al primo comma verrà fatto entro il 30 dicembre 1985 dal CIPE ».

**11.0.1** BOLLINI, CALICE, ALICI, CROCETTA

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

Art. ...

« Per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque di competenza di enti locali e di loro consorzi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi l'anno per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 ».

**11.0.2** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*All'emendamento 12.9 al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 1987 », aggiungere le altre: « di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno ».*

**12.9/1** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Accolto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. 12.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. In aggiunta alle somme autorizzate dal precedente articolo 11, comma 1, è altresì autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 150 miliardi per l'anno 1987, destinata alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dei beni culturali attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo ».

**12.9** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1, sostituire le parole: « destinata alla realizzazione » con le altre: « destinata alla tutela ed alla realizzazione ».*

**12.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1, dopo le parole: « iniziative volte », aggiungere le altre: « all'inventariazione, al restauro anche dei centri storici e ».*

**12.11** CHIARANTE, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, AEGAN, CALICE

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

*Al comma 1, dopo le parole: « iniziative volte », aggiungere le altre: « al restauro ed » e dopo la parola: « culturali » aggiungere l'altra: « anche ».*

**12.12** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, PAGANI  
Antonino, ABIS, COLOMBO Vittorio (L.)

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

« ... La somma di cui al precedente comma è destinata nella misura di almeno il 40 per cento ad iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

... In relazione alle iniziative volte al restauro ed alla valorizzazione di beni culturali, il Ministero per i beni culturali ed ambientali individua gli obiettivi prioritari e le azioni di preminente interesse, indicando il metodo di analisi 'costi-benefici' che sarà utilizzato per il vaglio delle proposte-progetti di cui al comma successivo ».

**12.13** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, PAGANI  
Antonino, ABIS, COLOMBO Vittorio (L.)

**Assorbito nell'approvazione dell'emendamento 12.10 (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « articolato per i vari fattori produttivi; » con le altre: « articolato per i vari*

fattori di sicurezza o produttivi e per anno; ».

**12.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« ... Ove le iniziative di cui al comma 1 interessino le competenze dell'Istituto per la patologia del libro, dell'Istituto per il catalogo unico delle biblioteche, dell'Istituto per il restauro e dell'Istituto per il catalogo, la realizzazione delle stesse avverrà sotto il diretto controllo dei predetti istituti ».

**12.14** CHIARANTE, ARGAN, NESPOLO, MAF-  
FIOLETTI

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 3.*

**12.15** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge, il CIPE,

su proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con delibera da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i criteri di riparto tra Amministrazioni centrali e regionali e i parametri di valutazione dei progetti ».

**12. 16** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 3, dopo la parola: « ambientali », aggiungere le altre: « su conforme parere del Consiglio nazionale dei beni culturali ».*

**12. 17** CHIARANTE, ARGAN, MAFFIOLETTI,  
CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 3 sostituire le parole: « d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale » con le altre: « d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».*

**12. 3** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

« ... Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma le Amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi 60 giorni tenendo conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.

... Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

... Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto, quale il saggio di rendimento interno ed il valore attuale netto stimato per proposta-progetto, secondo le metodologie indicate nel precedente comma 3 ».

**12. 18** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 4.*

**12. 19** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 4 sostituire la parola: « maggio » con l'altra: « marzo ».*

**12. 20** CHIARANTE, MAFFIOLETTI, CALICE

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 4, sostituire la parola: « maggio » con l'altra: « marzo ».*

**12. 21** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, PAGANI Antonino, ABIS, COLOMBO Vittorino (V.)

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 4, dopo le parole: « il CIPE », inserire le altre: « , acquisito il parere del Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ».*

**12. 4** RIVA Massimo, CAVAZZUTI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. Sulla base della delibera CIPE di cui ai commi ..... e ..... le Amministrazioni centrali e regionali danno esecuzione alle proposte-progetto di cui al comma 1. I soggetti destinatari del finanziamento possono avvalersi di contratti di formazione-lavoro, incentivati, rivolti ai giovani in cerca di occupazione di età non superiore ai 29 anni ».

**12. 22** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, nella parte introduttiva, sostituire le parole: « di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale » con le altre: « di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Mini-*

stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

**12. 5** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: « il numero », aggiungere le altre: « nonché le qualificazioni professionali e le categorie » e dopo le parole: « o che comunque » aggiungere le altre: « se non iscritti ».*

**12. 23** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, PAGANI Antonino, ABIS, COLOMBO Vitorino (V.)

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: « nominativa tra », aggiungere le altre: « tecnici e laureati che abbiano già svolto, con contratto a tempo, attività di catalogazione, schedatura, manutenzione, restauro presso le Soprintendenze nonché ».*

**12. 24** CHIARANTE, ARGAN, MAFFIOLETTI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---



*Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: « moderne tecnologie informatiche della valorizzazione » con le altre: « moderne tecnologie della tutela e della valorizzazione ».*

**12.6** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: « tecnologie informatiche della valorizzazione dei beni culturali » con le altre: « tecnologie del restauro e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ».*

**12.25** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, PAGANI Antonino, ABIS, COLOMBO Vittorio (L.)

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*« ... Le Regioni provvedono a sostenere l'attuazione delle proposte-progetti con adeguati sostegni ai momenti formativi, anche finalizzati a forme di autoimpiego ».*

**12.26** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« ... La somma di cui al comma 1 del presente articolo è destinata nella misura del 30 per cento ad iniziative volte al restauro dei beni culturali ed ambientali ».

**12.27** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, PAGANI  
Antonino, ABIS, COLOMBO Vit-  
torino (L.)

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novem-  
bre 1985)

---

*Sopprimere il comma 7.*

**12.28** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 7, dopo le parole: « dal Mini-  
stro per i beni culturali e ambientali », ag-  
giungere le altre: « d'intesa con il Ministro  
per gli interventi straordinari nel Mezzogior-  
no per quelle relative a detta area ».*

**12.7** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALAN-  
ZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI,  
FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,  
GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUS-  
SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MO-  
NACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 8, sostituire le parole: « Il be-  
ne rinveniente dall'esecuzione del progetto*

è di proprietà dello Stato; » *con le seguenti*: « Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà pubblica; ».

**12.29** CALICE, BOLLINI, CROSETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « Con le proposte-progetti possono essere previste acquisizioni allo Stato, a titolo oneroso, di beni di proprietà dei privati non sufficientemente tutelati o suscettibili di utilizzazione pubblica ».

**12.8** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«... Si rifinanzia la legge 29 luglio 1971, n. 578 ("Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo"), nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 ».

**12.30** VALENZA, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici, per i beni artistici e storici e quello per i beni archeologici, in seduta congiunta, approva ogni anno, con proprio decreto, il programma degli interventi da realizzare ai fini della prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1986. All'onere per i successivi anni si fa fronte con il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547 ».

**12. 10** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, ABIS,  
COLOMBO Vittorino (L.), PAGANI  
Antonino

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

### **Art. 13.**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Il 30 per cento di tale fondo, nel triennio, è riservato alla accelerazione degli investimenti industriali di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 ».*

**13. 6** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« ... Le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1982 n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-

legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, vengono concesse ai Comuni per l'intero ammontare delle risorse loro ripartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonchè ai sensi del precedente comma 1 ».

**13.7** COLELLA, D'AMELIO, COLOMBO Vitorino (L.), PAGANI Antonino, ABIS

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 2 sostituire la cifra: « 800 » con l'altra: « 400 ».*

**13.8** COLELLA, D'AMELIO, COLOMBO Vitorino (L.), PAGANI Antonino, ABIS

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di 300 miliardi per gli anni 1987 e 1988 a favore della città di Salerno, sulla base di piani operativi da approvarsi dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80 ».*

**13.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGGORGIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 3.*

**13.9**

CANNATA, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Per le finalità di cui all'articolo 28 della legge n. 219 del 14 maggio 1981, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1986 ».

**13.10**

COLELLA, D'AMELIO, COLOMBO Vittorino (L.), PAGANI Antonino, ABIS

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

« ... Il 5 per cento delle anzidette somme sarà destinato agli studi ed ai progetti relativi alla realizzazione del Parco geologico ed archeologico dei Campi Flegrei da realizzarsi nell'ambito dei comuni di Quarto, Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli e dei quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura nell'ambito del comune di Napoli, attraverso percorsi turistici attrezzati che leghino e coordinino le presenze ambientali, geologiche, archeologiche e monumentali esistenti nei detti territori, fissando altresì le prescrizioni di difesa e valorizzazione. Il relativo progetto dovrà essere presentato al Parlamento, per l'approvazione preliminare

alla sua realizzazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

**13.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

« ... Per consentire il conseguimento degli obiettivi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, è autorizzata la complessiva spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1986-1988 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nel 1986 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

... Con la predetta autorizzazione di spesa vengono finanziati interventi nel territorio di cui al piano di controllo degli emungimenti delle acque dal sottosuolo definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 21 novembre 1983.

... Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato di provvedere, con proprio decreto, all'integrazione del Comitato di sorveglianza previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della predetta legge n. 845 del 1980 ai fini del suo adeguamento al territorio di cui al precedente capoverso ».

**13.11** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

« ... All'articolo 2, quinto comma, della legge 10 dicembre 1980, n. 845, sono soppresse le parole: "che lo presiede" e viene aggiunto, dopo il comma 5, il seguente:

"5-bis. Il presidente della regione Emilia-Romagna è delegato a presiedere il predetto comitato" ».

**13. 12** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 11 sostituire la cifra: « 450 » con l'altra: « 500 ».*

**13. 13** MARGHERITI, COMASTRI, CARMENO,  
CASCIA, DE TOFFOL, GUARASCIO,  
GIOINO, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 1986 lo stanziamento previsto dal comma precedente è elevato di lire 650 miliardi, di cui 200 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, inerenti la ricostituzione, il reimpianto o la specializzazione degli oliveti danneggiati dalle gelate del dicembre 1984 e gennaio 1985 ».*

**13. 14** MARGHERITI, GIOINO, COMASTRI,  
CARMENO, CASCIA, DE TOFFOL,  
GUARASCIO, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---



*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Gli interventi di difesa idrogeologica sui bacini, le dighe, le opere di contenimento e di regolamentazione idrica che risultassero prioritari all'esito della indagine *in itinere* disposta dopo la tragedia della Val di Fiemme saranno eseguiti con le disponibilità di un apposito fondo costituito con la dotazione di lire 300 miliardi ».

**13.3** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e sino all'adozione dell'apposita legge dello Stato, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della somma di lire 250 miliardi, a valere sulla spesa che verrà autorizzata per il triennio 1986-1988 dalla predetta legge dello Stato ».

**13.5**

**IL GOVERNO**

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Al fine di assicurare continuità all'opera di ricostruzione delle zone del Friu-

li colpite dal terremoto del 1976 ed in attesa del provvedimento di rifinanziamento della legge 11 novembre 1982, n. 828, la Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della somma di lire 250 miliardi ».

**13.4** BEORCHIA, TOROS, TONUTTI, GIUST, CASTIGLIONE, BATTELO, GHERBEZ

**Assorbito nell'approvazione dell'emendamento 13.5 (22 novembre 1985)**

---

**Art. 14.**

*Al comma 1, dopo la parola: « autonomo », inserire le seguenti: « , nel rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni che regolano i rapporti tra autorità concedente e società concessionarie autostradali relative ad adeguamenti tariffari connessi a piani pluriennali di investimento, ».*

**14.2** COLELLA, PAGANI Antonino, COLOMBO Vittorino (L.), ABIS, D'AMELIO

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« ... In attesa dell'adozione dei provvedimenti tariffari da parte del Comitato interministeriale prezzi e delle altre Amministrazioni dello Stato competenti, trascorso un anno dall'ultimo adeguamento, gli enti o le società esercenti il servizio pubblico sono autorizzati a praticare in via transitoria un aumento uniforme per tutte le voci di tariffa, esclusa la componente energetica per

il gas e l'elettricità, pari al tasso massimo di inflazione, indicato per l'anno stesso nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ridotto di una quota incrementale di produttività, da trasferire a favore degli utenti, pari al 20 per cento del predetto tasso massimo di inflazione. In sede di adozione dei provvedimenti tariffari definitivi, il Comitato interministeriale prezzi e le altre Amministrazioni competenti provvederanno a riconoscere le differenze tra i fabbisogni accertati e gli introiti ottenuti in forza degli adeguamenti transitori ».

**14.3** COLELLA, D'AMELIO, PAGANI Antonino, APIS, COLOMBO Vittorino (L.)

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« ... Sono escluse dal comma precedente le tariffe dei trasporti locali, per le quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, integrate dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge ».

**14.4** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« ... Sono escluse dal comma precedente le tariffe dei trasporti locali, per le quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, integra-

te dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge ».

**14.5** COLELLA, D'AMELIO, COLOMBO Vittorio (L.), PAGANI Antonino, ABIS

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

« ... Entro il 31 marzo 1986 il CIP modificherà le tariffe elettriche per usi domestici sulla base di criteri di ristrutturazione tariffaria deliberati dal CIPE, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.

... La ristrutturazione tariffaria terrà conto delle effettive esigenze del bilancio dell'Enel opportunamente verificate, e avrà per obiettivo la graduale copertura dei costi del settore domestico, attraverso una più accentuata progressività delle tariffe per scaglioni, anche allo scopo di disincentivare gli usi termici e favorire il risparmio energetico, nonchè attraverso il mantenimento di adeguate agevolazioni per i consumi elettrici obbligati tipici degli scaglioni tariffari più bassi.

... La modifica delle attuali tariffe sarà rapportata alla esigenza di coprire le minori entrate dell'Enel derivanti da una riduzione per complessivi 700 miliardi delle autorizzazioni di spesa per il 1986 — previste dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, convertito, con modificazioni, nella legge 26 dicembre 1981, n. 777, e dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, convertito nella legge 12 maggio 1982, n. 231, a favore del fondo di dotazione Enel — che entreranno

in vigore contestualmente alle modifiche tariffarie ».

**14.6**

URBANI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 3 sopprimere le parole: « e telefoniche » e « e dei maggiori oneri derivanti alla SIP ».*

**14.7**

GIUSTINELLI, LIBERTINI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« ... La variazione delle tariffe che prevedono aumenti possono essere concesse soltanto se coesistono le seguenti due condizioni:

a) l'accertamento, da parte di società abilitata alla certificazione di bilancio, della validità formale e sostanziale della gestione delle società od enti erogatori del servizio;

b) un programma concreto da parte di dette società ed enti erogatori di servizi di investimenti in modernizzazioni, ristrutturazioni (ed eventualmente riconversioni) al fine dello sviluppo e della efficienza dei servizi forniti ».

« ... Le società abilitate alla certificazione dei bilanci nei confronti di imprese esercenti pubblici servizi devono essere di nazionalità italiana. Pure di nazionalità italiana devono essere i loro legali rappresentanti, i dirigenti responsabili e gli analisti impiegati ».

... In particolare per le tariffe elettriche ogni aumento va subordinato ad una accelerazione della realizzazione del piano nazionale per l'energia, con particolare riguardo per l'installazione di centrali che producano a costi competitivi. In ogni caso gli aumenti dovranno tener conto dell'influenza che i relativi costi possono avere sulla competitività della produzione nazionale ».

**14.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

**Art. 15.**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**15.2** URBANI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 3.*

**15.3** GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI  
Maurizio

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 3. con il seguente:*

« 3. Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei ser-

vizi telefonici in base all'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dalla legge 22 dicembre 1984, n. 870, è stabilito nella misura del 5,5 per cento degli introiti lordi della società concessionaria, risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione ».

**15.4** COLOMBO Vittorino (V.)

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 3 sostituire le parole: « L'articolo 275 del codice postale » con le altre: « Per l'anno 1986 il canone di concessione da pagarsi allo Stato dai concessionari dei servizi telefonici in base all'articolo 275 del codice postale ».*

**15.5** CAROLLO, CUMINETTI, ABIS, PAGANI Antonino

**Assorbito dall'approvazione dell'emendamento 15.4** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 3 sostituire le parole: « non potrà essere stabilito in misura inferiore al » con le altre: « è stabilito nella misura del ».*

**15.6** CAROLLO, CUMINETTI, ABIS, COLOMBO Vittorino (V.), PAGANI Antonino

**Assorbito dall'approvazione dell'emendamento 15.4** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 4.*

**15.7** GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 4.*

**15.7** GIUSTINELLI, LIBERTINI, LOTTI  
Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 4 sopprimere le parole: « per l'anno 1986 ».*

**15.8** CAROLLO, CUMINETTI, ABIS, CO-  
Lombo Vittorino (V.), PAGANI  
Antonino

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici versa al bilancio dello Stato le somme ricevute a titolo di acconto per effetto dei precedenti commi 4 e 5 entro trenta giorni dalla data di riscossione delle somme stesse ».

**15.1** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

## Art. 16.

*Sopprimere l'articolo.*

**16.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALAN-  
ZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI,  
FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,  
GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUS-  
SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MO-  
NACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---



*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.

2. Le anticipazioni di tesoreria di cui al comma che precede sono autorizzate senza oneri di interessi.

3. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.

4. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981 ».

16.2

IL GOVERNO

Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)

---

*Aggiungere il seguente comma:*

« ... I trasferimenti dello Stato all'INPS, al netto della fiscalizzazione dei contributi di malattia, sono complessivamente stabiliti, per l'anno 1986, in 33.895 miliardi, di cui 16.475 a titolo di pagamento di bilancio, 7.420 a titolo di anticipazione di Tesoreria senza oneri di interessi e 10.000 come assunzione parziale a carico dello Stato di oneri assistenziali che gravano sul bilancio delle gestioni previdenziali dell'INPS ».

16.3

ANTONIAZZI, VECCHI, CALICE

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)

---

**Art. 17.**

*Sopprimere l'articolo.*

**17.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1 sostituire le parole: « è elevata al 6 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1986, al 7 per cento dal 1º gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1º gennaio 1988 » con le altre: « è fissata al 4 per cento dal 1º gennaio 1986, al 4,50 per cento dal 1º gennaio 1987 ed al 5 per cento dal 1º gennaio 1988 ».*

**17.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

*« Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la*

quota capitaria annua, di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è stabilita, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, nelle misure previste nella tabella I allegata alla presente legge in corrispondenza di ciascuna fascia di reddito agrario, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, che grava sui fondi posseduti dai singoli nuclei familiari ».

*Conseguentemente aggiungere dopo la tabella H, la seguente:*

« I- Quote capitarie dovute dai lavoratori autonomi e dai concedenti terreni a colonia e mezzadria per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

| Fasce di reddito agrario                                      | Quota capitaria |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aziende con reddito fino a lire 1.000                         | 47.000          |
| Aziende con reddito da lire 1.001 fino a lire 2.000 . . . . . | 60.250          |
| Aziende con reddito da lire 2.001 fino a lire 3.000 . . . . . | 73.500          |
| Aziende con reddito da lire 3.001 fino a lire 5.000 . . . . . | 86.750          |
| Aziende con reddito oltre lire 5.000                          | 100.000         |

**17.5** SAVORITO, BALDI, CENGARLE, FERRARA Nicola, CAROLLO

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

*In via subordinata all'emendamento 17.5 al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente:*

« Per i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è elevata a lire 80.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986 ».

**17.7** SAVORITO, BALDI, CENGARLE, FERRARA Nicola, CAROLLO

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*In via ulteriormente subordinata all'emendamento 17.5 al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente:*

« Per i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è elevata a lire 100.000 a decorrere dal 1° gennaio 1986, a lire 150.000 dal 1° gennaio 1987 e a lire 250.000 dal 1° gennaio 1988 ».

**17.9** SAVORITO, BALDI, CENGARLE, FERRARA Nicola, CAROLLO

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 1 sostituire le parole da: « è elevata a lire 200.000 » fino alla fine con le altre: « è fissata in lire 100.000 per l'anno 1986 ».*

**17.3** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1, sostituire le parole da: « elevata a lire 200.000 » fino alla fine con le altre: « è rapportata al reddito dominicale e al reddito agrario rivalutato ai fini IRPEF; il contributo non può essere inferiore a lire 100.000 ».*

**17.4** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

« 2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua è stabilita, con decorrenza dal 1° gen-

naio 1986, nelle misure previste nella tabella L allegata alla presente legge in corrispondenza di ciascuna fascia di reddito agrario, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, che grava sui fondi posseduti dai singoli nuclei familiari.

... Le fasce di reddito di cui ai precedenti commi 1, secondo periodo, e 2 saranno rideterminate entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della revisione degli estimi catastali di reddito agrario ».

*Conseguentemente, dopo la tabella G, aggiungere la seguente:*

« I- Quote capitarie dovute, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dai lavoratori autonomi e dai concedenti terreni a mezzadria e colonia con aziende ubicate nelle zone montane e svantaggiate ».

| Fasce di reddito agrario                                 | Quota capitaria |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Aziende con reddito fino a lire 1.000                    | 32.000          |
| Aziende con reddito da lire 1.001 a lire 2.000 . . . . . | 41.000          |
| Aziende con reddito da lire 2.001 a lire 3.000 . . . . . | 50.000          |
| Aziende con reddito da lire 3.000 a lire 5.000 . . . . . | 59.000          |
| Aziende con reddito oltre lire 5.000                     | 68.000          |

17.6 SAVORITO, BALDI, CENGARLE, FERRARA Nicola, CAROLLO

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« ... Nel caso di impresa familiare il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, sesto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, numero 537, è dovuto anche dai collaboratori dell'impresa familiare in proporzione del reddito loro imputato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ».

17.17 CALICE, BOLLINI, CROSETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*In via subordinata all'emendamento 17.6 sostituire il comma 2 con i seguenti:*

« 2. Per le aziende situate nei terreni montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 settembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua è elevata a lire 54.000 dal 1° gennaio 1986.

... La quota capitaria di cui ai precedenti commi 1, secondo periodo, e 2 sarà riveduta entro due anni dalla data di entrata in vigore della revisione degli estimi catastali di reddito agrario ».

17.8 SAPORITO, BALDI, CENGARLE, FER-  
RARA Nicola, CAROLLO

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*In via ulteriormente subordinata all'emendamento 17.6 sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua è elevata a lire 68.000 dal 1° gennaio 1986, a lire 102.000 dal 1° gennaio 1987 ed a lire 170.000 dal 1° gennaio 1988 ».

**17.10** SAPORITO, BALDI, CENGARLE, FERRARA Nicola, CAROLLO

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 3.*

**17.11** SAPORITO, BALDI, CENGARLE, FERRARA Nicola

**Accolto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 3.*

**17.12** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Accolto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---



*Sopprimere il comma 3.*

**17. 18**

**ANTONIAZZI**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 3.*

**17. 19**

**DONAT-CATTIN, PAGANI Antonino,  
COLOMBO Vittorino (L.), FOSSON**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 3.*

**17. 20**

**CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Per il conseguimento delle prestazioni previste all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, i lavoratori ivi indicati, le unità sanitarie locali e l'INAIL sono tenuti agli stessi adempimenti previsti, rispettivamente, per i lavoratori dipendenti e per l'INPS dallo schema-tipo di convenzione allegato al decreto del Ministro della sanità 25 febbraio 1984, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 8 gennaio 1985 ».

**17. 21**

**ANTONIAZZI, VECCHI, CALICE**

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 4.*

**17.22**

ANTONIAZZI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 4.*

**17.23**

DONAT-CATTIN, PAGANI Antonino,  
COLOMBO Vittorino (L.), FOSSON

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 4 sostituire le parole: « ogni biennio », con le altre: « ogni anno ».*

**17.13**

RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA,  
PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI,  
FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,  
GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA,  
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,  
PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 5.*

**17.14**

RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA,  
PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI,  
FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,  
GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA,  
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,  
PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 5.*

**17.24**

ANTONIAZZI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 5.*

**17.25**

DONAT-CATTIN, PAGANI Antonino,  
COLOMBO Vittorino (L.), FOSSON

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 6.*

**17.15**

RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALAN-  
ZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI,  
FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,  
GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUS-  
SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MO-  
NACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 6.*

**17.26**

ANTONIAZZI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 6.*

**17.27** DONAT-CATTIN, PAGANI Antonino,  
COLOMBO Vittorino (L.), FOSSON

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 7.*

**17.28** ANTONIAZZI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 7.*

**17.29** DONAT-CATTIN, PAGANI Antonino,  
COLOMBO Vittorino (L.), FOSSON

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 7 sostituire le parole: « con cadenza biennale », con le altre: « con cadenza annuale ».*

**17.16** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... A partire dall'anno 1986, per le gestioni industria e medici radiologi dell'INAIL il sistema a capitalizzazione, basato sull'accantonamento dei capitali di copertura delle rendite, è trasformato in sistema a ripartizione con accantonamento a riserva tecnica del 3,5 per cento delle entrate ».

**17.30** VECCHI, ANTONIAZZI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, già differito al 1° gennaio 1985 dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ed al 1° gennaio 1986 dall'articolo 1, punto 6, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, è ulteriormente differito al 1° gennaio 1987 ».

**17.31** CUMINETTI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

#### Art. 18.

*Sopprimere l'articolo.*

**18.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGGARIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con una riduzione di 3 punti della relativa aliquota contributiva;

b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31 ».

**18.3**

IL GOVERNO

Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)

---

*Sostituire le parole:* « con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva », *con le altre:* « con contribuzione figurativa, ridotta di tre punti della relativa aliquota contributiva, il cui onere viene posto a carico della Cassa unica assegni familiari ».

**18.2**

RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 18.3 (22 novembre 1985)

---

Art. 19.

*Sopprimere l'articolo.*

**19.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: « superiore a lire 3.300.000 » fino alla fine con le altre: « superiore a lire 2.500.000 con il limite minimo di lire 50.000 nel caso in cui il reddito di impresa imponibile ai fini IRPEF risulti inferiore a lire 1.500.000 ».*

**19.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « per l'anno 1986 la contribuzione volontaria viene fissata ai livelli in vigore per l'anno 1985 ».*

**19.3** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« A decorrere dall'entrata in vigore dei nuovi estimi catastali, le aliquote di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, saranno rideterminate sulla base dei nuovi valori di reddito agrario ».

**19.4** SAPORITO, BALDI, CENGARLE, FERRARA Nicola, CAROLLO

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« ... Le aliquote contributive a carico dei lavoratori iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, non possono essere inferiori a quelle previste nel predetto fondo.

... Alla norma di cui al comma precedente viene data attuazione in un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1986 con appositi decreti del Ministro del lavoro prevedendo che l'aumento contributivo sia identico per ogni anno del triennio.

... Alla norma di cui al comma precedente viene data attuazione con decreto del Ministro del lavoro da emanarsi il primo giorno del mese successivo a quello della stipula dei contratti di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria interessate.

... Qualora gli importi dei contributi complessivamente dovuti per pensioni e trattamenti di fine rapporto superino quelli dovuti agli stessi fini dai lavoratori dell'industria, assicurati all'INPS, la norma di cui al primo comma si applica fino a concorren-



za degli importi contributivi, complessivamente dovuti dai lavoratori dell'industria per pensioni e trattamenti di fine rapporto ».

**19.5**                      **ANTONIAZZI, VECCHI, CALICE**

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo l'articolo 19 inserire i seguenti:*

**Art. ...**

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico della gestione speciale per gli esercenti attività commerciali è pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è adeguato secondo la disciplina prevista per quest'ultimo.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede:

a) con le maggiori entrate derivanti dagli aumenti contributivi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19;

b) con un contributo dello Stato di lire 210 miliardi per l'anno 1986 ».

**19.0.1**                      **RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI**

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

Art. ...

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico della gestione speciale per gli esercenti attività commerciali è pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è adeguato secondo la disciplina prevista per quest'ultimo.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede:

a) con le maggiori entrate derivanti dagli aumenti contributivi di cui al comma 1 lettera b), dell'articolo 19;

b) con un contributo supplementare di lire 110.000 a carico di tutti i soggetti assicurati ».

**19.0.2**    RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

Art. 20.

*Sopprimere l'articolo.*

**20.1**

ORCIARI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere l'articolo.*

- 20.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere l'articolo.*

- 20.8** PAGANI Antonino, COLOMBO Vittorino (L.), FOSSON, DONAT-CATTIN

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 1.*

- 20.3** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 1986, le quote di aggiunta di famiglia, nonchè ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, sono fissate in lire 60.000 per ogni figlio, lire 120.000 per il coniuge a carico e lire 30.000 per i genitori a carico il cui trattamento pensionistico non superi l'ammontare annuo

corrispondente alla indennità di scala mobile concessa ai lavoratori del settore industria ».

**20.4** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1, dopo le parole: « primo figlio a carico », inserire le altre: « per i redditi superiori ai livelli fissati dalla tabella G ».*

**20.10** COLELLA, CAROLLO, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, CODAZZI, MARTINI, JERVOLINO RUSSO, COLOMBO Vittorino (L.), PAGANI Antonino, ABIS

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1 sostituire le parole: « a prescindere dal reddito familiare » con le altre: « per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal successivo articolo 24. Si applica altresì la cessazione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato per i soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal successivo articolo 24 ».*

**20.11** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: « , a meno che si tratti di persona dichiarata non autosufficiente dalla competente autorità sanitaria ».*

**20.12** COLELLA, CAROLLO, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, CECCATELLI,  
COLOMBO SVEVO, CODAZZI, MARTINI,  
JERVOLINO RUSSO, COLOMBO Vittorino (L.), PAGANI  
Antonino, ABIS

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« ... Sono fatti salvi gli aumenti dell'indennità spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorchè in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 ».

**20.17** BASTIANINI, SCHIETROMA, COVI,  
CASTIGLIONE

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 2.*

**20.5** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA,  
PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA,  
FRANCO, GALDERI, GIANREGORIO, GRADARI,  
LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,  
PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 3 e la tabella F richiamata.*

20. 13      TEDESCO TATÒ, SALVATO, NESPOLO,  
                 GHERBEZ, ROSSANDA, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

*Al comma 3, nella tabella F richiamata, nella colonna: « Reddito familiare » in corrispondenza di ciascuna riga sostituire le parole « fino al reddito previsto nella successiva tabella G » con le altre: « fino ai limiti di reddito previsti nell'articolo 24 ».*

**20.7** **IL GOVERNO**

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

*Sopprimere il comma 4.*

**20.6** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

*Al comma 4 sopprimere le parole: « intervenuta ai sensi del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1983, numero 730, nonchè ».*

**20.14** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*  
« ... Sono abrogate tutte le disposizioni  
in contrasto con le norme del presente articolo ».

**20. 15** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*  
« ... Per il godimento delle prestazioni di cui al presente articolo, i livelli di reddito familiare di cui alla tabella G della presente legge, sono annualmente rivalutati sulla base dell'aumento medio annuo delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti ».

**20. 16** ANTONIAZZI, VECCHI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*  
« ... A decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 1986, l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro alla Cassa unica assegni familiari è diminuita di tre punti. A partire dalla stessa data è aumentata di tre punti l'aliquota contributiva dovuta dagli stessi datori di lavoro al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS e agli altri regimi pensionistici ».

**20. 9** ANTONIAZZI, VECCHI, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

**Art. 21.**

**Sopprimere l'articolo.**

**21.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

**Sopprimere l'articolo.**

**21.2** **VECCHI, CALICE**

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

**Sopprimere l'articolo.**

**21.3**      **TEDESCO TATÒ, SALVATO, NESPOLO,**  
             **GHERBEZ, ROSSANDA, CALICE**

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

**Sopprimere il comma 1.**

**21.7** **DONAT-CATTIN**

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**



*Al comma 1, sostituire le parole: « al 1° febbraio ed al 1° agosto di ciascun anno » con le altre: « al 1° maggio ed al 1° novembre di ciascun anno ».*

**21.5**

**IL GOVERNO**

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 2.*

**21.8**

**DONAT-CATTIN**

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 3.*

**21.9**

**DONAT-CATTIN**

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 3 sostituire le parole: « trimestre maggio-luglio 1985 » con le altre: « trimestre agosto-ottobre 1985 ».*

**21.6**

**IL GOVERNO**

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 4.*

**21.10**

**DONAT-CATTIN**

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 5.*

**21. 11**

**DONAT-CATTIN**

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 1985, tutti i trattamenti pensionistici, assegni ed indennità comunque denominati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed al presente decreto sono aumentati automaticamente, ogni anno, mediante l'applicazione, sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice percentuale di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Dall'adeguamento automatico previsto dal precedente comma sono esclusi gli aumenti integratori stabiliti dagli articoli 22, 43 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 74 dello stesso decreto.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo personale non reversibile e non riassorbibile.

In sede di prima applicazione del presente articolo, gli assegni aggiuntivi maturati ai sensi del presente decreto sono conglobati negli importi dei trattamenti di cui al precedente primo comma.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti Direzioni provinciali del tesoro" ».

21, 4        SEGA, GIURA LONGO, POLLASTRELLI,  
              VITALE, BONAZZI, POLLINI, CAN-  
              NATA, PINTUS, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novem-  
bre 1985)**

---

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**Art. ...**

« 1. La pensione di reversibilità è ridotta se, a seguito di cumulo con altri redditi di qualsiasi natura, ad esclusione di quello figurativo derivante da unità immobiliare destinata ad abitazione diretta del titolare, il beneficiario percepisca un reddito complessivo il cui valore superi il quadruplo della pensione minima corrisposta dall'INPS a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La pensione è ridotta in misura tale da garantire che il reddito complessivo del beneficiario non sia inferiore al quadruplo della pensione minima e che in nessun caso il valore della pensione di reversibilità risulti inferiore a quello della pensione minima corrisposta dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Ai titolari di pensione corrisposta dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti o da altra gestione sostitutiva l'ammontare della pensione è ridotto sino al compimento del sessantesimo anno di età se uomini, o al cinquantacinquesimo se donne, qualora esercitino un'attività di lavoro autonomo o una libera professione dalla quale ricavano un reddito imponibile non inferiore al triplo della pensione minima del Fondo pen-

sioni lavoratori dipendenti. La pensione è ridotta in misura tale da garantire che il reddito imponibile complessivo del beneficiario non sia inferiore al quadruplo della pensione minima e che in nessun caso il valore della pensione risulti inferiore a quello della pensione minima corrisposta dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Ai titolari di pensione di reversibilità o di pensione diretta che al momento dell'entrata in vigore della presente legge superino i limiti di reddito di cui ai precedenti commi non spettano gli aumenti sulla pensione a qualsiasi titolo maturati sino al riassorbimento della quota eccedente ».

**21.0.1**

ANTONIAZZI, CALICE

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

## **Art. 22.**

*Sopprimere l'articolo.*

**22.1**

RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il massimale di retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è elevato a lire 41.860.000 e costituisce il limite massimo della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti al regime generale.

2. Sulla quota della retribuzione eccedente l'ammontare del limite massimo imponibile è dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un contributo di solidarietà del 2 per cento a carico del datore di lavoro.

3. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici che gestiscono le forme di previdenza di cui al precedente comma al Fondo pensioni lavoratori dipendenti entro venti giorni dalla fine del mese di pagamento ».

**22.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1 sopprimere le parole: « , ad eccezione dello Stato, ».*

**22.3** ANTONIAZZI, VECCHI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 2 sostituire le parole: « delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione » con le altre: « del rapporto pensionati-lavoratori esistente nell'anno precedente in ciascun regime pensionistico ».*

**22.4** ANTONIAZZI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

**Art. 23.**

*Sopprimere l'articolo.*

- 23.1**      RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere l'articolo.*

- 23.2**      TEDESCO TATÒ, SALVATO, GHERBEZ, ROSSANDA, NESPOLO, ANTONIAZZI, CALICE, CROCETTA

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... È fatta salva l'indennità di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante norme per la tutela delle lavoratrici madri ».

- 23.3**      MARINUCCI MARIANI, ORCIARI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:*

**Art. ...**

« 1. Dopo il numero 6) di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente:

“ 7) di emolumenti per carichi di famiglia, comunque denominati, erogati, nei casi

consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari ».

2. Nei casi disciplinati dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano, entro i limiti prescrizionali di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui al precedente articolo 1 ».

**23.0.1** BOMBARDIERI, ANTONIAZZI

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

*Premettere all'articolo 24 il seguente:*

Art. ...

« Con effetto dal 1° gennaio 1986 e fino all'entrata in vigore di nuova normativa organica del settore, i comitati di gestione di ciascuna USL sono sostituiti da un amministratore straordinario di nomina dell'autorità perfettizia competente per territorio ».

**0.24.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

**Art. 24.**

*Sopprimere l'articolo.*

**24. 1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere l'articolo.*

**24. 15** SALVATO, TEDESCO TATÒ, GHERBEZ, NESPOLO, ROSSANDA

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. A decorrere dal 1º gennaio 1986 il reddito individuale del soggetto che intende usufruire delle deduzioni, detrazioni, agevolazioni, assegni, indennità socio-sanitarie previsti nel presente titolo non può essere superiore a lire 15 milioni ».

**24. 16** SALVATO, TEDESCO TATÒ, GHERBEZ, NESPOLO, ROSSANDA

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---



*Al comma 1 sostituire la parola: « complessivo » con l'altra: « imponibile ».*

**24.4** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

*In via subordinata all'emendamento 24.5 al comma 1 sostituire la tabella G richiamata con la seguente:*

**TABELLA G**

**LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE**

| N. Componenti | Parametro di equivalenza | Livello di reddito annuo (migliaia di lire) |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1 . . . . .   | 100                      | 8.540                                       |
| 2 . . . . .   | 167                      | 14.262                                      |
| 3 . . . . .   | 222                      | 18.958                                      |
| 4 . . . . .   | 272                      | 23.228                                      |
| 5 . . . . .   | 317                      | 27.071                                      |
| 6 . . . . .   | 360                      | 30.744                                      |
| 7 o più . .   | 400                      | 34.160                                      |

**24.10** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

*Al comma 1 sostituire le parole: « ai redditi di tutti i componenti il nucleo familiare conviventi con il soggetto interessato » con le altre: « al suo personale reddito ».*

**24.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1 sostituire le parole da: « con riferimento ai redditi » fino alla fine con le altre: « con riferimento al reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare, conviventi con l'interessato, diviso per il numero dei componenti stessi ».*

**24.3** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I redditi da lavoro e assimilati vengono considerati al 60 per cento della loro consistenza ».*

**24.5** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« ... Si intende per reddito familiare il reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli od affiliati minori di età o di quelli a carico, aventi diritto agli assegni familiari anche se non effettivamente corrisposti ».

**24.9**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« ... La stessa norma si applica per gli invalidi civili totalmente inabili di cui alla legge 18 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni. Nel caso di ricovero gratuito presso strutture sanitarie o assistenziali per periodi superiori a 30 giorni è fatto carico all'amministrazione ospitante di notificarlo alla Prefettura erogante l'assegno che lo sospende a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del ricovero ».

**24.6**

GARIBALDI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*In via subordinata all'emendamento 24.6 dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« ...Per gli invalidi civili di cui alla legge 18 febbraio 1980, n. 18, in presenza delle condizioni di reddito di cui all'articolo 24 della presente legge, l'indennità di accompagnamento è corrisposta nella misura di un terzo del suo ammontare al solo titolo della mino-

razione. Nel caso di ricovero gratuito presso strutture sanitarie o assistenziali per periodi superiori a 30 giorni, è fatto carico all'amministrazione ospitante di notificarlo alla Prefettura erogante l'assegno che lo sospende a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del ricovero ».

**24. 7**

GARIBALDI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1, nella tabella G richiamata, maggiorare le cifre del reddito di riferimento di un terzo.*

**24. 18**

DONAT-CATTIN

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« ... Nel caso che il soggetto interessato sia portatore di invalidità fisiche o psichiche, o che nel nucleo familiare figurino uno o più portatori di tali invalidità, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, le cifre di cui alla allegata tabella G vanno moltiplicate per il coefficiente 1,90 in relazione alle prime tre fasce di componenti il nucleo familiare e per il coefficiente 1,50 in relazione alle fasce successive alle prime tre ».

**24. 17**

MELOTTO, CAROLLO, CUMINETTI, CO-  
LOMBO Vittorino (L.)

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 2 sopprimere il primo periodo.*

**24. 19** SALVATO, TEDESCO TATÒ, GHERBEZ,  
NESPOLO, ROSSANDA

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 2 sostituire le parole: « se superiori a lire 2 milioni » con le altre: « se superiori a lire 3.500.000 ».*

**24. 8** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: « Non concorrono alla formazione del reddito indicato nel comma precedente gli importi degli assegni ed indennità erogati a qualsiasi componente della famiglia ai sensi del precedente comma ».*

**24. 11** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non concorrono altresì gli importi delle pensioni sociali, civili, di guerra ed assimilati ».*

**24.12** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGGARIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« ... A tale fine non sono computabili le prestazioni erogate ai sensi delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ».

**24.13** DONAT-CATTIN, PAGANI Antonino, COLOMBO Vittorino (L.), FOSSON

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Il reddito individuale è attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

**24.20** SALVATO, TEDESCO TATÒ, GHERBEZ, NESPOLO, ROSSANDA

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**24. 14** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novem-  
bre 1985)**

---

**Art. 25.**

*Sopprimere l'articolo.*

**25. 1** FINOCCHIARO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novem-  
bre 1985)**

---

*Sopprimere l'articolo.*

**25. 2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALAN-  
ZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI,  
FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,  
GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUS-  
SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MO-  
NACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novem-  
bre 1985)**

---

*Sopprimere l'articolo.*

**25. 6** ROSSANDA, TEDESCO TATÒ, SALVATO,  
GHERBEZ, NESPOLO, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novem-  
bre 1985)**

---

*Sopprimere l'articolo.*

**25.7** PAGANI Antonino, COLOMBO Vittorino (L.), FOSSON, DONAT-CATTIN

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere l'articolo.*

**25.11** MARINUCCI MARIANI, ORCIARI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 1, in fine, dopo le parole: « della presente legge », aggiungere le altre: « raddoppiando il livello di reddito previsto dalla tabella G ».*

**25.8** COLELLA, CAROLLO, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, CODAZZI, MARTINI, JERVOLINO RUSSO, COLOMBO Vittorino (L.), PAGANI Antonino, ABIS

**Ritirato dai proponenti** (22 novembre 1985)

---

*In via subordinata all'emendamento 25.7 sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. A decorrere dal 1° marzo 1986, hanno diritto al cento per cento delle prestazioni economiche di cui agli articoli 12, 17 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive mo-



dificazioni, ed all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, i minorati civili con reddito familiare compreso nei limiti di reddito stabiliti dal precedente articolo 24, aumentati del 30 per cento con un minimo di lire 2 milioni; hanno diritto al 60 per cento delle prestazioni economiche di cui sopra gli invalidi civili con reddito familiare compreso nei limiti di reddito stabiliti dallo stesso articolo 24, aumentati del 40 per cento con un minimo di lire 4 milioni ».

**25. 9** PAGANI Antonino, COLOMBO Vittorino (L.), FOSSON, DONAT-CATTIN

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. A decorrere dal 1° marzo 1986, hanno diritto al 100 per cento delle prestazioni economiche di cui agli articoli 12, 17 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, ed all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, i minorati civili con reddito familiare compreso nei limiti di reddito stabiliti dal precedente articolo 24, aumentati del 20 per cento con un minimo di lire 2 milioni; hanno diritto al 50 per cento delle prestazioni economiche di cui sopra gli invalidi civili con reddito familiare compreso nei limiti di reddito stabiliti dallo stesso articolo 24, aumentati del 40 per cento con un minimo di lire 4 milioni ».

**25. 10** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A tal fine i limiti di reddito indicati dal precedente articolo 24 sono elevati del 20 per cento con un limite minimo di lire 2 milioni ».*

**25.5**

**IL GOVERNO**

**Ritirato dal Governo (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 2, dopo la parola: « reddito », aggiungere l'altra: « indicizzato ».*

**25.3**

**RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI**

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*« ... Si può ricorrere contro il provvedimento, per documentato motivo, entro 30 giorni, al TAR competente per territorio ».*

**25.4**

**RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI**

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

**Art. 26.**

*Sopprimere l'articolo.*

**26. 1**      RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALAN-  
ZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI,  
FINESTRA, FRANCO, GALDIERI,  
GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUS-  
SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MO-  
NACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novem-  
bre 1985)

---

*Sopprimere l'articolo.*

**26. 6**      CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novem-  
bre 1985)

---

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. A parziale modifica dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario nazionale 1986-1988, il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-1988 è determinato:

a) per la parte corrente in lire 138.100 miliardi, di cui lire 43.800 miliardi per l'esercizio 1986, lire 46.000 miliardi per l'esercizio 1987, lire 48.300 miliardi per l'esercizio 1988 ».

**26. 5**      CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novem-  
bre 1985)

---

*Al comma 1 sostituire la parte introduttiva con la seguente:*

« 1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88, sono così modificate: ».

**26.2**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « Detti stanziamenti » fino alla fine della lettera.*

**26.12**

IMBRIACO, RANALLI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « dei successivi articoli 27 e 30 », con le altre: « del successivo articolo 27 ».*

**26.3**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 2.*

**26.4**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« ... Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento tra l'amministrazione centrale, le Regioni e le unità sanitarie locali ai fini della acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi per l'anno 1986, di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per l'anno 1988.

... A decorrere dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata con le modalità previste nell'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».

**26.7**

CAROLLO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. 27.**

*Sopprimere l'articolo.*

**27.1**

RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere l'articolo.*

**27. 15**      ROSSANDA, SALVATO, TEDESCO TATÒ,  
                 GHERBEZ, NESPOLO, CALICE

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. A partire dal 1° gennaio 1986, il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è diviso in due fasce.

2. La fascia A risponde alle effettive esigenze di tutela della salute della popolazione e risulta completamente gratuita. Essa comprende, nell'ambito di ciascuna categoria di prodotti, esclusivamente i farmaci che, elencati dall'Organizzazione mondiale della sanità, devono considerarsi essenziali, dotati di provata efficacia, favorevole rapporto beneficio-rischio, e rispondenti a criteri di economicità rispetto a farmaci della stessa categoria e tenuto conto nei prezzi della quota eventualmente riconosciuta per la ricerca scientifica. Il numero delle confezioni della fascia A non può superare di tre volte il numero dei farmaci essenziali indicati dalla Organizzazione mondiale della sanità. La fascia A comprende anche i prodotti ad uso contraccettivo.

3. La fascia B, al fine di rispondere alle esigenze di una progressiva razionalizzazione della produzione, del mercato e dell'uso del farmaco, comprende, temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a 3 anni:

a) i prodotti che, rispondendo a criteri di efficacia pari a quelli dei prodotti della fascia A, non rispondono a criteri di economicità;

b) i prodotti la cui efficacia è marginale o tuttora in discussione o non sufficientemente comprovata, purchè sia accertato che il loro impiego non comporti rischi per gli assuntori.

4. A tale fascia si applica un *ticket* del 30 per cento per il primo anno, del 40 per cento per il secondo, del 50 per cento per il terzo.

5. La consistenza numerica in termini di specialità incluse nella fascia B deve ridursi, rispetto al prontuario terapeutico in vigore al 15 novembre 1985, di almeno il 10 per cento il primo anno, il 20 per cento il secondo, fino a raggiungere alla fine del terzo anno il 50 per cento dell'ammontare iniziale. Detta riduzione deve applicarsi in maniera omogenea entro ciascuna delle principali categorie di prodotti. La fascia B viene eliminata dal prontuario terapeutico entro la fine del quarto anno.

6. Onde garantire la fornitura ai fini dell'impiego in casi particolari, soprattutto in ambito ospedaliero, di prodotti che, a seguito delle disposizioni fin qui indicate, potrebbero rendersi indisponibili, il Ministero della sanità deve prendere tempestivamente tutte le misure necessarie all'approvvigionamento, anche direttamente all'estero, e alla distribuzione dei prodotti alle strutture sanitarie che ne facciano motivata richiesta. L'onere finanziario corrispondente a tali misure viene posto a carico del bilancio delle strutture sanitarie medesime.

7. Entro 180 giorni il Ministero della sanità, di concerto con le Regioni e sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità di adeguati programmi di monitoraggio miranti sia alla raccolta dei dati sui profili farmaco-terapeutici e tossicologici, sia all'accertamento di impieghi impropri di farmaci indipendentemente dalla fascia di appartenenza, sia alla valutazione delle condizioni che determinano l'impiego di farmaci della fascia B, lette-

ra a), al posto di farmaci della fascia A e l'impiego di farmaci della fascia B. A tal fine si utilizzano fondi a destinazione vincolata, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle attività dei servizi informativi del Servizio sanitario nazionale.

8. Il prontuario terapeutico deve contenere, per singole categorie di farmaci, le informazioni essenziali sullo stato delle conoscenze scientifiche riguardanti l'efficacia e il rapporto beneficio-rischio, le priorità di impiego dei diversi prodotti sulla base del doppio criterio di efficacia e di economicità, precisando le condizioni alle quali è accettabile il ricorso, in particolari casi, a prodotti di meno elevata priorità, anzichè a prodotti di più elevata priorità. Le attività di informazione scientifica sui farmaci, sia di competenza delle Unità sanitarie locali, sia svolte direttamente dall'industria farmaceutica, in particolare dagli informatori scientifici, dovranno essere conformi ai criteri sopraindicati.

9. Il Ministero della sanità, di concerto con le Regioni, si farà promotore di una campagna di educazione sanitaria mirante ad informare gli operatori sanitari e la popolazione sul fatto che i farmaci della fascia A rispondono effettivamente, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, a tutte le esigenze della terapia in ambito extra-ospedaliero, chiaramente indicando i motivi per i quali il ricorso a prodotti della fascia B/a) non possa recare alcun beneficio aggiuntivo e il ricorso a prodotti della fascia B/b) non risponda ai criteri della buona pratica medica ».

27.7      ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, CAVAZ-  
ZUTI, LOPRIENO

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**





*Al comma 1, in fine, sopprimere il periodo: « È soppresso il comma 4 del medesimo articolo 10 ».*

**27.8** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 2 sostituire le parole: « è fissata al 25 per cento », con le altre: « è fissata al 15 per cento » e, dopo le parole: « ogni prestazione », sopprimere le altre da: « È abrogato » fino alla fine.*

**27.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere il comma 3.*

**27.3** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 3 sostituire le parole: « ed idrotermali di cui » con le altre: « di cui al numero 5 dell'articolo 1 del ».*

**27. 9** CAROLLO, CUMINETTI, BUTINI, COLELLA, CASTIGLIONE

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: « La partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale è stabilita nella misura di lire 15.000 per ogni ciclo di prestazioni termali previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».*

*Conseguentemente, nel primo periodo del comma, sopprimere le parole: « ed idrotermali ».*

**27. 19** CUMINETTI, BASTIANINI, SCHIETROMA, CAROLLO, COVI, CASTIGLIONE

**Accolto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 4.*

**27. 10** PAGANI Antonino, COLOMBO Vittorino (L.), FOSSON, DONAT-CATTIN

**Ritirato dai proponenti** (22 novembre 1985)

---

*In via subordinata all'emendamento 27. 10, sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Sono esentati dalla partecipazione alle spese di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti che ricadono nei limiti di red-

dito di cui all'articolo 24, aumentati del 50 per cento. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i limiti di reddito di cui alla tabella G) sono elevati di lire 4 milioni ».

**27.11** PAGANI Antonino, COLOMBO Vittorino (L.), FOSSON, DONAT-CATTIN

**Ritirato dai proponenti** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente:*

« Per i soggetti ultrasessantacinquenni i limiti di reddito di cui all'articolo 24 sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2 milioni ».

**27.4** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

« ... Per l'anno 1986 sono prorogate le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Per lo stesso anno 1986 non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per le sue esigenze non di tipo diagnostico-curativo legate al rilascio di documenti amministrativi, con l'esclusione delle certificazioni obbligatorie per legge per motivi di studio e di lavoro.

... Gli accertamenti sanitari per chiunque pratici o intenda praticare le attività sportive agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo

1982, n. 63, sono gratuiti per soggetti di età inferiore ai 14 anni; sono a carico dell'utente nella misura del 70 per cento della spesa calcolata sul tariffario enti-FNOOM per le fasce di età comprese tra il 14° e il 21° anno; sono a totale carico dell'utente secondo il tariffario enti-FNOOM per i soggetti al di sopra del 21° anno di età ».

27.5

GARIBALDI

**Dichiarato decaduto** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 6.*

27.12      PINGITORE, ALBERTI, MILANI Eliseo

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 6.*

27.13      COLELLA, CAROLLO, D'AMELIO,  
D'AGOSTINI, CUMINETTI, CECCATELLI,  
COLOMBO SVEVO, CODAZZI, MARTINI,  
JERVOLINO RUSSO, COLOMBO Vittorino (L.),  
PAGANI Antonino, ABIS

**Ritirato dai proponenti** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 6.*

27.16      ROSSANDA, TEDESCO TATÒ, SALVATO,  
GHERBEZ, NESPOLO

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 6.*

**27.17**

MARINUCCI MARIANI

**Dichiarato decaduto** (22 novembre 1985)

---

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Sono abrogate le norme di esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite a livelli di reddito e che siano in contrasto con quanto stabilito nel precedente articolo 24 e nel comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, per i soggetti affetti da determinate forme morbose previste dal decreto ministeriale del 10 dicembre 1984, per le analisi di laboratorio e gli esami strumentali indicati nei protocolli per la tutela della maternità previsti dal decreto ministeriale 14 aprile 1984, nonchè per le categorie di invalidi e assimilati di cui alla legge n. 638 dell'11 novembre 1983 ».

**27.6**

IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*In via subordinata all'emendamento 27.13, sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Sono fatte salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, per i soggetti affetti da determinate forme morbose previste dal decreto ministeriale 10 dicembre 1984, per le analisi di laboratorio e gli esami strumentali indicati nei protocolli per la tutela della maternità previsti dal decreto ministeriale 14 aprile 1984 ».

le 1984, nonchè per le categorie di invalidi e assimilati di cui alla legge n. 638 dell'11 novembre 1983 ».

**27. 14** COLELLA, CAROLLO, D'AMELIO, D'AGOSTINI, CUMINETTI, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, CODAZZI, MARTINI, JERVOLINO RUSSO, COLOMBO Vittorino (L.), PAGANI Antonino, ABIS

**Ritirato dai proponenti** (22 novembre 1985)

---

*In via subordinata all'emendamento 27. 17, sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Sono escluse dall'abrogazione delle vigenti norme di esenzione le analisi di laboratorio e gli esami strumentali previsti dal decreto ministeriale del 14 aprile 1984 ».

**27. 18** MARINUCCI MARIANI

**Dichiarato decaduto** (22 novembre 1985)

---

## **Art. 28.**

*Sopprimere l'articolo.*

**28. 1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere l'articolo.*

**28.7** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Al fine di eliminare un ricorso improprio al ricovero ospedaliero e la spesa ingiustificata derivante dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche, sono adottate le seguenti misure:

a) le prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio devono indicare le specifiche ipotesi diagnostiche a cui sono dirette;

b) le indagini multiple non possono essere prescritte più di una volta ogni sei mesi per lo stesso paziente, salvo la necessità, documentata da adeguata relazione medica, di completare l'iter diagnostico avviato.

2. Entro 90 giorni il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce con proprio decreto le forme morbose che per le loro caratteristiche particolari esigono prescrizioni multiple di prestazioni strumentali e di laboratorio a intervalli anche inferiori ai sei mesi.

3. Entro 180 giorni il Ministero della sanità, di concerto con le Regioni e sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce con proprio decreto le modalità di un adeguato programma di monitoraggio, mirante alla raccolta di informazioni su:

a) i profili di prescrizione di indagini strumentali e di laboratorio in rapporto alle ipotesi diagnostiche specificate dalle prescrizioni stesse;

b) i meccanismi che determinano la sottoutilizzazione delle strutture pubbliche e parallelamente l'eventuale ingiustificato ricorso al settore privato convenzionato.

4. Per tale attività di monitoraggio si utilizzano, ai sensi delle disposizioni vigenti, fondi a destinazione vincolata alle attività dei servizi informativi del Servizio sanitario nazionale.

5. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso di dodici mesi di attività di monitoraggio di cui al comma precedente, e valutati gli andamenti delle prescrizioni di indagini strumentali e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri rispetto ai tre anni precedenti, il Ministero della sanità, di concerto con le Regioni e sentito l'Istituto superiore di sanità, predispone, con proprio decreto, un piano con i seguenti obiettivi:

1) il razionale utilizzo delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio ospedaliero ed extra-ospedaliero e il loro coordinamento, al fine di evitare duplicazioni sia di strumentazioni e personale addetto, sia di indagini diagnostiche effettuate sullo stesso paziente prima e durante il ricovero ospedaliero;

2) la definizione delle attività cosiddette di ospedale di giorno le quali consentono, in alternativa alla degenza ospedaliera, la effettuazione di indagini strumentali e di laboratorio, che di regola esulano dalle competenze delle strutture pubbliche extra-ospedaliere;

3) la identificazione, anche in rapporto a particolari situazioni locali, delle condizioni alle quali può essere ancora giustificato il ricorso, in subordine, al convenzionamento con strutture private. Valutati i risultati del primo anno di monitoraggio, gli accordi contrattuali con la medicina convenzionata devono prevedere norme per la prescrizione multipla di indagini strumentali di



laboratorio che tengano conto prioritariamente dei criteri di economicità e di efficacia di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il Ministero della sanità, di concerto con le Regioni, si farà promotore di una campagna di educazione sanitaria mirante ad informare gli operatori sanitari e la popolazione sul fatto che il ricorso indiscriminato a indagini diagnostiche strumentali e di laboratorio può, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, produrre gravi danni alla salute, sia intralciando la tempestiva identificazione di forme morbose che esigono specifici interventi terapeutici, sia provocando, attraverso la proliferazione dei cosiddetti falsi positivi, interventi terapeutici ingiustificati, produttori di patologie iatrogene ».

**28.6** ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle Unità sanitarie locali, erogano le prestazioni di ricovero ospedaliero, le prestazioni specialistiche e quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 27 anche nella forma indiretta con la partecipazione alle spese eventualmente differenziata per reddito.

2. Sempre allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle Unità sanitarie locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono altresì prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 1986, le maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma

restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali ».

**28.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « le erogazioni » con le altre: « la erogazione ».*

**28.3** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 595 del 23 ottobre 1985 recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988 di una o più delle seguenti prestazioni:

— prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio;

— prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche;

— prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio;

— prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della detta legge n. 595 del 23 ottobre 1985.

Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge ».

28.4

IL GOVERNO

Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« ... Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle Unità sanitarie locali ».

28.5

IL GOVERNO

Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)

---

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

**Art. ...**

« 1. Entro il 30 settembre 1986, viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il piano delle scritture contabili ed extra-contabili che le Unità sanitarie locali dovranno attivare, a partire dal 1° gennaio 1987, per la rilevazione dei costi effettivi rispetto ai fattori impiegati in relazione alle prestazioni erogate.

2. Con il medesimo atto viene approvata la classificazione obbligatoria per le entrate e per le spese dei bilanci pluriennali ed annuali di previsione e dei conti consuntivi delle Unità sanitarie locali per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma precedente.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità nomina con proprio decreto una commissione consultiva composta da:

— 1 dirigente generale del Ministero del tesoro;

— 1 dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

— 1 dirigente generale del Ministero della sanità;

— 3 dirigenti regionali appartenenti al secondo livello dirigenziale esperti in materie economico-finanziarie;

— 3 dirigenti amministrativi capi servizio del Servizio sanitario nazionale, responsabili di servizi finanziari di Unità sanitarie locali;

— 3 professori universitari titolari dell'insegnamento di contabilità pubblica o di economia delle pubbliche amministrazioni ».

**28.0.1**

**CALICE**

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

**Art. 29.**

*Sopprimere l'articolo.*

**29.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere l'articolo.*

**29.4**

**IL GOVERNO**

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere l'articolo.*

**29.5**

**CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI**

**Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire le lettere a) e c) con le seguenti:*

« a) prestazioni specialistiche a domicilio;

c) prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio a domicilio; ».

**29.2**

**RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI**

**Precluso dalla votazione dell'emendamento**

**29.1 (22 novembre 1985)**

---

*Sopprimere la lettera f).*

**29.3**

**RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI**

**Precluso dalla votazione dell'emendamento**

**29.1 (22 novembre 1985)**

---

**Art. 30.**

*Sopprimere l'articolo.*

**30.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUS-SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere l'articolo.*

**30.3** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI, ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente  
te periodo:*

« L'attestazione del diritto all'esenzione è  
rilasciata dal comune di residenza ».

**30.2** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. 31.**

*Sopprimere l'articolo.*

**31.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUS-SA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere l'articolo.*

**31.13** CALICE, BOLLINI, CROSETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*All'emendamento 31.10 del Governo, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».*

**31.10/1** COVI, BASTIANINI, CAROLLO, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*All'emendamento 31.10 del Governo, al comma 10, sostituire le parole: « nella misura del 9 per cento » con le altre: « nella misura del 7,5 per cento ».*

**31.10/2** COVI, CAROLLO, CASTIGLIONE, BASTIANINI, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*All'emendamento 31.10 del Governo, al comma 12, sostituire la cifra: « lire 540.000 » con l'altra: « lire 648.000 ».*

**31.10/3** COVI, CAROLLO, CASTIGLIONE, BASTIANINI, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*All'emendamento 31.10 del Governo, al comma 13, sostituire le parole: « 7 per cento » con le altre: « 6 per cento ».*

**31.10/4** COVI, CASTIGLIONE, BASTIANINI, CAROLLO, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*All'emendamento 31.10 del Governo sopprimere il comma 15.*

**31.10/5** COVI, CAROLLO, CASTIGLIONE, BASTIANINI, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*All'emendamento 31.10 del Governo, al comma 16, sostituire la cifra: « 30 milioni » con l'altra: « 40 milioni ».*

**31.10/6** CAROLLO, COVI, CASTIGLIONE, BASTIANINI, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*All'emendamento 31.10 del Governo, al comma 17, sostituire la cifra: « 6,75 per cento » con l'altra: « 5 per cento ».*

**31.10/7** COVI, CAROLLO, CASTIGLIONE, BASTIANINI, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---



*All'emendamento 31.10 del Governo, al comma 18, sostituire le cifre: « 6,50 » e « 0,25 » con le altre: « 4,80 » e « 0,20 ».*

**31.10/8** COVI, BASTIANINI, CAROLLO, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura dell'1,35 per cento della retribuzione imponibile.

2. Sono soppressi i contributi istituiti dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, numero 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, numero 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati.

3. Le economie risultanti nei bilanci delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

4. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale posta a carico dei datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto

1974, n. 386, è fissata nella misura del 9,60 per cento della retribuzione imponibile.

5. Restano fermi, a carico dei datori di lavoro, i contributi dovuti per le indennità economiche di maternità ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

6. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella H.

7. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fermi restando i minimali di retribuzione imponibili fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

8. Gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano nelle seguenti misure con riferimento ai commi di detto articolo 1:

1) sgravi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2:

*a)* per il personale maschile: 1,60 punti;

*b)* per il personale femminile: 4,00 punti;

2) sgravi di cui al comma 3: 8,45 punti;

3) riduzione contributiva di cui al comma 4: 13,80 per cento;

4) sgravi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5:

*a)* per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti.

9. È soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

10. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonchè dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 9 per cento del reddito assoggettabile ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei redditi da pensione; dei redditi dominicali, dei fabbricati e di capitale.

11. Il contributo di cui al precedente comma 10 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonchè da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari.

12. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 10 e 11, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 540.000 e di lire 324.000 frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno.

13. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 7 per cento del reddito imponibile ai fini

dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

14. I soggetti di cui al precedente comma, che siano tenuti al pagamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma precedente, decurtato delle somme già pagate come contribuzione di malattia in regime di assicurazione obbligatoria diverso da quello disciplinato dal presente articolo. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 1986.

15. Gli enti e le società indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società e le associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche esercenti imprese agricole, che corrispondono a soggetti residenti nello Stato compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero rese a terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo d'acconto sul contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 10 e 11, nella misura del 5 per cento dei suddetti compensi. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta di cui al presente comma non deve essere operata se i soggetti che percepiscono i suddetti compensi dichiarano di aver già conseguito redditi assoggettabili al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale superiori al limite di reddito indicato nel successivo comma 16. Si applicano i disposti dell'articolo 24, commi 6 e 7, della presente legge.

16. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 4, 10, 11 e 13 del presente articolo si applicano sulla quota della base imponibile non superiore a lire 30.000.000 annue.

17. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 6,75 per cento.

18. Nell'ambito del lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 6,50 per cento a carico del datore di lavoro e 0,25 per cento a carico del lavoratore.

19. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, i datori di lavoro pubblici continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 4, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per "Pro-roga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

20. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 ».

31.10

IL GOVERNO

Accolto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)

---

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, il contributo sociale di malattia, destinato al finanziamento del Fondo sanitario nazionale, è dovuto da tutti i cittadini nella misura del 7,35 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello a cui il contributo si riferisce.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente pubblici e privati, l'aliquota contributiva di cui al comma precedente è posta a carico del lavoratore e del datore di lavoro nelle misure dell'1,35 per cento e, rispettivamente, del 6 per cento della retribuzione annua lorda determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Restano fermi, a carico dei datori di lavoro, i contributi dovuti per le indennità economiche di maternità ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

4. Dalla stessa data, i contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia vengono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella H.

5. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1986, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, si applicano nelle seguenti misure con riferimento ai commi di detto articolo 1:

1) sgravi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2:

*a)* per il personale maschile: 1,60 punti;

*b)* per il personale femminile: 4,00 punti;

2) sgravi di cui al comma 3: 8,45 punti;

3) riduzione contributiva di cui al comma 4: 13,80 per cento;

4) sgravi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5:

*a)* per il personale maschile: 1,60 punti;

*b)* per il personale femminile: 4,00 punti.

6. È soppresso il comma 23 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

7. Sui trattamenti pensionistici, il contributo sociale di malattia è dovuto dal titolare del trattamento stesso nella misura dell'1,35 per cento, quando il titolare medesimo non goda di altri redditi, oltre quello relativo alla casa di abitazione. In tal caso la restante quota del 6 per cento è a carico delle rispettive gestioni previdenziali, ovvero, per i pensionati delle Amministrazioni e aziende autonome statali e dell'Ente Ferrovie dello Stato, a carico delle rispettive amministrazioni. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono determinate le modalità per l'accertamento del diritto all'aliquota ridotta.

8. Nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo coordinati e continuativi disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il contributo sociale di malattia afferente ai compensi annui lordi spettanti ai medici e agli altri professionisti convenzionati è posto a carico dei medesimi e rispettivamente delle unità sanitarie locali nelle misure fissate dal comma 2. L'onere relativo alla quota posta a carico delle unità sanitarie locali grava sulla quota del Fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione.

9. Sui compensi lordi corrisposti per le prestazioni di lavoro intellettuale autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente, è dovuta dal committente un'aliquota del 3 per

cento. Il relativo importo non è assoggettabile all'IVA nè a ritenuta di acconto per IRPEF, ma è deducibile dal reddito del committente ai fini dell'imposizione diretta. Esso è versato trimestralmente all'INPS dal prestatore di lavoro autonomo secondo modalità da stabilirsi con il decreto di cui al comma 7. Nel caso che il committente sia un'Amministrazione o un Ente pubblico, qualora l'aliquota addebitata in parcella non venga liquidata al professionista, competerà al committente medesimo l'obbligo del versamento diretto all'INPS nel termine di cui sopra.

10. Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la contribuzione per l'assicurazione obbligatoria di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, quelle sul contributo sociale di malattia dovuto dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche e integrazioni e dai cittadini non tenuti all'iscrizione a un istituto mutualistico anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente articolo.

11. Fermo restando quanto stabilito dal comma 7, le economie risultanti nei bilanci delle aziende autonome statali e dell'Ente Ferrovie dello Stato dall'abrogazione, ai sensi del comma precedente, delle disposizioni dettate dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

12. In deroga a quanto previsto dal comma 2, i datori di lavoro pubblici continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo di malattia nelle misure vigenti, restando a carico



del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 4, determinato, in via forfettaria, in lire (X) miliardi. Al relativo onere, si provvede, quanto a lire (X) miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nella allegata tabella B per « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia » e, quanto a lire (X) miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

**31. 11** DE CINQUE, CAROLLO, CUMINETTI

---

(X) Gli importi sono da rideterminare in relazione all'aliquota che sarà stabilita dal comma 1.

**Ritirato dai proponenti** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 7.*

**31. 14** ROSSANDA, SALVATO, TEDESCO TATÒ,  
GHERBEZ, NESPOLO

**Precluso dalla votazione dell'emendamento  
31. 10** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 7, sostituire i punti 1) e 4) con i seguenti:*

« 1) sgravi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:

a) per il personale maschile: 3,38 punti;  
b) per il personale femminile: 8,65 punti;

4) sgravi di cui alle lettere a) e b) del comma 5:

- a) per il personale maschile: 3,38 punti;
- b) per il personale femminile: 8,65 punti ».

**31.2** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Precluso dalla votazione dell'emendamento  
31.10 (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 7, punto 1, lettera b), sostituire le parole: « per il personale femminile: 4,00 punti » con le altre: « per il personale femminile: 8,15 punti ».*

**31.15** SALVATO, TEDESCO TATÒ, GHERBEZ, NESPOLO, ROSSANDA

**Precluso dalla votazione dell'emendamento  
31.10 (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 7, punto 4, lettera b), sostituire le parole: « per il personale femminile: 4,00 punti » con le altre: « per il personale femminile: 8,15 punti ».*

**31.16** SALVATO, TEDESCO TATÒ, GHERBEZ, NESPOLO, ROSSANDA

**Precluso dalla votazione dell'emendamento  
31.10 (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

« ... La riduzione contributiva di cui al comma 7, punti 1) e 4), spetta alle imprese che applicano ai propri dipendenti le norme previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

**31.3** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Precluso dalla votazione dell'emendamento  
31.10 (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 10, dodicesima riga, sopprimere le parole: « e pensionati ».*

**31.12** COLELLA

**Precluso dalla votazione dell'emendamento  
31.10 (22 novembre 1985)**

---

*Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« Il contributo predetto è ridotto del 50 per cento per le aziende delle zone montane e svantaggiate ».

**31.4** SAPORITO, BALDI, CENGARLE, FERRARA Nicola

**Precluso dalla votazione dell'emendamento  
31.10 (22 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

« ... Per i lavoratori agricoli autonomi il reddito preso a base per il computo della contribuzione di cui al precedente comma 11 è ripartito fra i componenti attivi del nucleo familiare secondo i criteri di cui all'articolo 6, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638».

**31.5** SAVORITO, BALDI, CENGARLE, FERRARA Nicola

**Precluso dalla votazione dell'emendamento**

**31.10** (22 novembre 1985)

---

*Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nelle zone montane e svantaggiate la misura predetta è ridotta del 50 per cento ».

**31.6** SAVORITO, BALDI, CENGARLE, FERRARA Nicola

**Precluso dalla votazione dell'emendamento**

**31.10** (22 novembre 1985)

---

*In via subordinata all'emendamento 31.6, comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nelle zone montane e svantaggiate la misura predetta è ridotta a lire 228.186 ».

**31.7** SAVORITO, BALDI, CENGARLE, FERRARA Nicola

**Precluso dalla votazione dell'emendamento**

**31.10** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere il comma 14.*

**31.8** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Precluso dalla votazione dell'emendamento**

**31.10** (22 novembre 1985)

---

*Sopprimere i commi 16 e 17.*

**31.9** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Precluso dalla votazione dell'emendamento**

**31.10** (22 novembre 1985)

---

*Dopo l'articolo 31, aggiungere i seguenti:*

**Art. ...**

« Il contributo sociale di malattia di cui ai commi 10 e 16 dell'articolo 31, relativo ai medici convenzionati con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è posto a loro carico nella misura dell'1,35 per cento e dello 0,25 per cento mentre nella misura rispettivamente del 7,65 per cento e del 6,25 per cento è posto a carico delle uni-

tà sanitarie locali; il relativo onere graverà sulla quota del Fondo sanitario nazionale ».

**31.0.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. ...**

« Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro della sanità, su parere del Consiglio sanitario nazionale, decreta i protocolli diagnostici e terapeutici cui devono attenersi i medici di base convenzionati nell'esercizio dell'attività professionale ».

**31.0.2** CALICE, BOTTI, IMBRIACO, RANALLI, MERIGGI, BELLAFIGLIORE, CALI, ALBERTI, CROCETTA

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. ...**

« Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, i farmaci erogati gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale saranno contenuti in un prontuario terapeutico formulato sulla base dei criteri di efficacia ed economicità prescritti dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. In particolare vi sono inclusi:

a) i principi attivi elencati nella più recente lista di farmaci essenziali compilata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) altri farmaci monocomposti o, in via eccezionale, associazioni di farmaci per i quali la commissione certifica l'utilità sociale. Nell'ambito dei principi attivi e dei farmaci di cui sopra, sono prescelti per l'inclusione nel prontuario terapeutico quei prodotti che a parità di dosaggio utile siano offerti al minor costo ».

31.0.3

CALICE, IMBRIACO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. ...**

1. L'assistenza ospedaliera può essere prestata presso istituzioni private aventi i requisiti di legge con le quali le unità sanitarie locali stipulano convenzioni nei limiti indicati dal piano sanitario regionale.

2. A norma dell'articolo 44, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione accerta, nell'ambito della sua attività di programmazione, il numero e la tipologia dei ricoveri effettuati nei presidi propri, in quelli pubblici di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle istituzioni private di ricovero con le quali sono vigenti convenzioni.

3. La stipula di nuove convenzioni è consentita limitatamente alle prestazioni per le quali gli indici di attività ospedaliera nelle unità di degenza competenti dei presidi pubblici segnalino il pieno utilizzo e le richieste della popolazione non ne risultino soddisfacenti. Gli indici di attività a tal fine sono calcolati in tutti i presidi pubblici esistenti nei bacini di utenza identificati dal piano sanitario regionale.

4. Qualora i presidi pubblici esistenti o dei quali è prevista l'attivazione nel periodo di validità del piano risultino incomple-

tamente utilizzati per prestazioni per le quali sono in vigore convenzioni con istituzioni private di ricovero, queste ultime convenzioni sono progressivamente ricondotte nel corso del triennio alla misura corrispondente alle necessità che risiduano dopo il pieno utilizzo dei presidi pubblici ».

**31.0.4** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI, RANALLI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. ...**

« 1. La posizione di dipendente della unità sanitaria locale, di professionista convenzionato con la stessa, di membro dell'assemblea o del comitato di gestione, di esperto delle commissioni consultive per le valutazioni di consumi di prestazioni diagnostiche non è compatibile con la proprietà o la comproprietà di istituzioni sanitarie esistenti nel territorio della regione.

2. L'incompatibilità sussiste se il proprietario o comproprietario è un parente, sia in linea retta che collaterale, di primo grado o il coniuge, anche se separato.

3. L'incompatibilità di cui ai due commi precedenti sussiste anche se le persone di cui al comma 1 sono proprietarie di azioni o di quote di società di qualsiasi tipo che siano titolari di rapporti convenzionati con l'unità sanitaria locale.

4. E altresì incompatibile con le posizioni di cui al comma 1 la funzione di dirigente di istituzioni sanitarie private o qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con le stesse.

5. Il dipendente del Servizio sanitario nazionale non può svolgere attività libero-pro-



fessionali presso strutture private o convenzionate. Ad esso va assicurato il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale, sia in regime ambulatoriale che in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e strutture dell'unità sanitaria locale.

6. Della non sussistenza delle cause di incompatibilità sopra indicate deve essere rilasciata da ciascun interessato, all'atto della sua nomina o assunzione o della costituzione del rapporto giuridico con l'unità sanitaria locale, una dichiarazione giurata al presidente del comitato di gestione che la riceve in un atto pubblico da lui rogato.

7. La falsa dichiarazione o la omissione della comunicazione di intervenuta incompatibilità comportano, oltre alle sanzioni di legge, la rescissione del rapporto di impiego o della convenzione o la decadenza dalla carica pubblica ».

**31.0.5** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI, IMBRIACO

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. ...**

« Alle Regioni che nel consuntivo 1984 hanno presentato una spesa per il convenzionamento con la medicina specialistica esterna e con i presidi privati di diagnostica strumentale e di laboratori superiore alla media nazionale *pro capite*, ove entro il 30 aprile 1986 non abbiano programmato il riordino del settore attraverso il piano sanitario regionale o altro specifico provvedimento, in sede di erogazione delle successive quote trimestrali del riparto del Fondo sanitario

nazionale viene operata una trattenuta pari alla somma eccedente la media suddetta ».

**31.0.6** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI, RANALLI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. ...**

« Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale, in corso di pubblicazione, che, aggiornando il prontuario terapeutico, vi immette 560 nuove specialità ».

**31.0.7** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI, IMBRIACO

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. 32.**

*Sopprimere il comma 4.*

**32.1** RASTRELLI, MARCHIO, CROLLALANZA, PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO, SIGNORELLI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 8 inserire i seguenti:*

« ... Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

delle finanze per l'acquisto di apparati tecnici e attrezzature, per l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti alla realizzazione delle misure di sicurezza; per l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti alla autonomia delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

... Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 ».

**32. 2**

D'AMELIO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:*

**Art. ...**

« Per il 1986 i fondi messi a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i compiti di cui all'articolo 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono aumentati di 6 miliardi di lire ».

**32. 0. 1**

VECCHI, ANTONIAZZI, CALICE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

**Art. ...**

« Per le finalità di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, numero 618, è autorizzata, per l'anno 1986, la

ulteriore spesa di lire 100 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato d'intesa fra le due Amministrazioni interessate ».

**32.0.2** COLELLA, D'ONOFRIO, SELLITTI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. ...**

« Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 2.800 miliardi a favore del fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 800 miliardi nell'anno 1986 e 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 ».

**32.0.4** CALICE, LIBERTINI, LOTTI Maurizio, BONAZZI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. ...**

« Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 ».

**32.0.3** CAROLLO, COVI, BASTIANINI, CASTIGLIONE, SCHIETROMA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. ...**

« Ad integrazione del finanziamento previsto dal decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, viene autorizzata una spesa aggiuntiva, per l'anno 1986, di lire 94 miliardi per le finalità di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concordato d'intesa fra le due Amministrazioni interessate, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

**32.0.5** CALICE, VALENZA, VECCHI

**Ritirato dai proponenti e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/13/5 (22 novembre 1985)**

---

**Art. ...**

« L'apporto di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente « Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno », è aumentato di lire 23.800 miliardi nel triennio 1986-1988. La predetta somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 8.200 miliardi nell'anno 1986, di lire 5.000 miliardi nell'anno 1987, di lire 7.500 miliardi nell'anno 1988 e di lire 3.100 miliardi nell'anno 1989 ».

**32.0.6** CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO, COLOMBO Vittorino (L.), PAGANI Antonino, ABIS

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

**Art. ...**

« Sono abrogati gli articoli 17, 18, 20 e 44 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e gli articoli 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958. Sono soppressi, di conseguenza, i capitoli 1073, 1180, 1245, 4791 e 4797 dello stato di previsione del Ministero della difesa ».

**32.0.7**      SALVATO, TEDESCO TATÒ, GRAZIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. ...**

« Per l'esercizio 1986 i finanziamenti previsti per le leggi 16 giugno 1977, n. 372, 22 marzo 1975, n. 57 e 16 febbraio 1977, n. 38, sono ridotti rispettivamente di lire 310 miliardi, 225 miliardi e 44 miliardi. Corrispondentemente sono ridotti gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, dello stato di previsione del Ministero della difesa ».

**32.0.8**      GIACCHÈ, BOLDRINI, GRAZIANI, FERRARA Maurizio

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

**Art. 33.**

*Sopprimere l'articolo.*

**33.1**      GUSSO, SPANO Roberto, PAGANI Maurizio, FONTANARI, COLOMBO Vittorino (V.), BASTIANINI

**Ritirato dai proponenti e trasformato nell'ordine del giorno 0/1504/14/5** (22 novembre 1985)

---

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la locuzione "entro sei mesi dalla data dell'offerta" è sostituita dall'altra "entro sei mesi dalla data dell'aggiudicazione".

2. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è soppresso.

3. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, la cui esecuzione ha durata inferiore all'anno, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

4. Per i lavori di cui al precedente comma la cui esecuzione ha durata superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

5. Ove l'aggiudicazione dei lavori avvenga decorso un semestre dall'offerta, la decorrenza della facoltà di procedere alla revisione dei prezzi di cui al precedente comma 4 è riferita al secondo anno successivo al predetto semestre.

6. Per i lavori di cui al comma 4 è introdotta altresì la facoltà, esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso,

consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

8. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.

**33.2**

IL GOVERNO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la locuzione: "compreso tra 500 e 2.000 milioni" è sostituita dalla seguente: "inferiore a 1.000 milioni".

2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la locuzione: "entro sei mesi dalla data dell'offerta" è sostituita dalla seguente: "entro sei mesi dalla data dell'aggiudicazione".

3. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è soppresso.

4. All'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è aggiunto il seguente comma:

"L'anticipazione è accreditata all'impresa all'atto della stipula del contratto d'appalto o di concessione, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti od imprese autoriz-



zati con decreto dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro".

5. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge la facoltà delle Amministrazioni e delle aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, degli enti locali o di altri enti pubblici, di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa quando si riconosca che l'importo contrattuale è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetti delle variazioni dei prezzi intervenute successivamente all'offerta.

6. Le Regioni pubblicano, con periodicità trimestrale, un "notiziario regionale degli appalti pubblici e concessioni" relativo ai lavori da eseguirsi nel territorio regionale. Il notiziario deve contenere la descrizione analitica dei seguenti elementi:

a) le gare di appalto indette per il trimestre successivo, di importo a base d'asta pari o superiore a lire 100 milioni, e le relative condizioni di partecipazione;

b) le gare di appalto effettuate nel trimestre precedente, di importo a base d'asta pari o superiore a lire 100 milioni, gli aggiudicatari, il numero dei partecipanti, le condizioni di aggiudicazione;

c) le varianti in corso d'opera e le perizie suppletive pari ad almeno il 20 per cento dell'importo iniziale dei lavori, gli affidamenti a trattativa privata, gli importi liquidati per la revisione dei prezzi relativi al trimestre precedente;

d) le penali e le sanzioni applicate a carico di aggiudicatari per ritardi ed inadempienze, nonché gli eventuali premi di accelerazione accordati;

e) le concessioni affidate nel trimestre precedente o da affidare in quello successivo con la indicazione delle caratteristiche delle concessioni medesime e delle eventuali variazioni degli affidamenti già effettuati.

7. I soggetti di cui al precedente comma 5 sono tenuti a comunicare alle Regioni interessate le notizie occorrenti per la predisposizione del "notiziario regionale degli appalti pubblici e concessioni" con le modalità dalle stesse stabilite.

8. Il termine fissato dalla Regione per le notizie è perentorio. Il notiziario è pubblicato come allegato del *Bollettino Ufficiale* della Regione.

9. Per gli affidamenti di lavori inferiori a lire 100 milioni e superiori a 50 milioni è predisposto a cura dei comuni e delle Province, e pubblicato nei rispettivi albi pretori, l'elenco mensile dei lavori aggiudicati con l'indicazione del loro importo e dei ribassi praticati, nonché di ogni lavoro affidato a trattativa privata ».

**33.3** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ANDRIANI, ALICI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

**Art. ...**

*Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:*

« 1. Il Governo è delegato ad emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme aventi forza di legge per l'accelerazione delle procedure di esecuzione di infrastrutture di interesse strategico sotto il profilo dell'assetto del territorio, dello sviluppo economico e dell'occupazione.

2. Nell'esercizio della delega *ex* articolo 77 della Costituzione il Governo dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) conferimento al CIPE del compito di individuare, sentite le Regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le infrastrutture di interesse strategico già dotate di copertura finanziaria.

ria, pertinenti alla sfera di intervento dello Stato, delle Aziende autonome, delle Regioni e degli enti locali;

b) attribuzione al Presidente del Consiglio della facoltà di stabilire deroghe dalle procedure ordinarie vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nonchè dell'esercizio di poteri sostitutivi attraverso commissari *ad acta*;

c) istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un'apposita commissione, composta di tecnici provenienti dalle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e da magistrati amministrativi e contabili, incaricata di vigilare, anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi, sulla attuazione dei programmi di infrastrutture di interesse strategico e di segnalare al Presidente del Consiglio inadempienze, difficoltà procedurali, carenze organizzative, ritardi nella realizzazione di programmi, disfunzioni tali da significativamente alterare il quadro finanziario previsionale ».

**33. 0. 1**

**NOCI**

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

**Art. 35.**

*Sopprimere l'articolo.*

**35. 1**

**CALICE**

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)**

---

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« A decorrere dall'anno 1986, per far fronte alle esigenze di aiuto tecnico delle Regioni

connesse all'attuazione del regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, è disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 ».

**35.2** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... È autorizzato lo stanziamento di lire 60 miliardi per la copertura della quota nazionale per il finanziamento dei primi interventi previsti dai PIM ».

**35.3** CALICE, BOLLINI, CROCETTA, ALICI,  
ANDRIANI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Dopo l'articolo 35. aggiungere i seguenti:*

**Art. ...**

« 1. Gli articoli 17, 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il

regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e gli articoli 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono abrogati.

2. Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono soppressi i capitoli nn. 1180, 1245, 4791 e 4797 ».

**35.0.1** MILANI Eliseo, FIORI, RIVA Massimo

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

**Art. ...**

« 1. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 43.628,1 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 20.915,4 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e per il triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

4. E fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro ».

**35.0.2**      BASTIANINI, CAROLLO, CASTIGLIONE,  
COVI, SCHIETROMA

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

**Art. ...**

« Tutti i finanziamenti previsti annualmente dalla legge finanziaria con indicizzazione pari al tasso di inflazione programmato vengono, per l'esercizio successivo, in sede di legge finanziaria, integrati di una somma pari alla differenza determinatasi tra il tasso di inflazione programmato e quello realmente determinatosi nel corso dell'anno ».

**35.0.3**      TEDESCO TATÒ, SALVATO, GHERBEZ,  
NESPOLO, ROSSANDA

**Ritirato dai proponenti (22 novembre 1985)**

---

**Art. ...**

« Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1986 ».

**35.0.4**      DE CINQUE, DEGOLA, CUMINETTI

**Respinto dalla 5ª Commissione (22 novembre 1985)**

---

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (1505)**

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

---

**Art. 14.**

*Al comma 2 sostituire le parole da: « come appresso: » fino alla fine con le seguenti: « nel numero massimo del personale in servizio accertato dalla Corte dei conti per l'anno precedente ».*

**14.1** GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Dopo il comma 16 inserire i seguenti:*

« ... Il Ministro della difesa consegna alle competenti Commissioni parlamentari una relazione che contenga:

a) un quadro dell'effettivo impiego dei fondi previsti nei capitoli che fanno parte della rubrica IV;

b) l'elenco dei programmi finanziati con ciascun capitolo della rubrica 12, precisando per ciascuno, oltre l'onere previsto per l'anno di riferimento, anche l'onere complessivo ed il relativo sviluppo pluriennale: debbono essere indicati l'origine dell'autorizzazione di ciascun programma, nonché gli elementi quantitativi essenziali a farne intendere ampiezza e contenuto;

c) un prospetto statistico della assegnazione del personale militare e civile — per stato e grado — ai vari tipi di corpi, di enti ed amministrazioni, distinguendo altresì — là dove sia possibile — per regioni, dipartimenti e zona;

d) un prospetto statistico circa il costo previsto per mantenere in vita e per ammodernare: ogni brigata, i comandi di divisione, di Corpo d'armata e di regione militare coi relativi supporti, nonchè le forze operative ed i supporti dipendenti direttamente da enti centrali, ogni stormo ed aerobrigata, nonchè altri enti e corpi di supporto ai medesimi, ogni nave, nonchè divisione o comando di raggruppamento navali e relativi supporti.

... I documenti di cui al presente articolo vengono consegnati dal Ministro della difesa entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge. Successivamente verranno allegati ai documenti relativi allo stato di previsione della spesa per il prossimo esercizio ».

14.2           GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (22 novembre 1985)

---

*Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:*

« ... I singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto, nonchè i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

... Il Ministro della difesa provvederà ad emanare le conseguenti norme regolamentari di modifica a quanto contenuto nella tabella annessa allo stato di previsione della



spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 (elenco n. 3) ».

14.3

LA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)

---

EMENDAMENTI ALLE TABELLE

---

— Stato di previsione dell'entrata  
(Tabella 1)

*Al capitolo 1023, « Imposta sul reddito delle persone fisiche », alle cifre: « 71.090 miliardi » nella previsione di competenza e « 70.590.000.000.000 » nella previsione di cassa, sostituire, rispettivamente, le altre: « 74.352.000.000.000 » e « 73.860.000.000.000 ».*

**1 Tab. 1.1** POLLASTRELLI, BOLLINI, CALICE, ANDRIANI, BONAZZI

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1024, « Imposta sul reddito delle persone giuridiche », alle cifre: « 10.700 miliardi » nella previsione di competenza e « 10.500.000.000.000 » nella previsione di cassa, sostituire, rispettivamente, le altre: « 13.099.000.000.000 » e « 12.801.000.000.000 ».*

**1 Tab. 1.2** POLLASTRELLI, BOLLINI, CALICE, ANDRIANI, BONAZZI

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1025, « Imposta locale sui redditi », alle cifre: « 4.850.000.000.000 » nella previsione di competenza e « 4.750 miliardi » nella previsione di cassa, sostituire, rispettivamente, le altre: « 5.731.000.000.000 » e « 5.614.000.000.000 ».*

**1 Tab. 1.3** POLLASTRELLI, BOLLINI, CALICE,  
ANDRIANI, BONAZZI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (22 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1203, « Imposta sul valore aggiunto », alle cifre: « 44.000.000.000.000 » nella previsione di competenza e « 43.700 miliardi » nella previsione di cassa, sostituire, rispettivamente, le altre: « 45.300 miliardi » e « 45.000.000.000.000 ».*

**1 Tab. 1.4** POLLASTRELLI, BOLLINI, CALICE,  
ANDRIANI, BONAZZI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 2224, « Contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti previdenziali per l'integrazione del fondo per gli asili-nido », alla cifra: « 148 miliardi », sostituire l'altra: « 213.000.000.000 », sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**1 Tab. 1.5** CALICE, ROSSANDA, SALVATO, TEDESCO TATÒ, NESPOLO, GHERBEZ

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 3342, « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria », sostituire la cifra: « 32.513.068 milioni » con l'altra: « 34.657.000.000.000 » nella previsione di competenza e la cifra: « 30 miliardi e 442.174.800 » con l'altra: « 34.000 miliardi » nella previsione di cassa.*

**1 Tab. 1. 6** ROSSANDA, IMBRIACO, MERIGGI, CALÌ, BELLAFIGLIORE, BOTTI, RANALLI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

---

— Stato di previsione del Ministero del tesoro (**Tabella 2**)

*Al capitolo 5722, nelle previsioni per l'anno finanziario 1986, sostituire la parola: « soppresso » con le altre: « per memoria ».*

**4 Tab. 2. 5** IL GOVERNO

**Accolto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 5941, « Fondo sanitario nazionale », sostituire la cifra: « 40.810 miliardi » con l'altra: « 41.210.000.000.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

*Conseguentemente al capitolo 5957 sopprimere la cifra: « 400.000.000.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**4 Tab. 2. 1** ROSSANDA, IMBRIACO, MERIGGI, RANALLI, BELLAFIGLIORE, CALÌ, BOTTI

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 6171, « Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra », aumentare sia la previsione di competenza che quella di cassa di lire 12 miliardi da destinare all'aggranciamento automatico al trattamento delle invalidità per causa di guerra degli assegni accessori (superinvalidità, assegno di assistenza e di accompagnamento e sue integrazioni, assegno per cumulo di infermità, assegno di nuova istituzione) dei grandi invalidi per servizio militare e assimilati.*

**4 Tab. 2. 2**

PISTOLESE

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al capitolo 6171, « Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra », nelle previsioni di competenza e di cassa, sostituire la cifra: « 2.000.000.000.000 » con l'altra: « 2.250.000.000.000 ».*

**4 Tab. 2. 3**

PISTOLESE

**Dichiarato improponibile (6<sup>a</sup> Commissione - 16 ottobre 1985); respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al capitolo 6171, « Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra », nelle previsioni di competenza e di cassa, sostituire la cifra: « 2.000.000.000.000 » con l'altra: « 2.200.000.000.000 ».*

**4 Tab. 2. 4** SEGA, GIURA LONGO, BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI, POLLINI, CANNATA

**Dichiarato improponibile (6<sup>a</sup> Commissione - 16 ottobre 1985); respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

— Stato di previsione del Ministero delle  
finanze (Tabella 3)

*Al capitolo 4667, « Spese per aggi di riscossione », nelle previsioni di competenza e di cassa, sostituire la cifra: « 1.072.000.000.000 » con l'altra: « 872.000.000.000 ».*

**5 Tab. 3. 1** GIURA LONGO, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, BONAZZI, CALICE

**Dichiarato improponibile** (6<sup>a</sup> Commissione - 16 ottobre 1985); **respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

— Stato di previsione del Ministero del  
bilancio e della programmazione economica (Tabella 4)

*Al capitolo 7081 « Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo », nella previsione di cassa, alla cifra: « 1.200.000.000.000 » sostituire l'altra: « 1.500.000.000.000 ».*

**6 Tab. 4. 1** ALICI

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (9 ottobre 1985)

---

— Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia (Tabella 5)

*Al capitolo 1598, « Spese per l'impianto, il funzionamento e le attrezzature del Servizio elettronico... dell'Amministrazione giudiziaria... », nella previsione di spesa in conto competenza sostituire la cifra: « 37 mi-*

liardi 800.000.000 » con l'altra: « 62 miliardi 800.000.000 ».

7 Tab. 5. 1

RICCI, BATTELLO

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

*Al capitolo 2094, « Spese di impianto e funzionamento del Centro elettronico dell'Amministrazione penitenziaria... », nella previsione di spesa in conto competenza, sostituire la cifra: « 15.000.000.000 » con l'altra: « 45.000.000.000 ».*

7 Tab. 5. 2

RICCI, BATTELLO

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

— Stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Tabella 6)

*Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:*

| Capitolo | Previsioni     |                | da sostituire con |                |
|----------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|          | competenza     | cassa          | competenza        | cassa          |
| 1104     | 100.000.000    | 100.000.000    | 604.450.000       | 604.450.000    |
| 1113     | 1.100.000.000  | 1.100.000.000  | 1.400.000.000     | 1.400.000.000  |
| 1505     | 16.000.000.000 | 20.000.000.000 | 19.000.000.000    | 23.000.000.000 |
| 1573     | 28.500.000.000 | 28.500.000.000 | 27.500.000.000    | 27.500.000.000 |
| 1574     | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 19.000.000.000    | 19.000.000.000 |
| 1577     | 12.500.000.000 | 12.500.000.000 | 10.500.000.000    | 10.500.000.000 |
| 1581     | 210.000.000    | 210.000.000    | 255.550.000       | 255.550.000    |
| 2502     | 44.000.000.000 | 50.000.000.000 | 43.000.000.000    | 49.000.000.000 |
| 2564     | 350.000.000    | 350.000.000    | 500.000.000       | 500.000.000    |
| 3535     | 6.000.000.000  | 6.000.000.000  | 1.300.000.000     | 1.250.000.000  |

8 Tab. 6. 1

LA 3ª COMMISSIONE

**Accolto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

— Stato di previsione del Ministero della  
pubblica istruzione (Tabella 7)

*Al capitolo 1028 sostituire la denominazione: « Somme da erogare per l'attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per l'occupazione giovanile » con la seguente: « Contributi agli organi collegiali della scuola per iniziative di orientamento scolastico e professionale ».*

**9 Tab. 7. 1**

NESPOLO, VALENZA

**Ritirato dai proponenti (7<sup>a</sup> Commissione -  
16 ottobre 1985)**

---

*Al capitolo 1032, « Spese per le supplenze brevi del personale docente e non docente... », alle cifre: « 800.000.000.000 » nella previsione di competenza e « 860 miliardi » nella previsione di cassa, sostituire, rispettivamente, le altre: « 740 miliardi » e « 800.000.000.000 ».*

**9 Tab. 7. 5**

CAROLLO, CASTIGLIONE

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al capitolo 1034, « Spese per le supplenze annuali del personale docente e non docente... », alle cifre: « 472.000.000.000 » nella previsione di competenza e « 552 miliardi » nella previsione di cassa, sostituire, rispettivamente, le altre: « 432.000.000.000 » e « 512.000.000.000 ».*

**9 Tab. 7. 6**

CAROLLO, CASTIGLIONE

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Dopo il capitolo 1121 aggiungere il capitolo 1121-bis: « Spese per piani nazionali e regionali di ricerca, realizzati dal CEDE e dagli IRRSAE, anche con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca » con una previsione sia di competenza che di cassa di lire « 3.000.000.000 ».*

*Conseguentemente al capitolo 1625: « Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate », ridurre del corrispondente importo sia la previsione di competenza che la previsione di cassa.*

**9 Tab. 7. 7**

NESPOLO

**Dichiarato improponibile (5<sup>a</sup> Commissione  
- 23 novembre 1985)**

---

*Al capitolo 1121 « Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento, ... » alle cifre « 47.000.000.000 » nella previsione di competenza e « 51.750.000.000 » nella previsione di cassa, sostituire, rispettivamente, le altre: « 67.000.000.000 » e « 71.750.000.000 ».*

**9 Tab. 7. 17**

CALICE, BOLLINI, VALENZA

**Accolto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al capitolo 1431, « Spesa per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne statali... », alla cifra: « 27.500.000.000 » nella previsione di competenza, sostituire l'altra: « 29.500.000.000 ».*

*Conseguentemente al capitolo 1461, « Assegni, premi, sussidi, contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole ma-*



terne non statali », *ridurre del corrispondente importo la previsione di competenza.*

9 Tab. 7. 8

NESPOLO

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione  
- 23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1461, « Assegni, premi, sussidi, contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali », nella previsione di competenza alla cifra: « 42.000.000.000 » sostituire l'altra: « 34.000.000.000 »; conseguentemente, nel capitolo 1572, « Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole elementari statali, comprese le spese per l'attuazione del doposcuola e per le attività integrative scolastiche, ... », alla cifra: « 46.000.000.000 » sostituire l'altra: « 54.000.000.000 ».*

9 Tab. 7. 2

VALENZA, NESPOLO

**Respinto dalla 7<sup>a</sup> Commissione** (16 ottobre 1985)

---

*Al capitolo 1461, « Assegni, premi, sussidi, contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali », nella previsione di competenza, alla cifra: « 42.000.000.000 » sostituire l'altra: « 34 miliardi ».*

9 Tab. 7. 9

VALENZA, NESPOLO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1461, « Assegni, premi, sussidi, contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali », sopprimere le parole: « e la diffusione ».*

**9 Tab. 7. 10**

**NESPOLO**

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione  
- 23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1465, sostituire le parole: « Finanziamento a favore dell'ESMAS (Ente per le scuole materne della Sardegna) » con le altre: « Spese per lo scioglimento dell'ESMAS (Ente per le scuole materne della Sardegna) ».*

**9 Tab. 7. 3**

**VALENZA, NESPOLO**

**Respinto dalla 7<sup>a</sup> Commissione** (16 ottobre 1985)

---

*Sopprimere il capitolo 1465, « Finanziamento a favore dell'ESMAS (Ente per le scuole materne della Sardegna) » (competenza e cassa: « 19.000.000.000 »).*

**9 Tab. 7. 11**

**NESPOLO**

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1625, « Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate », alla cifra: « 75.000.000.000 », sostituire l'altra: « 67.151.000.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**9 Tab. 7. 12**

**NESPOLO**

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Dopo il capitolo 2410 aggiungere il capitolo 2410-bis: « Contributi agli organi collegiali per iniziative di orientamento scolastico e professionale » con una previsione sia di competenza che di cassa di lire 1.000.000.000.*

*Conseguentemente al capitolo 1461, « Assegni, premi, sussidi, contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali », ridurre del corrispondente importo sia la previsione di competenza che la previsione di cassa.*

**9 Tab. 7. 13**

NESPOLO

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione  
- 23 novembre 1985)

---

*Sopprimere il capitolo 3671 « Contributi per il funzionamento delle scuole magistrali dipendenti da Enti morali » (competenza: « 850.000.000 », cassa: « 1.100 milioni »).*

**9 Tab. 7. 14**

NESPOLO

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4122, « Assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria ... », nelle previsioni di competenza e di cassa, alla cifra: « 6 miliardi », sostituire l'altra: « 7.300.000.000 ».*

*Conseguentemente al capitolo 4123, « Contratti con studiosi ed esperti », ridurre del corrispondente importo sia la previsione di competenza che la previsione di cassa.*

**9 Tab. 7. 4**

PANIGAZZI

**Ritirato dal proponente** (7<sup>a</sup> Commissione -  
16 ottobre 1985)

---

*Al capitolo 4102, « Assegnazioni per il funzionamento delle scuole di ostetricia, ... », alla cifra: « 14.700.000.000 », sostituire l'altra: « 13.700.000.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**9 Tab. 7. 15** PANIGAZZI, MEZZAPESA, CASTIGLIONE

**Accolto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 5531, « Spese per arredamento della scuola dell'obbligo », alla cifra: « 3.700.000.000 » nella previsione di competenza, sostituire l'altra: « 5.000.000.000 ».*

*Conseguentemente al capitolo 1625, « Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate », ridurre del corrispondente importo la previsione di competenza.*

**9 Tab. 7. 16** NESPOLO

**Dichiarato improponibile** (5ª Commissione - 23 novembre 1985)

---

*Collocare i capitoli 1431, 1572, 2081, 2281, 2480, 2481, 2682 e 3052 nella categoria: « V - Trasferimenti ».*

**9 Tab. 7. 17** NESPOLO

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

---

— Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (**Tabella 9**) —  
Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

*Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:*

| Capitolo | Previsioni      |                 | da sostituire con |                 |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|          | competenza      | cassa           | competenza        | cassa           |
| 203      | 177.000.000.000 | 177.000.000.000 | 152.000.000.000   | 152.000.000.000 |
| 207      | 190.000.000.000 | 190.000.000.000 | 172.000.000.000   | 172.000.000.000 |
| 261      | 150.000.000.000 | 180.000.000.000 | 180.000.000.000   | 210.000.000.000 |
| 262      | 85.000.000.000  | 100.000.000.000 | 95.000.000.000    | 110.000.000.000 |
| 263      | 23.000.000.000  | 30.000.000.000  | 26.000.000.000    | 33.000.000.000  |

**11 Tab. 9. 1**

LOTTI, LIBERTINI, BISSO, PINGITORE

**Respinto dalla 8<sup>a</sup> Commissione (15 ottobre 1985)**

— Stato di previsione del Ministero della difesa (**Tabella 12**)

*Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:*

| Capitolo | Previsioni         |                    | da sostituire con  |                    |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          | competenza         | cassa              | competenza         | cassa              |
| 1073     | 4.380.000.000      | 4.380.000.000      | <i>per memoria</i> | <i>per memoria</i> |
| 1168     | 151.000.000.000    | 167.000.000.000    | 136.000.000.000    | 119.293.896.000    |
| 1180     | 70.000.000.000     | 70.000.000.000     | <i>per memoria</i> | <i>per memoria</i> |
| 1245     | 33.905.847.000     | 33.905.847.000     | <i>per memoria</i> | <i>per memoria</i> |
| 1381     | 3.120.119.200.000  | 3.120.119.200.000  | 2.962.731.428.000  | 2.962.731.428.000  |
| 2502     | 419.408.700.000    | 402.800.000.000    | 384.169.405.000    | 402.800.000.000    |
| 4001     | 217.000.000.000    | 217.000.000.000    | 180.821.369.000    | 195.221.369.000    |
| 4011     | 1.328.983.000.000  | 1.011.300.000.000  | 1.078.947.978.000  | 825.647.367.000    |
| 4031     | 931.437.000.000    | 837.320.000.000    | 922.418.612.000    | 809.894.507.000    |
| 4051     | 1.639.600.000.000  | 1.339.621.583.000  | 1.628.623.331.000  | 1.339.621.583.000  |
| 7001     | <i>per memoria</i> | <i>per memoria</i> | 20.000.000.000     | 20.000.000.000     |
| 7002     | 2.350.000.000      | 5.000.000.000      | 5.000.000.000      | 5.000.000.000      |

**14 Tab. 12. 1**

GIACCHÈ, GRAZIANI, BOLDRINI, FER-  
RARA Maurizio, PECCHIOLO, MO-  
RANDI

**Respinto dalla 4<sup>a</sup> Commissione (16 ottobre 1985)**

*Al capitolo 1073, « Spese riservate degli stati maggiori e degli organi centrali e territoriali della Difesa », sopprimere lo stanziamento (competenza: « 4.380.000.000 »; cassa: « 4.380.000.000 »).*

**14 Tab. 12. 2**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione  
- 23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1168, « Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali », alle cifre: « 151.000.000.000 » e « 167.000.000.000 » sostituire le altre: « 136.000.000.000 » e « 112.000.000.000 », sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**14 Tab. 12. 3**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione  
- 23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1180, « Anticipazioni agli enti, istituti, stabilimenti ed agli altri organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ... », sopprimere lo stanziamento (competenza: « 70.000.000.000 »; cassa: « 70 miliardi ».*

**14 Tab. 12. 4**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione  
- 23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1245, « Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate », sopprimere lo stanziamento (competenza: « 33.505.847.000 »; cassa: « 33.505.847.000 »).*

**14 Tab. 12. 5**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione  
- 23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1381, « Stipendi, assegni, paghe ed altre indennità mensili... », alla cifra: « 3.120.119.200.000 », sostituire l'altra: « 2.962 miliardi e 732.200.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**14 Tab. 12. 6**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione  
- 23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 1601, « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale civile », alle cifre: « 1.032.948.800.000 » e « 1.040 miliardi e 948.800.000 », sostituire le altre: « 1.012.686.800.000 » e « 1.020.686.800.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**14 Tab. 12. 7**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI, SALVATO, TEDESCO TATÒ

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 2501, « Acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenza di vita ed addestramento ... », alle cifre: « 513 miliardi e 800.500.000 » e « 562.500.000.000 », sostituire le altre: « 428.969.500.000 » e « 547 miliardi e 669.000.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**14 Tab. 12. 8**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI, SALVATO, TEDESCO TATÒ

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al capitolo 2502, « Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita ed addestramento ... », alle cifre: « 419.408.700.000 » e « 402.800.000.000 », sostituire le altre: « 384 miliardi e 169.700.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**14 Tab. 12. 9**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI, SALVATO, TEDESCO TATÒ

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

---

*Al capitolo 4001, « Spese e concorso in spese inerenti a lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949 », alla cifra: « 217 miliardi », sostituire l'altra « 180.822.000.000 », sia*



*nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**14 Tab. 12. 10**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI, SALVATO, TEDESCO TATÒ.

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4011, « Spese per l'ammodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento dei mezzi e materiali... », alle cifre: « 1.328.983.000.000 » e « 1.011 miliardi 300.000.000 », sostituire le altre: « 1. 268 miliardi 983.000.000 » e « 951.300.000.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**14 Tab. 12. 11** SALVATO, TEDESCO TATÒ

**Respinto dalla 5ª Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4011, « Spese per l'ammodernamento; rimodernamento, costituzione e completamento dei mezzi e materiali... », alle cifre: « 1.328.983.000.000 » e « 1.011.300.000.000 », sostituire le altre: « 1.078.947.978.000 » e « 825.467.367.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**14 Tab. 12. 12**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI

**Dichiarato improponibile** (5ª Commissione - 23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4011, « Spese per l'ammodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento dei mezzi e materiali... », ridurre ulteriormente le previsioni di competenza e di cassa della cifra: « 250.035.022.000 ».*

*Conseguentemente incrementare le previsioni di competenza e di cassa del capitolo 8001, « Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per il personale militare... », della cifra: « 50.000.000.000 » e del capitolo 4005, « Spese per la costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari... », della cifra: « 200.000.000.000 ».*

**14 Tab. 12. 13**

**GIACCHE**

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione  
- 23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4031, « Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria... », alle cifre: « 931 miliardi 437.000.000 » e « 837.320.000.000 », sostituire le altre: « 815.437.000.000 » e « 621.320.000.000 », sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**14 Tab. 12. 14**

**SALVATO, TEDESCO TATO**

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4031, « Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria ... », alle cifre: « 931 miliardi e 437.000.000 » e « 837.320.000.000 »,*

*sostituire le altre: « 922.418.612.000 » e « 809 miliardi e 894.507.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**14 Tab. 12. 15**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio,  
GRAZIANI

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione  
- 23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4031, « Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria ... », ridurre ulteriormente le previsioni di competenza e di cassa della cifra: « 9.018.328.000 ».*

*Conseguentemente incrementare le previsioni di competenza e di cassa del capitolo 2809, « Spesa per il riordinamento e ammodernamento degli Arsenali della Marina militare in Taranto e La Spezia », della cifra: « 9.018.328.000 ».*

**14 Tab. 12. 16**

BOLDRINI, FERRARA Maurizio,  
GIACCHÈ

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione -  
23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4051, « Spese per l'ammodernamento, il rinnovamento, la manutenzione straordinaria, la costituzione ed il completamento delle dotazioni ... », alle cifre: « 1.639 miliardi e 600.000.000 » e « 1.339.621.583.000 », sostituire le altre: « 1.628.623.331.000 » e*

« 1.339.621.583.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.

**14 Tab. 12. 17**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GRAZIANI

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione - 23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4051, « Spese per l'ammodernamento, il rinnovamento, la manutenzione straordinaria, la costituzione ed il completamento delle dotazioni ... », alle cifre: « 1.639 miliardi e 600.000.000 » e « 1.339.621.583.000 », sostituire le altre: « 1.606.600.000.000 » e « 1.306.600.000.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

**14 Tab. 12. 18**

SALVATO, TEDESCO TATÒ

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4051, « Spese per l'ammodernamento, il rinnovamento, la manutenzione straordinaria, la costituzione ed il completamento delle dotazioni... », ridurre ulteriormente le previsioni di competenza e di cassa della cifra: « 10.976.669.000 ».*

*Conseguentemente. istituire il capitolo 7011, « Spese per la ricerca inerente al condizionamento dei mezzi considerati operativamente superati », con una previsione sia*

*di competenza che di cassa di lire « 10 miliardi 976.669.000 ».*

**14 Tab. 12. 19**

BOLDRINI, FERRARA Maurizio,  
GIACCHÈ

**Dichiarato improponibile** (5<sup>a</sup> Commissione -  
23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4791, « Anticipazioni ai reparti per provvedere alle momentanee deficienze di cassa... », sopprimere lo stanziamento (competenza: « 25.000.000.000 »; cassa: « 25 miliardi »).*

**14 Tab. 12. 20**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio,  
GRAZIANI, SALVATO, TEDESCO TATÒ

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

*Al capitolo 4797, « Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei carabinieri », sopprimere lo stanziamento (competenza: « 10.000.000.000 »; cassa: « 10.000.000.000 »).*

**14 Tab. 12. 21**

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio,  
GRAZIANI, SALVATO, TEDESCO TATÒ

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione** (23 novembre 1985)

---

Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:

| Capitolo | Previsioni        |                   | da sostituire con |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | competenza        | cassa             | competenza        | cassa             |
| 1076     | 20.893.000.000    | 21.093.000.000    | 18.250.000.000    | 18.450.000.000    |
| 1168     | 151.000.000.000   | 167.000.000.000   | 136.000.000.000   | 119.193.869.000   |
| 1180     | 70.000.000.000    | 70.000.000.000    | (per memoria)     | (per memoria)     |
| 1245     | 33.505.847.000    | 33.505.847.000    | (per memoria)     | (per memoria)     |
| 1802     | 243.753.000.000   | 279.300.000.000   | 236.083.828.000   | 200.085.828.000   |
| 1832     | 293.356.300.000   | 271.925.000.000   | 264.321.075.000   | 219.236.475.000   |
| 1872     | 546.799.000.000   | 573.000.000.000   | 510.247.838.000   | 485.258.338.000   |
| 4001     | 217.000.000.000   | 217.000.000.000   | 180.821.369.000   | 195.221.369.000   |
| 4011     | 1.328.983.000.000 | 1.011.300.000.000 | 1.078.947.978.000 | 825.647.367.000   |
| 4031     | 931.437.000.000   | 837.320.000.000   | 922.418.612.000   | 809.894.507.000   |
| 4051     | 1.639.600.000.000 | 1.339.621.583.000 | 1.628.623.331.000 | 1.371.700.053.000 |
| 4791     | 25.000.000.000    | 25.000.000.000    | (per memoria)     | (per memoria)     |
| 4797     | 10.000.000.000    | 10.000.000.000    | (per memoria)     | (per memoria)     |

14 Tab. 12. 22

MILANI Eliseo, FIORI, RIVA Massimo

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)

Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:

| Capitolo | Previsioni        |                   | da sostituire con |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | competenza        | cassa             | competenza        | cassa             |
| 1076     | 20.893.000.000    | 21.093.000.000    | 18.250.000.000    | 18.450.000.000    |
| 1168     | 151.000.000.000   | 167.000.000.000   | 136.000.000.000   | 135.100.000.000   |
| 1180     | 70.000.000.000    | 70.000.000.000    | (per memoria)     | (per memoria)     |
| 1245     | 33.505.847.000    | 33.505.847.000    | (per memoria)     | (per memoria)     |
| 1802     | 243.753.000.000   | 279.300.000.000   | 233.372.000.000   | 200.000.000.000   |
| 1832     | 293.356.300.000   | 271.925.000.000   | 259.030.600.000   | 219.000.000.000   |
| 1872     | 546.799.000.000   | 573.000.000.000   | 506.284.000.000   | 480.000.000.000   |
| 4001     | 217.000.000.000   | 217.000.000.000   | 180.600.000.000   | 195.000.000.000   |
| 4011     | 1.328.983.000.000 | 1.011.300.000.000 | 1.072.685.000.000 | 804.300.000.000   |
| 4031     | 931.437.000.000   | 837.320.000.000   | 921.560.000.000   | 809.100.000.000   |
| 4051     | 1.639.600.000.000 | 1.339.621.583.000 | 1.536.364.000.000 | 1.371.700.053.000 |
| 4791     | 25.000.000.000    | 25.000.000.000    | (per memoria)     | (per memoria)     |
| 4797     | 10.000.000.000    | 10.000.000.000    | (per memoria)     | (per memoria)     |

14 Tab. 12. 23

MILANI Eliseo, FIORI, RIVA Massimo

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)

*Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:*

| Capitolo | Previsioni        |                   | da sostituire con |                 |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|          | competenza        | cassa             | competenza        | cassa           |
| 1168     | 151.000.000.000   | 167.000.000.000   | 100.000.000.000   | 100.000.000.000 |
| 1180     | 70.000.000.000    | 70.000.000.000    | (per memoria)     | (per memoria)   |
| 1245     | 33.505.847.000    | 33.505.847.000    | (per memoria)     | (per memoria)   |
| 1802     | 243.753.000.000   | 279.300.000.000   | 193.753.000.000   | 229.300.000.000 |
| 1832     | 293.356.300.000   | 271.925.000.000   | 243.356.300.000   | 271.925.000.000 |
| 1872     | 546.799.000.000   | 573.000.000.000   | 496.799.000.000   | 523.000.000.000 |
| 4001     | 217.000.000.000   | 217.000.000.000   | 117.000.000.000   | 117.000.000.000 |
| 4011     | 1.328.983.000.000 | 1.011.300.000.000 | 928.983.000.000   | 611.300.000.000 |
| 4031     | 931.437.000.000   | 837.320.000.000   | 731.437.000.000   | 637.320.000.000 |
| 4051     | 1.639.600.000.000 | 1.339.621.583.000 | 1.239.600.000.000 | 939.621.583.000 |
| 4791     | 25.000.000.000    | 25.000.000.000    | (per memoria)     | (per memoria)   |
| 4797     | 10.000.000.000    | 10.000.000.000    | (per memoria)     | (per memoria)   |

**14 Tab. 12. 24**

MILANI Eliseo, FIORI, RIVA Massimo

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

*Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:*

| Capitolo | Previsioni      |                 | da sostituire con |                 |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|          | competenza      | cassa           | competenza        | cassa           |
| 1076     | 20.893.000.000  | 21.093.000.000  | 18.250.000.000    | 18.450.000.000  |
| 1168     | 151.000.000.000 | 167.000.000.000 | 136.000.000.000   | 135.100.000.000 |
| 4001     | 217.000.000.000 | 217.000.000.000 | 180.600.000.000   | 195.000.000.000 |

**14 Tab. 12. 25**

MILANI Eliseo, FIORI, RIVA Massimo

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

*Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:*

| Capitolo | Previsioni        |                   | da sostituire con |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | competenza        | cassa             | competenza        | cassa             |
| 4011     | 1.328.983.000.000 | 1.011.300.000.000 | 1.072.685.000.000 | 804.300.000.000   |
| 4031     | 931.437.000.000   | 837.320.000.000   | 921.560.000.000   | 809.100.000.000   |
| 4051     | 1.639.600.000.000 | 1.339.621.583.000 | 1.536.364.000.000 | 1.371.700.053.000 |

**14 Tab. 12. 26**

MILANI Eliseo, FIORI, RIVA Massimo

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

*Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:*

| Capitolo | Previsioni     |                | da sostituire con |               |
|----------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|          | competenza     | cassa          | competenza        | cassa         |
| 1180     | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | (per memoria)     | (per memoria) |
| 1245     | 33.505.847.000 | 33.505.847.000 | (per memoria)     | (per memoria) |
| 4791     | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | (per memoria)     | (per memoria) |
| 4797     | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | (per memoria)     | (per memoria) |

**14 Tab. 12. 27**

MILANI Eliseo, FIORI, RIVA Massimo

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**



*Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:*

| Capitolo | Previsioni      |                 | da sostituire con |                 |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|          | competenza      | cassa           | competenza        | cassa           |
| 1168     | 151.000.000.000 | 167.000.000.000 | 101.000.000.000   | 101.000.000.000 |
| 1802     | 243.753.000.000 | 279.300.000.000 | 193.753.000.000   | 229.300.000.000 |
| 1832     | 293.356.300.000 | 271.925.000.000 | 243.356.300.000   | 271.925.000.000 |
| 1872     | 546.799.000.000 | 573.000.000.000 | 496.799.000.000   | 523.000.000.000 |
| 4001     | 217.000.000.000 | 217.000.000.000 | 117.000.000.000   | 117.000.000.000 |

*Conseguentemente nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (Tabella 21), nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:*

| Capitolo | Previsioni     |                | da sostituire con |                 |
|----------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|          | competenza     | cassa          | competenza        | cassa           |
| 2035     | 50.000.000.000 | 51.000.000.000 | 150.000.000.000   | 150.000.000.000 |
| 8005     | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 | 180.000.000.000   | 180.000.000.000 |
| 8100     | 35.000.000.000 | 35.000.000.000 | 135.000.000.000   | 135.000.000.000 |

**14 Tab. 12. 28**

MILANI Eliseo, FIORI, RIVA Massimo

**Respinto dalla 5ª Commissione (23 novembre 1985)**

*Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:*

| Capitolo | Previsioni        |                   | da sostituire con |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | competenza        | cassa             | competenza        | cassa             |
| 4001     | 217.000.000.000   | 217.000.000.000   | 157.000.000.000   | 157.000.000.000   |
| 4011     | 1.328.983.000.000 | 1.011.300.000.000 | 1.228.983.000.000 | 911.300.000.000   |
| 4031     | 931.437.000.000   | 837.320.000.000   | 831.437.000.000   | 737.320.000.000   |
| 4051     | 1.639.600.000.000 | 1.339.621.583.000 | 1.539.600.000.000 | 1.239.621.583.000 |

*Conseguentemente nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabella 1-A), al capitolo 6562, « Somma da assegnare al Fondo per la protezione civile », alla cifra: « 150.000.000.000 », sostituire l'altra: « 300.000.000.000 » sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa.*

Conseguentemente nello stato di previsione del Ministero dell'interno (**Tabella 8**), nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito riportate:

| Capitolo | Previsioni         |                    | da sostituire con |                 |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|          | competenza         | cassa              | competenza        | cassa           |
| 3148     | 36.500.000.000     | 40.500.000.000     | 56.500.000.000    | 60.500.000.000  |
| 3149     | 10.000.000.000     | 13.500.000.000     | 30.000.000.000    | 30.000.000.000  |
| 3152     | <i>per memoria</i> | <i>per memoria</i> | 10.000.000.000    | 10.000.000.000  |
| 3166     | 1.300.000.000      | 1.300.000.000      | 11.300.000.000    | 11.300.000.000  |
| 3167     | 195.904.000.000    | 209.194.000.000    | 345.904.000.000   | 359.194.000.000 |

**14 Tab. 12. 29**

MILANI Eliseo, FIORI, RIVA Massimo

Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)

— Stato di previsione del Ministero della sanità (**Tabella 19**)

Nei seguenti capitoli, alle previsioni ivi riportate, sostituire le altre di seguito indicate:

| Capitolo | Previsioni    |               | da sostituire con |               |
|----------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|          | competenza    | cassa         | competenza        | cassa         |
| 1093     | 100.000.000   | 100.000.000   | 75.000.000        | 75.000.000    |
| 1094     | 200.000.000   | 200.000.000   | 100.000.000       | 100.000.000   |
| 1097     | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 2.500.000.000     | 2.500.000.000 |
| 4101     | 50.000.000    | 50.000.000    | 150.000.000       | 160.000.000   |
| 4537     | 60.000.000    | 75.000.000    | 260.000.000       | 275.000.000   |
| 4541     | 100.000.000   | 129.000.000   | 165.000.000       | 194.000.000   |
| 6545     | 40.000.000    | 40.000.000    | 90.000.000        | 90.000.000    |

**21 Tab. 19. 1**

RANALLI, IMBRIACO, BOTTI, MERIGGI, BELLAFIGLIORE

Ritirato dai proponenti (12<sup>a</sup> Commissione - 16 ottobre 1985)

*Sopprimere i capitoli: 1537, 2037, 2542, 2543, 2544, 2578, 3031, 3033, 3536, 4042; e trasferirne gli stanziamenti al capitolo 1112.*

**21 Tab. 19.2** RANALLI, IMBRIACO, BOTTI,  
MERIGGI, BELLAFFIORE

**Ritirato dai proponenti** (12<sup>a</sup> Commissione -  
16 ottobre 1985)

---

*Al capitolo 1112, nella rubrica, dopo le parole: « Spese per il funzionamento del Centro studi », aggiungere le altre: « , la programmazione degli studi e delle ricerche, con particolare riferimento alle materie delle aree prioritarie e dei progetti obbiettivi del Piano sanitario triennale 1986-1988 »; le previsioni di residui passivi, di competenza e di cassa, restano fissate, rispettivamente nelle seguenti: « 10.967.578 », « 4.605.000.000 » e « 6.798.000.000 », a seguito del trasferimento degli stanziamenti dei capitoli 1537, 2037, 2542, 2543, 2544, 2578, 3031, 3033, 3536, 4042.*

**21 Tab. 19.3** RANALLI, IMBRIACO, BOTTI,  
MERIGGI, BELLAFFIORE

**Ritirato dai proponenti e trasformato nell'ordine del giorno n. 9/1505/2/12-Tab. 19**  
(12<sup>a</sup> Commissione - 16 ottobre 1985)

---

*Istituire il seguente nuovo capitolo:*

« 4550. Istituto superiore di sanità, spese per i programmi di sviluppo della ricerca epidemiologica.

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Residui passivi . . . . | —             |
| Competenza . . . .      | 200.000.000   |
| Cassa . . . . .         | 200.000.000». |

**21 Tab. 19.4** RANALLI, IMBRIACO, BOTTI,  
MERIGGI, BELLAFFIORE

**Ritirato dai proponenti** (12<sup>a</sup> Commissione -  
16 ottobre 1985)

---

— Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (**Tabella 21**)

*Al capitolo 2034 « Spese di funzionamento, di ufficio, forniture, adattamento e manutenzione locali delle Soprintendenze e degli altri istituti dipendenti... », alla cifra: « 27.000.000.000 » sostituire l'altra: « 26 miliardi ».*

*Conseguentemente, nella rubrica 3, categoria IV, istituire il capitolo 2040 con la seguente denominazione: « Dotazione della Soprintendenza di collegamento degli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, ivi comprese le spese di funzionamento, di ufficio, forniture, adattamento e manutenzione dei locali, le spese postali, telegrafiche, telefoniche e di telecomunicazione, le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, le indennità e il rimborso spese per missione, le spese relative a convenzioni per speciali incarichi di ricerche, accertamenti, rilievi, documentazione storica e tecnica anche aerografica e sottomarina di progetti — da attivarsi poi ad opera delle Soprintendenze collegate — per la custodia, manutenzione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici delle aree danneggiate dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981, le spese per stampa e diffusione di pubblicazioni, per l'acquisto e la manutenzione di macchine ed attrezzi vari, con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 sia nella previsione di competenza che nella previsione di cassa ».*

**23 Tab. 21. 1**

**LA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE**

**Respinto dalla 5<sup>a</sup> Commissione (23 novembre 1985)**

---